

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ALEFFI e CUCCU.** — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha più volte sollecitato le regioni ad accelerare la spesa per opere che possono beneficiare di finanziamenti o cofinanziamenti comunitari;

a tale riguardo la regione Sardegna ha impegnato una quota considerevole delle sue risorse del programma P.o.p., circa 680 miliardi di lire, per realizzare la nuova strada statale n. 125, e parte delle quote di pertinenza dei fondi strutturali per i primi lotti dell'ammodernamento della strada statale n. 131 per un importo di 170 miliardi di lire;

la regione Sardegna, al momento attuale, sembra essere la sola amministrazione ad aver sostenuto, per le due opere, spese dell'ordine di decine di miliardi, al fine di disporre per le due infrastrutture di adeguate progettazioni, che sono state avviate fin dalla seconda metà degli anni ottanta;

la commissione per la valutazione di impatto ambientale (V.i.a.) sui progetti delle strade statali nuova n. 125 e n. 131 si è recentemente riunita per esprimere il proprio parere per quanto concerne l'ammodernamento della strada statale n. 131, mentre tra breve discuterà della nuova strada statale n. 125 —:

come intendano concludere in tempi brevi tutti i complessi adempimenti burocratici ed amministrativi che fino ad oggi hanno impedito l'avvio delle importanti opere stradali citate in premessa, sia per scongiurare il rischio di perdere i finanziamenti comunitari, sia per dare occasioni di lavoro in aree della Sardegna dove è

gravissimo il problema della disoccupazione. (4-10561)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha precisato che il tratto di strada indicato come SS. n. 554 è da intendersi come inizio della SS. n. 125.*

*Il predetto Ente, relativamente a detta strada, ha riferito quanto segue:*

*Per i lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Cagliari si è in attesa del formale rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da parte del Ministero competente. L'Ufficio del Genio Civile — Opere Pubbliche di Cagliari ha indetto una Conferenza dei Servizi per l'emissione del parere di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77. La citata Conferenza si è tenuta in data 1° luglio u.s. con esito positivo. Di conseguenza, sarà presto presentato il progetto esecutivo di un primo lotto dalla SS. 125 alla S.P. 142 per l'importo stanziato e disponibile.*

*Tronco Capo Boi — Terra Mala, il progetto è in corso di riesame per la ridefinizione.*

*Tronco S. Priamo — Capo Boi — sono in corso le procedure di appalto per n. 5 interventi.*

*Tronco S. Priamo — Tertenia — il progetto è in corso di riesame per la ridefinizione relativamente ai lotti 1°, 2°, e 3°. Il primo stralcio del quarto lotto è in esecuzione a cura dell'Impresa Damonte S.p.A. Roma.*

*Tronco Tertenia — Tortoli — il Genio Civile Opere marittime di Cagliari ha indetto una Conferenza dei Servizi per l'emissione del provvedimento ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 la quale si è tenuta in data 1° luglio u.s. con esito positivo.*

*Per quanto concerne la SS. n. 131, l'ente ANAS ha precisato che per i progetti esecutivi compresi tra i Km. 47+100 e 109+500*

è stato emesso il provvedimento ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 617/77 a seguito di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 5.6.97.

Si è in attesa del formale rilascio della V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente riguardante l'intero itinerario.

Per i progetti esecutivi relativi alla tratta compresa tra i Km. 47+000 e 69+500 sono in corso le procedure di pubblicazione ed appalto.

Relativamente alla strada statale n. 131, l'ANAS ha comunicato che lo svincolo in corrispondenza di Tramatzia così come presente nel progetto originario è stato modificato in modo che gli eseguenti lavori di ammodernamento della statale non interessino il ponte romano di Tramatzia e che nessuna variazione è intervenuta in ordine allo svincolo di Uras in quanto le emergenze archeologiche sono state evitate prevedendo la realizzazione di un muro di contenimento dei rilevati.

Entrambe le soluzioni succitate hanno ottenuto il benestare del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

ALEMANNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane. — Per sapere — premesso che:

la costituzione della « Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa » è avvenuta con delibera del comune di Roma n. 57, nella seduta pubblica del 14 marzo 1995. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2005. Ai sensi dello statuto dell'Agenzia, la stessa « ha per scopo lo svolgimento delle attività di progettazione, coordinamento progettuale ed esecutivo, gestione, controllo e assistenza tecnica, nonché informazione delle opere e dei servizi disposti in previsione delle celebrazioni dell'anno 2.000 »;

con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 349 del 1996, all'Agenzia non ven-

gono attribuite quelle attività di pianificazione e di coordinamento operativo degli interventi che hanno, invece, caratterizzato i suoi primi dodici mesi di vita —:

quanti finanziamenti siano stati concessi all'Agenzia per il Giubileo istituita dall'amministrazione del comune di Roma;

se l'Agenzia per il Giubileo abbia prodotto un piano di spesa;

quale sia l'importo previsto per il piano di accoglienza;

a chi siano state assegnate e con quale criterio le progettazioni e gli studi;

se per gli incarichi assegnati siano state indette gare di progettazione, come previsto dalla « legge Merloni »;

se sia stato creato un elenco di professionisti;

quali siano le commesse e gli studi affidati alle cooperative;

a quanto ammontino allo stato attuale le spese sostenute da suddetta Agenzia e quali siano stati i lavori prodotti.

(4-06413)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riferito che in ordine ai finanziamenti concessi all'Agenzia per il Giubileo, sino ad oggi, nessuna quota di finanziamento pubblico è stata erogata alla società in questione.

A tale riguardo la legge n. 651/96 recante « Misure Urgenti per il Grande Giubileo del 2000 », prevede che nell'ambito del piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia e della Regione Lazio sia determinato il contributo da erogarsi a favore dell'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo S.p.a. per lo svolgimento dei compiti alla medesima attribuiti.

Per quanto concerne l'attività di pianificazione finanziaria la predetta Agenzia ha informato il Parlamento delle attività dalla medesima svolte attraverso una prima relazione semestrale redatta in data 31 luglio

1996 e una seconda redatta in data 15 marzo 1997, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis della legge n. 539/1995.

In merito all'importo previsto per la realizzazione del piano di accoglienza, la Commissione per Roma Capitale, nelle sedute del 24 ottobre e 11 dicembre 1996 ha previsto la spesa quadriennale di lire 8 miliardi annui.

Questo Ministero, delegato per le Aree Urbane, a seguito della riunione della Commissione per Roma Capitale del 4 giugno u.s. con decreto in data 24 giugno 1997, ha modificato il punto 1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.P.C.M. 11.12.1996 come segue: 11.16. Il contributo per la realizzazione del Piano di accoglienza è corrisposto all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., nella misura già individuata dalla Commissione per Roma Capitale.

La prima rata, pari a L. 8 miliardi, è corrisposta a seguito dell'approvazione dell'atto di affidamento. Le successive erogazioni vengono effettuate al 31 maggio e al 31 ottobre di ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, sulla base della certificazione delle prestazioni effettivamente rese, rispetto a quelle oggetto dell'atto di affidamento. La certificazione è resa dai soggetti responsabili degli affidatari ».

In ordine all'assegnazione delle progettazioni e degli studi sulle opere, l'Agenzia non ha svolto alcun lavoro di progettazione e conseguentemente non ha effettuato gare secondo la normativa vigente in materia (legge 109/94 e successive modificazioni).

L'Ufficio del Programma di Roma Capitale ha riferito altresì che l'Agenzia ha provveduto a predisporre un elenco di tutti i professionisti che hanno presentato un curriculum e proposta di collaborazione ed ha, inoltre, stabilito, in accordo con gli ordini professionali, che intende avvalersi dell'Albo predisposto dal Comune di Roma e non risulta, che essa abbia affidato alle cooperative commesse, o studi.

L'Agenzia in parola, attualmente, sta svolgendo i seguenti incarichi affidatigli dal Comune di Roma:

« Piani di coordinamento e gestione delle aree circostanti le Basiliche di San

Pietro, San Paolo fuori le mura, San Giovanni in Laterano (compresa Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme) »;

Progetto informatico e telematico per la gestione delle attività connesse al Giubileo »:

« Prodotto informativo di multivisione, finalizzato alla illustrazione degli Anni Santi e delle fasi preparatorie delle realizzazioni in vista del Giubileo del 2000 »;

Compiti di assistenza tecnica agli uffici dell'Amministrazione comunale per l'attuazione del piano di interventi per il Giubileo dell'anno 2000 ».

A seguito delle modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, ex legge 23.12.1996, n. 651, approvate con D.P.C.M. del 24.6.1997, all'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. sono stati attribuiti i seguenti interventi:

F.01.01 « Centro informativo (Roma) Realizzazione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione », lire 10.000.000.000;

F.01.02 « Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media » lire 4.000.000.000;

F.01.03 « Informazione al Pellegrinaggio ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione » lire 1.000.000.000;

F.04.1 « Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 del decreto-legge n. 349 del 3.7.1996 (articolo 1, comma 12) lire: 32.000.000.000;

F.05.01 « Sistema di previsione dei flussi turistici. Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale) » lire 6.000.000.000;

F.05.02 « Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità. Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale) » lire 5.000.000.000;

F.05.03 « Sistema unitario di prenotazione. Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale) » lire 3.000.000.000;

F.05.04 « Sistema informativo e di comunicazione. Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale) » lire 10.000.000.000;

F.05.5 « Modello di supporto alle decisioni per la predisposizione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo » lire 6.000.000.000.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane.* — Per sapere — premesso che:

come riportato in un comunicato del comitato interquartiere di Castelverde, Lunghezza e Villaggio Prenestino della città di Roma, « da quando è stata aperta la Bretella Fiano-S. Cesareo, il traffico sulla autostrada A-24, nel tratto che va dalla barriera di Lunghezza al Grande raccordo anulare è aumentato; i viadotti Casal Cerrone, Montegiardino, Casalone sono tuttora privi di qualsiasi opera che possa mitigare il rumore prodotto dal traffico; a pochi metri dalla carreggiata sono presenti numerose abitazioni; i cittadini che vi risiedono sono esasperati e non possono continuare a subire il disagio provocato dal rumore che è diventato assolutamente insopportabile »;

gli abitanti di Lunghezza, stanchi della situazione, stanno raccogliendo le firme per sollecitare le amministrazioni competenti, affinché si attivino per far sì che vengano installate le barriere anti-rumore;

a venticinque anni dall'apertura della A-24 è inconcepibile che non sia stata ancora installata nessuna opera per la mitigazione del rumore, davvero insopportabile, prodotto dal passaggio degli autoveicoli;

la nuova linea ferroviaria per il treno ad alta velocità, sulla linea Roma-Napoli, passerà a lato della A-24 nell'abitato di Lunghezza, con tutte le conseguenze negative che ne deriveranno —:

quali misure intendano urgentemente adottare per intervenire presso tutti gli organi competenti al fine di risolvere la grave situazione, facendo installare adeguate barriere anti-rumore, verificando se non sia il caso, come è stato fatto per la linea ad alta velocità, di costituire gallerie artificiali nelle zone di Montegiardino e Monte della Cabina, per riportare lo stato dei luoghi a quello originale e diminuire l'impatto ambientale dell'autostrada A-24, contenendo i *decibel* della zona entro i limiti imposti dalla normativa vigente;

quali misure intendano adottare per verificare per quale motivo, nonostante le continue richieste, il comune di Roma non abbia provveduto a convocare gli organi interessati al fine di trovare la soluzione ottimale e di riportare l'inquinamento acustico entro la normale tollerabilità;

se sia stata considerata, nel caso di un eccessivo ritardo negli adempimenti richiesti, l'eventualità di compromettere la sicurezza e il benessere dei cittadini delle zone sopradescritte. (4-09272)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che nel tratto compreso dall'apertura della bretella Fiano-S. Cesareo, tra la barriera di Lunghezza e il GRA, il traffico sulla A24 è aumentato circa del 10 per cento.*

*Il suddetto Ente riferisce che all'epoca della costruzione della A24, le zone prospicienti i viadotti di Casal Cerrone e Montegiardino presentavano caratteristiche di scarsa urbanizzazione; il notevole incremento edilizio, verificatosi negli anni, ha*

*mutato le caratteristiche dell'autostrada, in prossimità dei nuovi quartieri, facendo assumere allo stesso, apparentemente, caratteristiche di strada extra urbana tangenziale.*

*L'ANAS, al fine di quantificare i livelli di rumore indotti dal traffico autostradale, ha ritenuto opportuno predisporre un'indagine allo scopo di attivare, anche in base alle proprie disponibilità finanziarie, i relativi interventi migliorativi, consistenti nella realizzazione di pavimentazioni antirumore e nell'installazione di barriere isolanti.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

ALOI, FINO e VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il consorzio per l'area di sviluppo industriale piana di Sibari-Valle Crati, con sede a Cosenza, ha, da oltre dieci anni, su delega dell'ex Casmez, occupato e utilizzato terreni di proprietà di privati per la costruzione delle reti viarie, fognarie ed idriche dell'agglomerato industriale di piano Lago-Mangone (Cosenza) di cui al progetto SAI/PS 1366/1 dell'ex Casmez;

che il commissario *ad acta* dell'Agensud di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, sebbene ripetutamente sollecitato, non ha ancora concesso il finanziamento richiestogli dal detto consorzio onde consentirgli di corrispondere quanto dovuto ai proprietari dei terreni occupati, malgrado avessero ottenuto sentenze passate in cosa giudicata, anche da parte della Corte di Cassazione civile, contro lo stesso consorzio, e questo quando il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione irreversibile dei suoi per la realizzazione delle dette opere dell'ex Casmez spetta all'ente delegante o affidante e non all'ente delegato che, a seguito dell'affidamento o della delega dell'ex Casmez il consorzio abbia provveduto con i suoi organi tecnici all'oc-

cupazione del terreno (sic Cassazione civile sezione I, 16 novembre 1997 n. 2416);

che ogni ulteriore ritardo del pagamento di quanto dovuto dal detto consorzio agli ex proprietari dei terreni occupati è da considerarsi derivante da fatto illecito per cui il consorzio è tenuto al risarcimento del danno articolo 1218 del codice civile) con il conseguente diritto dei creditori alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi sino al loro definitivo soddisfacimento (sic Cassazione civile sezione I n. 6427 del 1982; n. 2872 del 1985; n. 6730 del 1988; eccetera) con evidente danno aggiuntivo per lo Stato —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per sollecitare il suindicato commissario *ad acta*, preposto anche per la definizione di tali controversie ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, a liquidare subito al consorzio predetto quanto dovuto agli ex proprietari dei terreni occupati irreversibilmente da diversi anni, muniti di titoli giudiziari esecutivi contro il consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana di Sibari-Valle Crati con sede a Cosenza, e in procinto di agire anche in via esecutiva con ulteriori conseguenti danni reversibili allo Stato. (4-09222)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale dell'Edilizia Statale e Servizi Speciali, subentrata nelle competenze del Commissario ad Acta ex Agensud con decreto ministeriale LL.PP. 13.6.97 n. 3239, ha fatto presente che la determinazione delle indennità di esproprio per terreni occupati dal Consorzio ASI della Piana di Sibari-Valle Crati ha dato luogo ad un complesso contenzioso giudiziario, che lascia tuttora consistenti dubbi circa la legittimità delle richieste degli espropri.*

*Anche al fine di scongiurare l'ipotesi di un ingente danno alla P.A. è stata da tempo interessata, sullo specifico caso, l'Avvocatura dello Stato, mentre sono tuttora in corso verifiche tecnico-amministrative ed approfondimenti giuridici.*

*La predetta Direzione assicura in ogni caso, che, nell'interesse della P.A. ed ove l'Avvocatura dello Stato non manifestasse contrario avviso, la questione sarà definita in tempi brevi.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

ALVETI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

lo stabilimento Browning Winchester Italia di Anagni (FR) ha aperto una procedura di mobilità per sessantacinque dipendenti, motivandola con una concentrazione del mercato del settore e con la necessità di allineare i prezzi a quelli delle società concorrenti;

la società ha già operato negli ultimi dieci anni già quattro processi di ristrutturazione che hanno portato l'organico dello stabilimento dalle 400 unità dei primi anni ottanta alle attuali centosessanta;

le maestranze sono in sciopero dallo scorso 26 agosto 1996, per la difesa dei livelli occupazionali;

l'azienda rifiuta le proposte alternative alla riduzione del personale presentate dalle organizzazioni sindacali, proposte tese a realizzare gli stessi obiettivi di produttività e di competitività sul mercato;

l'eventuale perdita di sessantacinque posti di lavoro arrecherebbe un ulteriore gravissimo colpo ai già molto bassi livelli occupazionali della provincia di Frosinone —:

se non ritengano opportuno intervenire presso il Governo francese per conoscere la vera situazione dell'industria capofila del gruppo, la francese Geat, e le sue intenzioni sul futuro dello stabilimento di Anagni, al fine di realizzare gli interventi più opportuni atti a scongiurare il minacciato taglio dei posti di lavoro. (4-03507)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, riguardante la situazione occupazionale dello stabilimento Browning Winchester Italia di Anagni (Fr), la Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone, interessata in proposito, ha rilevato quanto segue:*

*dal 1991, a seguito della modifica del calendario venatorio e delle restrizioni introdotte dalla legge in materia, l'azienda si è vista costretta a far ricorso alla CIGO per diversi periodi e per la quasi totalità del personale, fino a chiedere nel giugno '92 la mobilità per n. 63 lavoratori. Nell'aprile del 1994 ha attivato una nuova procedura di mobilità per 34 unità ed un'ulteriore procedura nel mese di ottobre dello stesso anno, per n. 21 lavoratori.*

*Nel marzo 1995, a seguito di ulteriore contrazione della domanda, la società ha aperto di nuovo la procedura di mobilità per n. 44 lavoratori. Dopo ampia analisi della situazione produttiva ed occupazionale con le OO.SS. di categoria l'azienda, con verbale redatto presso le strutture periferiche del Ministero, rinunciò alla procedura suddetta, facendo ricorso alla CICS per crisi per un periodo di un anno dal 2.5.95 all'1.5.96.*

*Nel mese di luglio del 1996, l'azienda ha aperto una nuova procedura di mobilità per 65 lavoratori motivandola con la necessità di ridurre i livelli occupazionali pari a n. 165 unità, a seguito del continuo declino della domanda che dura da anni e che non lascia intravedere auspicabili inversioni di tendenza.*

*La procedura è sfociata nel mancato accordo fra l'azienda e le OO.SS., che hanno ritenuto di non poter accogliere le proposte avanzate dall'azienda e che prevedevano:*

*la riduzione del numero degli esuberanti da 65 a 58;*

*la ricollocazione del personale licenziato con il supporto di società specializzata in out placement;*

*l'erogazione di un incentivo per coloro che alla data del 30.6.97 non avessero trovato un nuovo lavoro nella misura di L.*

15.000.000 fino a un numero di 30 ricollocazioni, L. 20.000.000 da 31 a 45 ricollocazioni e L. 25.000.000 oltre 45 ricollocazioni.

*Per il personale che, a seguito di una nuova occupazione, si fosse trovato a percepire una riduzione salariale rispetto all'ultimo stipendio, la società ha offerto una integrazione per 2 anni nella misura massima del 10%.*

*La medesima Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone ha rilevato che, dopo l'effettuata procedura di mobilità dei 65 lavoratori, l'azienda ne ha riassunti n. 5 tra quelli aventi diritto di precedenza alla riassunzione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

AMORUSO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la contrada San Pancrazio, a due chilometri di distanza dal centro abitato di Molfetta (Bari), è vittima di una situazione di grave degrado ed abbandono;

in particolare, la zona si presenta come una discarica a cielo aperto, in cui vengono abbandonati bidoni e taniche di benzina vuoti, siringhe conficcate negli alberi ed altro materiale di risulta;

tutto ciò ha provocato nelle scorse settimane un grave incendio, che ha bruciato rifiuti e sterpaglie, creando non pochi disagi ai terreni ed alle colture circostanti;

l'area interessata da tanto degrado, estesa per oltre seimila metri quadrati, è ubicata a ridosso della strada statale 16-bis, e pertanto i frequenti incendi provocano non pochi disagi alla viabilità ed al traffico, causando una considerevole diminuzione della visibilità lungo il tratto stradale;

i terreni interessati da questa situazione sono stati espropriati per realizzare una bretella di collegamento con l'asse

stradale, che tuttora risulta incompleta e dunque intransitabile;

le giuste proteste e lamentele dei proprietari dei terreni circostanti non hanno sortito l'effetto sperato, tanto che l'intera area è ancora utilizzata da ignoti quale discarica abusiva, e ciò rappresenta un costante pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;

nessuna concreta iniziativa è stata assunta in merito dalle autorità e dagli organi competenti;

quali iniziative intendano assumere, per verificare quanto innanzi esposto;

se non si ritenga opportuno intervenire perché sia disposta una immediata bonifica della zona in oggetto, considerando l'incombente pericolo di incendi che potrebbero svilupparsi nel periodo estivo;

se non intendano verificare le ragioni per cui si è interrotta la realizzazione della bretella di congiunzione con la strada statale 16, e se i ritardi siano da attribuirsi alle imprese aggiudicatarie o all'Anas.

(4-12108)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade fa presente che l'area di cui trattasi, è da individuarsi in corrispondenza dello svincolo dell'asta nord di Molfetta, bretella di congiunzione tra la SS. 16-bis e la SS. 16.*

*Allo stato attuale lo svincolo, già in corso di costruzione ad opera dell'impresa Dico-rato S.p.A. di Trani, è chiuso al traffico, poiché incompleto a causa dell'interruzione dei lavori dovuta al fallimento della succitata Impresa.*

*L'ANAS precisa che dagli atti risultano effettuati sulla predetta area i regolari interventi manutentori stagionali di taglio erbe sulle scarpate adiacenti il manto stradale.*

*Peraltro, a protezione delle pertinenze ANAS, sono state realizzate, in passato, opere di sbarramento che hanno però subito*

*regolarmente atti vandalici al fine di scaricare abusivamente rifiuti.*

*Il Compartimento ANAS della Viabilità per la Puglia, comunque, ha programmato il ripristino ed il rafforzamento dello sbarramento nonché la bonifica della zona di competenza.*

*Al riguardo, il Comune di Molfetta, rispondendo alla richiesta di notizie da parte del Ministero dell'Ambiente e della Prefettura di Bari, ha riferito che provvederà alla rimozione dei rifiuti depositati sul suolo demaniale (strada demaniale di accesso) ed apporrà i cartelli di divieto di discarica.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

AMORUSO, POLIZZI e MARENGO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*per i lavori di collegamento ed ampliamento della SS 16 bis nel tratto compreso tra Bari e Cerignola, furono disposti ed eseguiti numerosissimi espropri;*

*ad oggi, dopo numerosi anni, non è stato provveduto al pagamento delle indennità di esproprio;*

*l'interrogante già nel gennaio 1995 aveva interessato del problema il compartimento ANAS di Bari a seguito di numerosi solleciti da parte dei cittadini espropriati, in particolare dei comuni di Bisceglie e Molfetta;*

*l'impresa Dicorato SpA, appaltatrice dei lavori e che avrebbe dovuto effettuare gli indennizzi, è stata nel frattempo dichiarata fallita —:*

*come intenda adoperarsi per consentire l'immediato pagamento delle somme di cui sopra ai legittimi beneficiari, ormai esasperati da tanto ingiustificato ritardo;*

*se non ritenga di dover predisporre gli atti necessari al fine di accertare i*

*motivi e le eventuali responsabilità che sono causa di tali ritardi.*

(4-13270)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade fa presente che l'area di cui trattasi, è da individuarsi in corrispondenza dello svincolo dell'asta nord di Molfetta, bretella di congiunzione tra la SS. 16-bis e la SS. 16.*

*Allo stato attuale lo svincolo, già in corso di costruzione ad opera dell'impresa Dicorato S.p.A. di Trani, è chiuso al traffico, poiché incompleto a causa dell'interruzione dei lavori dovuta al fallimento della succitata Impresa.*

*L'ANAS precisa che dagli atti risultano effettuati sulla predetta area i regolari interventi manutentori stagionali di taglio erbe sulle scarpate adiacenti il manto stradale.*

*Peraltro, a protezione delle pertinenze ANAS, sono state realizzate, in passato, opere di sbarramento che hanno però subito regolarmente atti vandalici al fine di scaricare abusivamente rifiuti.*

*Il Compartimento ANAS della Viabilità per la Puglia, comunque, ha programmato il ripristino ed il rafforzamento dello sbarramento nonché la bonifica della zona di competenza.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

ARMOSINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*nella provincia di Asti sono stati eseguiti i lavori della prima tratta della bretella Anas sulla tangenziale est (da S. Marzanotto a Corso Casale);*

*la tangenziale dovrebbe permettere al traffico sulla direttrice sud-ovest (da Nizza, Canelli e Alba) e nord-est (Moncalvo, Casale, Vercelli) di evitare l'attraversamento di Asti;*

nonostante i lavori, iniziati nel 1992 e costituiti da 3,200 chilometri di strada (dalla tangenziale per Isola fino a Pontesuero) siano stati ultimati da mesi, tale tratto di strada non è ancora stato aperto;

è evidente pertanto il disagio degli utenti, nonché l'esempio di cattiva amministrazione offerta agli occhi di tutti, quando non viene utilizzata un'opera ad oggi costata settantatré miliardi, per il mancato espletamento di formalità burocratiche da parte dell'Anas —

se e quali provvedimenti intenda adottare per consentire l'immediato utilizzo del tratto di strada;

se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili;

quando verranno finanziati i lavori di completamento del primo lotto (da Portacomaro a Pontesuero stazione) e quando verranno iniziati i lavori. (4-12333)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade rappresenta che il tratto di strada relativo al I Lotto - 1° stralcio della Tangenziale di Asti è stato aperto al traffico in data 9 settembre 1997.*

*In data 26 settembre 1997 sono stati consegnati all'Impresa DI PENTA Costruzione S.p.A. di Roma, già esecutrice del 1° stralcio, i lavori per la realizzazione del 2° stralcio.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

**ASCIERTO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la frana, di un chilometro di estensione, lungo il fondovalle Biferno, in agro di Ripalimosani, contrada Covatta, ha divelto la strada da oltre un anno;

fino a questo momento sono stati spesi invano sei miliardi di lire, ma la

strada continua a restare chiusa al traffico e la terra a scendere a valle;

sono interessati dal fenomeno oltre venti comuni e i collegamenti tra Adriatico e Tirreno;

ora si pensa di asfaltare una « bretellina » di quattrocento metri, consentendo una velocità non superiore ai venti chilometri orari;

manca qualsiasi interessamento da parte del Governo sull'unica strada di collegamento veloce tra Termoli e Venafro e le province di Benevento e Avellino —

se siano a conoscenza di quanto sopra esposto e quali provvedimenti intendano assumere al fine di sanare tale situazione e restituire alla popolazione locale collegamenti adeguati fra i vari comuni interessati. (4-10700)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade fa presente che il fronte della frana di cui trattasi è di mt. 300 circa e non mt. 1000 e che finora sono stati spesi circa 3 miliardi di lire per costruire sia pur sotto l'incombenza del movimento franoso due varianti di cui una a « breve termine » e l'altra a « medio termine » al fine di assicurare, se pur provvisoriamente, il transito sul tratto di strada in argomento.*

*L'ANAS ha precisato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affidato ad una apposita Commissione Tecnico Scientifica l'incarico di effettuare uno studio sull'andamento del movimento franoso.*

*Per quanto concerne la « bretellina » di cui si fa cenno nell'atto ispettivo, l'Ente riferisce che trattasi di una variante provvisoria, costruita in tempo record, con caratteristiche stradali normali, pavimentata, fornita di barriere metalliche e di illuminazione notturna.*

*Tale variante provvisoria assicurerà il transito fino all'inizio dei lavori della variante definitiva: lavori inseriti nel Piano Triennale 97-99 per una somma di circa L. 28 mld.*

*I suddetti lavori dovranno essere avviati unitamente a quelli di contenimento della*

*frana, la cui entità e potenza è al di fuori della normalità ed il cui studio richiede tempi non brevi e finanziamenti notevoli.*

*Tali finanziamenti risulta che siano stati solo da poco assicurati alla Regione Molise, Ente cui competono i predetti lavori di contenimento della frana.*

*L'Ente precisa, infine, che il traffico è stato interrotto, sul tratto di strada in argomento solo in occasione di piene o di avanzamento distruttivo della frana stessa.*

*L'arteria comunque è stata aperta al traffico dal giorno 13 giugno u.s. anche grazie all'impegno profuso dal personale compartimentale dell'ANAS.*

*Per quanto riguarda il progetto della variante definitiva, l'Ente rende noto che attualmente è in fase istruttoria lo schema di disciplinare per l'incarico del progetto medesimo.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

BACCINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:*

*la Ciaffi S.n.c. con sede in Subiaco (RM) è stata dichiarata fallita il 22 maggio 1996 dal tribunale di Roma (fallimento n. 58582 G.D. dottor De Chiara gestione di ristorante e bar);*

*il signor Ciaffi Domenico, socio della suddetta Ciaffi S.n.c., è titolare del 95 per cento delle quote del capitale sociale della Ciaffi caffè S.r.l. con sede nel comune di Oricola (Aq), mentre il restante 5 per cento appartiene alla consorte signora Orlandi Antonella;*

*il signor Ciaffi Domenico era l'amministratore della Ciaffi caffè S.r.l. sino alla nomina, da parte del giudice, di un nuovo amministratore (dottor Jannone Guglielmo);*

*la dichiarazione di fallimento ha determinato lo scioglimento del vincolo di comunione legale sui beni dei coniugi, per-*

*tanto le quote della Ciaffi caffè S.r.l. appartengono al 50 per cento a ciascuno dei soci;*

*la trascrizione, sul libro dei soci, delle modifiche delle quote sociali non è stata ancora effettuata e pertanto è stato eletto un nuovo amministratore con il voto contrario della signora Orlandi Antonella e senza tener conto della vera ripartizione delle quote sociali;*

*il nuovo amministratore, dottor Jannone Guglielmo ha chiuso la Ciaffi caffè S.r.l. dal 2 agosto 1996 non prendendo in considerazione una proposta d'affitto dell'azienda, che con un aumento di capitale, avrebbe permesso di far fronte alle necessità urgenti e non ha a tutt'oggi intenzione di riapirla;*

*la chiusura della Ciaffi caffè S.r.l. sta causando la perdita di tutta la clientela italiana e bloccando di fatto, le trattative, in fase conclusiva, di grosse forniture di caffè all'estero destinando così l'azienda ad un sicuro fallimento e alla perdita di numerosi posti di lavoro —:*

*se non intenda, alla luce di quanto esposto, di intervenire per verificare se le procedure ed i tempi siano stati rispettati, per sollecitare la riapertura del ristorante e per evitare il fallimento e la chiusura di un'azienda che è costata alla famiglia Ciaffi una vita di sacrifici e di lavoro e per evitare inoltre la perdita dei diversi posti di lavoro, in un momento in cui tutto il mondo politico ed imprenditoriale si sta impegnando per combattere la disoccupazione giovanile. (4-03329)*

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto sono stati acquisiti dati utili per la risposta presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma.*

*A seguito della dichiarazione di fallimento — in data 22 maggio 1996 — di Domenico Ciaffi in qualità di socio della fallita s.n.c. Ciaffi Caffè, si è dovuto procedere alla sostituzione del medesimo nella carica di amministratore unico di altra società, la Ciaffi Caffè s.r.l. con sede in Oricola, della quale il fallito — e quindi la*

massa fallimentare — possedeva anche il 95% del capitale. La sostituzione si imponeva, com'è noto, in base al disposto dell'articolo 2382 c.c. — richiamato dall'articolo 2487 c.c. — che prevede la decadenza dell'amministratore a seguito della sua dichiarazione di fallimento, ed è stata deliberata dall'assemblea della società in data 30 luglio 1996. Veniva nominato nuovo amministratore il dott. Guglielmo Jannone, indicato dal giudice delegato con decreto 26 luglio 1996.

Nel corso dell'assemblea la sig.ra Antonella Orlandi, moglie del signor Ciaffi e titolare del residuo 5% del capitale sociale, pur votando contro la nomina del nuovo amministratore, non ha avanzato alcuna pretesa relativa alla quota societaria intestata al di lei marito, ed ha motivato il proprio dissenso esclusivamente con la considerazione che il dott. Jannone non era a conoscenza della situazione economica e gestionale della società. Soltanto con lettera del 6 agosto 1996 ella ha reso noto al curatore, dott. Antonio Di Nardo, il regime di comunione legale del suo matrimonio con il Ciaffi ed ha rivendicato, pertanto, la titolarità della metà del capitale sociale.

Le pretese della sig.ra Orlandi circa le quote della s.r.l. Ciaffi Caffè sono oggetto di valutazione nella sede propria della verifica, ex articolo 103 L.F., del diritto di terzi sui beni mobili acquisiti all'attivo fallimentare. Nel frattempo, risultando dal libro soci l'intestazione al solo signor Domenico Ciaffi del 95% del capitale sociale, correttamente l'ufficio fallimentare ha acquisito tale quota all'attivo e si è regolato di conseguenza. L'ufficio giudiziario ha ritenuto, con estrema prudenza, coinvolgere la sig.ra Orlandi nelle successive trattative di vendita della quota, culminate con l'atto di cessione in favore della Cacciavilla s.r.l. stipulato a ministero del notaio dott. Eugenio Tarsia di Roma in data 4 dicembre 1996: atto al quale ha partecipato, aderendovi, anche la sig.ra Orlandi, e che lascia impregiudicate le pretese della stessa, da far valere ovviamente sul prezzo di vendita nella misura in cui vengano ritenute fondate nella competente sede giudiziaria.

Con la sollecita vendita della partecipazione si è aperta la prospettiva di superare l'insolvenza in cui manifestamente versava la Ciaffi Caffè s.r.l. — e che ne aveva imposto la chiusura onde evitare l'aggravarsi del dissesto — mediante la ricostituzione del capitale ad opera della nuova compagine societaria.

Quanto alla proposta di affitto di azienda che l'on.le interrogante si suole sia stata respinta dall'amministratore dott. Jannone è stato riferito che l'unica proposta di affitto dell'azienda della Ciaffi Caffè s.r.l. pervenuta all'ufficio è quella formulata dalla Cacciavilla s.r.l. con istanza del 9 agosto 1996, rivolta al giudice delegato del fallimento Ciaffi Caffè s.n.c., al curatore ed all'amministratore della Ciaffi Caffè s.r.l.. Di tale istanza venne investito il curatore, per il suo argomentato parere, il 19 settembre. Con successiva istanza al giudice delegato depositata il 7 ottobre 1996 la Cacciavilla s.r.l. ha sovrapposto alla precedente richiesta di affitto una proposta di acquisto della quota societaria detenuta dalla curatela. Richiesto il parere del curatore, la trattativa che ne è seguita è sfociata nell'atto di vendita di cui sopra, perfezionato previo interpello di un comitato dei creditori provvisori. L'autorizzazione all'affitto di un'azienda facente capo ad una società insolvente, avrebbe comportato il rischio di una distrazione di beni in danno dei creditori della medesima società.

Quanto alle trattative per grosse forniture di caffè all'estero, di cui pure è menzione nell'interrogazione in oggetto, l'ufficio giudiziario ha fatto rinvio alla relazione del curatore, aggiungendo che anche tali trattative avrebbero comunque dovuto tener conto, sul piano sia economico che giuridico, dello stato di insolvenza in cui versava la società.

L'on.le interrogante sollecita poi, nella conclusione dell'interpello, la riapertura di un ristorante. Si tratta, evidentemente, del ristorante già gestito dalla fallita Ciaffi Caffè s.n.c. in Subiaco. Essendo fallita la società che lo gestiva, sua chiusura si imponeva in base alla legge fallimentare. È pervenuta in data 9 agosto 1996 una proposta di affitto dell'azienda da parte della sig.ra Adriana Fois trasmessa il 19 settembre 1996, al

*curatore per il parere di rito. Il curatore ha formulato le sue controproposte poi inviata alla proponente. L'autorizzare l'affitto dell'azienda deve rispondere a condizioni di sicura utilità per la massa fallimentare e, comunque, con la previsione di idonee garanzie per eventuali danni ed in vista della immediata restituzione del cespite allo scioglimento del contratto. Ciò in quanto, com'è noto, l'affitto di azienda in sede fallimentare ha funzione conservativa piuttosto che speculativa.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

BACCINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da notizie apparse sulla stampa risulta che nell'ambito dei fondi stanziati per il Giubileo nel comune di Fiumicino, ammontanti a circa 60 miliardi, ben la metà sarebbero destinati alla costruzione delle complanari sulla Roma-Fiumicino;

con precedente interrogazione lo scrivente sollevava dubbi di legittimità su tale intervento, in quanto mirato a servire un'area di pertinenza privata ad uso turistico-alberghiero;

in risposta l'allora Ministro Di Pietro forniva rassicurazioni sulla non procedibilità dell'opera, in riferimento ad una nota dell'Anas, anche in relazione a quanto sopra esposto;

pare ormai evidente che le complanari in oggetto, da realizzarsi con denaro pubblico, non sono di pubblica utilità, ma necessarie per facilitare l'accesso ad un'area privata, e pertanto la loro realizzazione è da ritenersi del tutto arbitraria —:

se nonostante le esaurienti motivazioni dell'Anas si intenda procedere con la costruzione delle suddette complanari, in contrapposizione peraltro alle valutazioni già espresse dall'ex Ministro Di Pietro;

se corrisponda a verità che le complanari servono principalmente l'area privata sopra descritta ed in base a quali criteri si sia potuto prevedere un così consistente esborso finanziario pubblico;

se non intenda disporre accertamenti per una più approfondita verifica dei fatti e degli elementi segnalati. (4-11044)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade comunica che il finanziamento per i lavori per l'Autostrada Roma-Fiumicino, nell'ambito dei fondi « Giubileo 2000 » in Comune di Fiumicino, si riferisce esclusivamente alla realizzazione della terza corsia su detta autostrada.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

BAMPO e GNAGA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente e delle risorse agricole-alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

la deliberazione del comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Arno del 15 aprile 1996, n. 1063, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della regione Toscana n. 33 del 12 giugno 1996, stabilisce che i « terreni adiacenti al lago di Chiusi » sono stati sottoposti ad un vincolo di « non coltivazione agricola, di non utilizzazione per allevamenti zootecnici e di non edificazione, o comunque di non modifica del territorio, per motivi igienico-sanitari, idraulici e idrogeologici » fino all'approvazione del piano di Bacino e comunque per periodo non superiore a tre anni —:

se risponda al vero che gli agricoltori toscani con terreni a uso agricolo nel comune di Chiusi intorno al lago omonimo debbano rispettare il vincolo suddetto, che si estende per duecento metri dal lago, mentre per gli agricoltori umbri, con terreni ricadenti nel comune di Castiglione del Lago, per le stesse ragioni, debbano

rispettare un vincolo di soli cento metri attorno al medesimo lago;

quali siano i motivi per cui non sono stati previsti indennizzi per coloro che hanno subito danni;

su quali basi scientifiche sia stato valutato il livello di inquinamento del lago di Chiusi che ha determinato l'intervento dell'autorità di bacino dell'Arno e la misura di salvaguardia;

se l'autorità di bacino dell'Arno abbia preso visione dei dati sui controlli eseguiti nelle acque del lago di Chiusi sull'andamento dei prodotti fitosanitari effettuati dalla Usl 7 di Siena e su come li abbia valutati, tenendo conto che tali controlli iniziarono nel 1988 e continuano regolarmente ancora oggi. (4-09068)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Autorità di Bacino del Fiume Arno ha fornito i seguenti elementi informativi.*

*Per la salvaguardia del Lago di Chiusi, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, con delibera n. 89 relativa alla seduta del 15 aprile 1996, ha posto sotto vincolo di non coltivazione agricola, di non utilizzazione per allevamenti zootecnici e di non edificazione, o comunque di non modifica del territorio, per motivi igienico-sanitari, idraulici e idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 decreto-legge 05/10/1993 n. 398, convertito nella legge 04.12.93 n. 493, e quindi dell'articolo 17, comma 6 bis della Legge 183/1989 fino all'approvazione del Piano di Bacino (Piano Stralcio relativo al settore « Qualità delle acque ») e, comunque per un periodo non superiore a anni tre, a decorrere dall'esecutività del sopraccitato provvedimento, le aree ricadenti sul territorio circostante il lago stesso nei Comuni di Chiusi e Castiglione del Lago.*

*La sopraddetta misura di salvaguardia è stata adottata nella sua interezza e per l'intero territorio; l'esecutività della stessa fu però sospesa temporaneamente per i territori compresi nell'ambito della Regione*

*Umbria su richiesta della stessa, sino al perfezionamento delle intese avviate con detta Regione.*

*Il 31 luglio 1996 alcuni proprietari di aziende adiacenti al lago di Chiusi presentano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'annullamento della delibera; il TAR concede la sospensiva della Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 89 del 15.4.96.*

*Il 24 gennaio 1997 la IV sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa dell'Autorità di Bacino, ha annullato l'ordinanza del TAR Lazio.*

*L'11 febbraio 1997 l'Autorità di Bacino trasmette per opportuna conoscenza ai Sindaci dei Comuni di Chiusi e di Castiglione del Lago l'accoglimento dell'appello proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato. Pertanto, essendo venuta meno l'inibitoria giurisdizionale all'efficacia delle misure di salvaguardia, dette misure dispiegano efficacia sul territorio toscano.*

*Il 3 marzo 1997 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino stabilisce con delibera n. 97 che la misura di salvaguardia predetta, non oltre il 1 maggio 1997, divenga operante anche nel territorio umbro.*

*Il 15 luglio 1997, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino approva il Piano di Bacino relativo alla Qualità delle Acque.*

*In attesa del completamento dell'iter procedurale, in tale seduta il Comitato Istituzionale modifica parzialmente il contenuto della delibera n. 89 del 15 aprile 1996, secondo i contenuti del piano adottato, attraverso la delibera n. 108.*

*Le modifiche a tale misura di salvaguardia discendono anche dalle conclusioni cui è pervenuto un apposito gruppo di lavoro costituito dall'autorità di Bacino con tutti gli Enti interessati, sentite e valutate anche le osservazioni di rappresentanti degli operatori agricoli.*

*Per quanto riguarda i quesiti posti nell'atto ispettivo, nell'ordine, la citata Autorità ha precisato quanto segue:*

*non sussiste diversità di limite di distanza per gli agricoltori toscani ed umbri, dato che i circa 200 m. circostanti il lago*

*non sono stati posti seguendo un limite geometrico, ma essi seguono la morfologia e la natura dei terreni e, comunque, tali limiti non sono mai inferiori ai 200 m. anche nel territorio umbro.*

*Per coloro che hanno subito danni sono previsti degli indennizzi: infatti il Comitato Istituzionale nell'adottare la delibera n. 89 del 15.04.1996 ha preso atto dell'impegno assunto dalla regione Toscana ad attivare, là dove necessario, le misure previste dal regolamento CEE n. 2078/92 per gli interventi speciali inerenti l'indennizzo ai coltivatori per la modifica dei sistemi colturali.*

*La valutazione del livello di inquinamento del lago di Chiusi, che ha determinato l'intervento dell'Autorità di Bacino e la misura di salvaguardia, deriva dalle indagini effettuate dalla USL n. 7 e dal C.N.R. di Siena.*

*Da tali indagini è stato rilevato che l'inquinamento non è soltanto chimico, ma anche conseguenza dell'interrimento derivante principalmente dall'intensa attività agricola.*

*L'Autorità stessa, pertanto, sulla base delle risultanze di dette rilevazioni, unitamente alla analisi effettuate dall'Ufficio Multinazionale di Siena, ha ritenuto che la defluizione delle acque ricadenti nel lago di Chiusi sia una delle priorità inserita anche da parte della Regione Toscana nella legge 135/1997.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Francesco Mattioli.

**BENEDETTI VALENTINI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da molti anni è aperto il problema della realizzazione di un rapido e agevole collegamento tra Perugia e Ancona e, sulla base di diverse proposte e progetti, si è concretizzato negli anni settanta un primo

tronco da Schifanoia (strada statale n. 318) a Branca (strada statale n. 219);

in base alla riconferma dell'importanza di tale collegamento (si veda il Put di cui alla legge regionale n. 52 del 27 dicembre 1983 ed il piano integrato trasporti di cui al Drgr, 5 febbraio 1990, n. 85) con deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n. 1485 del 26 febbraio 1991, si è dato avvio al collegamento tra Perugia (Lidarno) ed il tronco esistente (di Schifanoia): il primo tratto verso Perugia è in via di realizzazione, altro tratto verso Schifanoia è già finanziato, mentre per il tratto intermedio si stanno preparando i bandi per gli appalti dei progetti esecutivi;

detto tratto intermedio è proprio quello che suscita maggiori perplessità e contestazioni, in quanto il progetto sembra essere stato tracciato secondo la direttrice più semplicistica ma più invadente, cioè tirando una linea dritta che va a spezzare in due l'amena e preziosa vallata di Valfabbrica e del fiume Chiascio, costellata di monumenti, insediamenti antropici, risorse naturalistiche anche succettive di importanti potenzialità turistiche e ricettive di qualità, tra l'altro a ridosso dei peculiari percorsi francescani, e attraversando per sette volte il fiume, di cui cinque in appena due chilometri;

eppure non mancano ipotesi progettuali alternative, che prefigurano percorsi meno devastanti, o perché racchiusi parzialmente in galleria o perché costeggianti il monte sì da non compromettere la superficie e l'assetto della vallata;

relativamente al tratto intermedio di che trattasi, sia il progetto di massima sia a quello definitivo sarebbero allo stato privi di valutazione di impatto ambientale —:

se non siano del parere che importanti opere pubbliche, stradali in particolare, siano sempre da progettare e realizzare con la massima sensibilità ed il massimo possibile di salvaguardia del pregio ambientale, della qualità della vita delle popolazioni insediate, della potenzialità

economico-sociale in senso lato del territorio, e della consistenza fondiaria agricola, di per sé stessa limitata e non recuperabile;

se, alla luce di tali principi, la progettazione del tratto intermedio della Perugia-Ancona (opera di per sé e nel suo complesso certamente utile e necessaria), specificamente per quanto attiene alla piana di Valfabbrica e alla vallata del Chiascio, non possa e non debba essere rivista, in tempi serrati e concludenti, affinché non si compiano allarmanti e tutto sommato evitabili devastazioni, prendendo in considerazione ipotesi e soluzioni alternative e facendo opera di completa informazione e consultazione con i cittadini;

se sui progetti di massima ed esecutivo siano state espletate le regolari e prescritte procedure di valutazione di impatto ambientale; in caso negativo, se sia intenzione di dar luogo ad esse, pubblicizzandole e sottoponendo a discussione dei cittadini i relativi esiti, prima di tradurre sul terreno con gli interventi le indicazioni del controverso progetto. (4-09386)

**RISPOSTA.** — *In risposta all'interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale delle strade, con nota n. 1611 in data 1.07.97, ha comunicato che il progetto del tratto fra Lidarno e Schifanoia non è stato sottoposto alla procedura di V.I.A., in quanto la Regione Umbria, nel 1994, aveva stabilito che i progetti per l'adeguamento della SS. 318 non dovevano essere sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale.*

*Comunque detto studio era corredato di un elaborato che mostrava un idoneo e corretto inserimento dell'opera in questione, nel territorio interessato dalla strada.*

*L'ANAS, precisa che in una recente riunione, tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente, è stato concordato che la procedura di V.I.A. dovrà essere effettuata per l'intero tratto ed anche per la sua continuazione verso Fossato di Vico ed il confine Marchigiano.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

**BENEDETTI VALENTINI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

è fuori discussione la necessità ed urgenza dell'ampliamento e del potenziamento della strada statale Flaminia (n. 3) in tutto il suo percorso, ma con prioritaria attenzione al tratto Spoleto-Foligno, attraverso Campello sul Clitunno e Trevi, tanto per ragioni emergenti di sicurezza, quanto per ragioni di funzionalità;

trattandosi di fondamentale opera viaria, destinata — una volta compiuti gli interventi — a svolgere il suo servizio per decenni, devono essere previsti tutti gli accessori indispensabili, come sottopassaggi nei punti più delicati e parallele di agile disimpegno nelle aree altrimenti isolate;

questo evidente principio vale sia con riferimento al progetto oggi adottato, sia a qualunque altro fosse stato ipotizzato, come l'ampliamento dell'attuale asse viario; mentre, al contrario, le comunità locali hanno sollevato e stanno sollevando serie preoccupazioni, com'è avvenuto per il caso — tutt'ora gravemente irrisolto — dello svincolo di Parrano di Trevi, oppure per l'area delle Fonti del Clitunno in Campello, oppure per lo specifico tratto da Borgo Trevi a La Pigge di Trevi, nel quale i privati e le imprese insediati nelle adiacenze rischiano l'emarginazione e sproporzionate difficoltà di accesso da e verso Spoleto e Foligno —:

quale sia il livello di attenzione dedicato effettivamente dal ministero dei lavori pubblici e dall'Anas all'indicato problema delle opere accessorie, sottopassi transitabili, svincoli e parallele, lungo la realizzanda nuova strada statale n. 3 Flaminia nel tratto tra Spoleto e Foligno e — in dettaglio — attraverso quali previsioni tecniche venga risolto tale ordine di problemi;

in modo particolare, se lo stesso ministero e l'Anas abbiano deciso — e come — di rimediare all'assurda situazione creata nello svincolo di Parrano di Trevi;

quali opere accessorie siano previste per il tratto riguardante il comune di Campello sul Clitunno;

come si intendano accogliere le legittime richieste di normale accessibilità degli abitanti e delle aziende gravitanti sul tratto da Borgo Trevi a la Pigge di Trevi.(4-12681)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che la Regione Umbria sta perfezionando l'affidamento alla Soc.R. P.A. della progettazione esecutiva dell'adeguamento in variante della S.S. 3 fra Foligno e Spoleto.*

*Il progetto definitivo, sulla base del quale verrà redatto il progetto esecutivo, è già stato sottoposto a procedura V.I.A. e prevede un nuovo tracciato della Flaminia completamente in variante con caratteristiche del tipo III Norme C.N.R.; in tal modo l'attuale Flaminia rappresenterà il collegamento principale per il traffico locale tra i Comuni gravitanti sul tracciato originario; inoltre la funzionalità della viabilità secondaria ed il collegamento di quest'ultima con la viabilità principale verrà assicurata mediante svincoli e raccordi.*

*Per ciò che concerne l'incrocio di Parrano di Trevi, l'Ente medesimo riferisce che questo è stato oggetto di sistemazione come previsto in una perizia del Compartimento di Perugia; l'attuale sistemazione, concordata con il Comune di Trevi, è stata realizzata con lavori appaltati nel 1995 che hanno eliminato la possibilità di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Foligno per Parrano e dei veicoli provenienti da Parrano per Spoleto.*

*Il Compartimento della viabilità di Perugia sta concertando con il Comune di Trevi in merito ad una soluzione radicale delle problematiche connesse agli incroci a raso, ricadenti nel Comune di Trevi, che potrebbe essere rappresentata dalla realizzazione di uno svincolo a livelli sfalsati sulla « Flaminia ».*

*L'ANAS riferisce infine che, presso il Compartimento suindicato, è in corso di redazione il progetto definitivo per il riassetto del tracciato della statale in questione,*

*che viene studiato d'intesa con il Comune di Trevi, che successivamente dovrà esprimersi con delibera consiliare.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

**BERGAMO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi numerosi parlamentari sono più volte intervenuti sulla questione del piano di ristrutturazione aziendale che la Telecom Italia ha concretizzato prevedendo la mobilità di centinaia di unità lavorative verso altre città e regioni;

anche il sottoscritto, con atto n. 1-00204 dell'8 novembre 1995, nella XII legislatura è intervenuto per far rilevare che il meccanismo posto in essere penalizza fortemente numerose famiglie di dipendenti Telecom della Regione Calabria;

una mozione del consiglio regionale calabrese rileva che la Telecom Italia non ha voluto o saputo utilizzare le ingenti risorse poste a disposizione dall'Unione Europea per concretizzare sistemi tecnologicamente avanzati;

per effetto di tale incapacità o impostazione aziendale, certamente penalizzanti per la Calabria, i lavoratori calabresi non solo hanno subito la riduzione del 20 per cento, ma sono stati costretti anche a trasferimenti forzati;

è assurdo ciò che accade in Calabria in quanto, mentre la tendenza sempre più marcata dei programmi delle forze politiche di maggioranza e di opposizione verso un maggior federalismo, impongono alle regioni di potenziare le loro strutture ed adeguarle al concetto di « modernizzazione » per essere competitive a livello regionale ed internazionale, la Telecom Italia non ritiene di investire in questa regione l'avvenire strategico dell'alta tecnologia

senza la quale non può essere assicurato un salto di qualità per trovare nuove vie di sviluppo;

la regione Calabria, definita sud del sud, ultima regione d'Europa, nonostante gli sforzi per riuscire a trovare gli spazi necessari alla sua nuova politica a livello regionale, è riuscita a staccarsi dall'ultimo posto della classifica delle regioni incapaci di progettare e spendere le risorse comunitarie, non può essere penalizzata ulteriormente anche dalla Telecom Italia che opera continui tagli al personale nonostante gli utili rilevanti che incamera annualmente;

vi sia un evidente contrasto con quanto continuamente viene asserito dai rappresentanti del Governo che dichiarano continuamente che la Calabria ha bisogno di forza lavoro e occupazione e che tale concetto è stato previsto e assicurato con il famoso « patto del lavoro » del 24 settembre 1996 tra Governo, sindacato ed imprenditori che prevede che le grandi aziende come Ferrovie dello Stato, Enel, Eni, Telecom devono incrementare e non diminuire l'occupazione nelle aree più povere del sud;

la Telecom Italia si allinea con tutta evidenza alle inadempienze del Governo che, sulla « questione occupazione », finora è intervenuto esclusivamente con dichiarazioni demagogiche senza concretizzare nulla, tradendo palesemente le promesse ai suoi elettori nella campagna elettorale dello scorso anno —

quali iniziative urgenti intenda assumere in ordine al grave problema posto dal consiglio regionale calabrese e dall'interrogante. (4-08835)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.*

*Non si è mancato, tuttavia, di interessare la predetta concessionaria la quale ha significato che, a seguito della incorporazione*

*delle ex aziende confluite in Telecom Italia, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture precedenti al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.*

*Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte il 1° agosto 1995 ed il 5 dicembre 1996 con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.*

*Tale accordo, infatti, individua soluzioni innovative e flessibili, idonee a conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi produttivi, con conseguente limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale senza necessità di fare ricorso a procedure straordinarie e traumatiche.*

*Ciò premesso, per quanto concerne, in particolare, la situazione della Calabria, la predetta concessionaria ha comunicato che è prevista la realizzazione di infrastrutture di rete per l'offerta di servizi avanzati di telecomunicazioni in cinque città calabresi entro i prossimi tre anni; entro l'anno corrente saranno iniziati i lavori a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, nel 1998 a Crotona e Vibo Valentia.*

*Il citato progetto prevede, a regime, il collegamento nella regione di 135.000 unità immobiliari con una struttura di rete a larga banda (cavi in fibra ottica e coassiali) con un conseguente miglioramento della qualità del servizio telefonico e la fornitura alla clientela di nuovi servizi di telecomunicazione.*

*Per la realizzazione di tale progetto, la Telecom ha previsto di investire entro il corrente anno 35 miliardi di lire, attraverso il ricorso a prestazioni lavorative da parte di due consorzi di imprese che impegneranno manodopera locale.*

*Occorre, altresì, sottolineare che l'evoluzione tecnologica in atto ha determinato un tendenziale decremento delle attività operative da svolgere sui territori decentrati ed una progressiva accentuazione delle attività*

di governo e controllo a distanza degli impianti e della rete di telecomunicazioni.

In tale contesto, i due citati accordi sindacali hanno consentito di contenere il numero di provvedimenti di mobilità extra-regionale della Calabria, entro il limite di 40 unità.

Questo risultato è stato consentito anche grazie alla remotizzazione del traffico del servizio « 12 »; presso il centro dei servizi d'utenza di Catanzaro, infatti, sono state predisposte tre sale che gestiscono parte delle richieste provenienti da Firenze, Milano e Roma.

Tale soluzione, adottata in funzione della necessità di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali, ha consentito di impiegare presso la sede di Catanzaro 101 unità che sarebbero altrimenti risultate in esubero.

La diminuzione del personale nella Regione Calabria negli ultimi quattro anni, ha concluso la Telecom, è, pertanto, risultata complessivamente pari a 43 unità; mentre la consistenza dell'organico supera tuttora le 2.200 unità.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

BERSELLI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 610 Montanara Selice Imolese, specie nel tratto della vallata del Santerno, ha visto aumentare e vedrà aumentare notevolmente il traffico, soprattutto quello pesante dovuto ai lavori per l'alta velocità ferroviaria;

al centro della vallata del Santerno vi è il comune di Borgo Tossignano che, con i suoi abitanti, è il più grosso dei 4 comuni bolognesi della valle;

il paese è attraversato dalla sopra citata strada statale n. 610 Montanara Selice Imolese;

il paese di Borgo Tossignano si sta estendendo nella parte verso Imola con

grandi lottizzazioni nella zona denominata « Il Palazzino » ed in altre;

in queste nuove zone abitano già tante famiglie, specie di giovani coppie;

il collegamento fra queste nuove zone ed il paese (il municipio, la chiesa, le piazze, i bar ed i negozi) è assicurato dal ponte sul Santerno (strada statale n. 610 Montanara Selice Imolese): un ponte stretto difficilmente attraversabile da pedoni e ciclisti, un ponte sul quale una mamma che spinge la carrozzina con il proprio bimbo deve circolare quasi al centro della strada, con grandissimi pericoli;

ad avviso dell'interrogante è scandaloso avere realizzato nuove lottizzazioni con queste situazioni di pericolo, senza avere pensato ai collegamenti con il paese;

ad avviso dell'interrogante è scandaloso avere avviato i lavori dell'alta velocità con il conseguente aumento di traffico pesante (che genera ancora maggiore pericolo), senza aver provveduto all'adeguamento della viabilità ed in special modo senza avere risolto i problemi legati a queste strozzature —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e quali immediati provvedimenti intenda adottare per adeguare il ponte sul Santerno, in località Borgo Tossignano, al fine anche di garantire non solo la sicurezza di pedoni e ciclisti ma soprattutto quella di coloro che devono attraversare il ponte con carrozzine e, quindi, con bambini piccoli e piccolissimi. (4-10418)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade comunica che, nell'ambito delle problematiche legate alla sicurezza della viabilità del tratto montano della SS. n. 610 a seguito dell'apertura dei cantieri per l'alta velocità ferroviaria del tronco Bologna-Firenze, sta provvedendo agli ulteriori interventi urgenti.

Tali interventi aventi carattere prioritario, si aggiungono a quelli recentemente eseguiti, volti soprattutto al consolidamento statico delle numerose opere d'arte presenti.

*L'ANAS, preso atto dei disagi lamentati dagli abitanti di Borgo Tossignano relativamente ai marciapiedi stretti del ponte sul fiume Santerno, si riserva di valutare, di concerto con gli Enti locali, possibili soluzioni nell'ambito delle rispettive competenze e delle future disponibilità finanziarie.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

BERTUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*in data 4 giugno 1997 è stato approvato il piano degli interventi per il Giubileo;*

*con l'approvazione del provvedimento sono stati stanziati 3500 miliardi per le opere collegate all'evento del Giubileo del 2000;*

*sono stati, inoltre, stanziati 100 miliardi per le aree urbane periferiche in condizione di degrado;*

*l'evento del Giubileo dell'anno 2000 deve costituire un momento di elevazione dei valori cristiani;*

*l'evento porterà un flusso di pellegrini di notevole rilevanza, con gravi conseguenze per il tessuto dei trasporti urbani;*

*le aree periferiche della città di Roma possono costituire un punto di accoglienza per i pellegrini, in modo da decongestionare il traffico nel centro della città;*

*è stato più volte rilevato lo stato di degrado e di abbandono delle realtà periferiche suddette —:*

*quali siano i criteri, le modalità e i limiti di distribuzione sul territorio delle somme stanziare;*

*in che misura vengano trasferiti alle regioni ed enti locali i fondi del suddetto piano.* (4-11087)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ufficio del Programma per*

*Roma Capitale ha comunicato che la Commissione per Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 651/96, nella riunione del 4 giugno u.s., con deliberazione n. 7/97 ha apportato modifiche ed integrazioni al Piano per gli interventi per il grande Giubileo del 2000.*

*Nella delibera in parola, la Commissione, avendo ritenuto di prioritaria importanza i settori della sicurezza e della mobilità e, avendo esaminato le ulteriori richieste di finanziamento intervenute in tali settori, ha assegnato a ciascuno di essi un contributo, ex legge n. 651/1996.*

*Per quanto concerne il settore della sicurezza sono stati considerati prioritari gli interventi proposti dal Ministero dell'Interno e dal Comune di Fiumicino, per i quali sono state assegnate risorse finanziarie per complessive L. 49.230.000.000 al primo, e L. 10.000.000.000 al secondo.*

*Gli interventi proposti dal Ministero dell'Interno sono i seguenti:*

- 1) Progetto sicurezza Grandi Basiliche;*
- 2) Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino);*
- 3) Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino);*
- 4) Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino);*
- 5) Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino).*

*L'intervento proposto dal Comune di Fiumicino è il seguente:*

*Adeguamento del porto canale di Fiumicino ai fini della sicurezza dell'accesso e per lo svolgimento delle funzioni di raccordo dell'aeroporto.*

*Con particolare riguardo al settore della mobilità, la Commissione ha assegnato la somma di L. 40 miliardi alla Soc. F.S., per gli interventi relativi ai nodi di scambio, stazioni ferroviarie e « Passante dei Laghi », secondo le intese da definirsi con il Comune*

di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio.

*Nell'ambito di tale deliberazione la Commissione ha, altresì, stabilito che le somme, rivenienti da eventuali futuri definanziamenti, saranno prioritariamente destinate ai settori della mobilità — con particolare riguardo ai nodi ferroviari, alle stazioni ed al cosiddetto passante dei Laghi — della sicurezza e della protezione civile, ai settori dell'accoglienza, della ricettività e della gestione dell'evento.*

*Per quanto attiene il trasferimento dei fondi stanziati nel piano, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale precisa che il D.P.C.M. 11.12.1996 — allegato A — recante gli « Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano » ha stabilito regole puntuali sulle modalità di erogazione, ai soggetti beneficiari dell'intervento, delle risorse finanziarie assegnate dal Piano.*

*In particolare il suddetto Ufficio provvede all'erogazione del finanziamento previsto nel Piano secondo le seguenti modalità.*

*In attuazione di quanto previsto nei punti 1.9, 1.10 e 1.11 dei suddetti indirizzi, l'Ufficio provvede all'erogazione di un acconto pari al 20 per cento dell'importo dell'impegno di spesa previsto per l'intervento sulla base della certificazione dell'intervenuta consegna d'urgenza ai sensi di legge, ovvero sulla base della certificazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di appalto, che dovrà essere trasmesso ad avvenuta registrazione.*

*A seguito della certificazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento dell'importo erogato precedentemente (20 per cento), l'Ufficio medesimo provvede all'erogazione di un ulteriore 30 per cento dell'impegno di spesa assunto; le successive erogazioni, fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo impegnato, avviene con le stesse modalità sopraindicate, mentre la somma residua viene erogata dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

**BONATO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 1° agosto 1997 il Presidente del Consiglio dei ministri si accinge a siglare a Venezia il protocollo d'intesa stipulato il 30 giugno 1997 tra i ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione e il presidente della giunta regionale veneta in materia di infrastrutture;

il suddetto protocollo viola esplicitamente la legge n. 492 del 1975 che prevede il blocco della costruzione di nuove autostrade, salvo approvazione di uno strumento legislativo di deroga;

il consiglio regionale veneto ha votato a maggioranza il giorno 28 luglio 1997 una risoluzione per la realizzazione del passante di Mestre (Venezia), della Pedemontana e della cosiddetta Romea commerciale, in aperta violazione del piano regionale dei trasporti;

il Progetto preliminare per la Pedemontana recita testualmente: « Rientro del capitale e gli oneri di gestione non sono comunque coperti dal flusso dovuto dai pedaggi. Si è calcolato che circa il 50 per cento dell'investimento iniziale deve comunque provenire da finanziamenti esterni al realizzatore-gestore dell'autostrada »;

il Veneto ha vissuto negli ultimi decenni tumultuosi processi di crescita economica, che hanno profondamente inciso nel tessuto territoriale, ambientale e culturale;

il processo di sviluppo è avvenuto in assenza di linee guida funzionali ad armonizzare la collocazione degli insediamenti produttivi e residenziali in rapporto con le dotazioni infrastrutturali (stradali e ferroviarie) e con le emergenze ambientali;

l'assenza di pianificazione ha finito per stravolgere e travolgere i processi di mobilità indotti dal caos insediativo, penalizzando lo spostamento delle persone e

delle cose a cui si sono aggiunti i ritardi accumulati nella realizzazione di alcune opere viarie;

gli enti pubblici hanno rinunciato a governare una iniziativa privata incontrollata (il modello policentrico veneto) di fatto indebolendo lo stesso ruolo delle istituzioni che rischiano di trasformarsi in mero soggetto esecutore della molteplicità e contraddittorietà delle richieste;

le esigenze di mobilità delle persone e delle merci sono in costante aumento, in relazione all'accelerazione che si è verificata nelle modalità produttive (imprese a rete, decentramento degli stabilimenti, *just in time*, eccetera), nelle relazioni sociali (flessibilizzazione degli orari, grandi strutture commerciali, eccetera) e delle modificazioni degli stessi stili di vita;

coerentemente agli indirizzi unanimemente assunti a livello internazionale sia in campo scientifico che politico-amministrativo, le scelte di investimento pubblico vanno rivolte verso i sistemi ferroviari, marittimi, idroviari;

i progetti di Pedemontana e del Passante di Mestre, in particolare, risultano avere origine e destinazione in aree prevalentemente di tipo locale, generate da spostamenti a breve percorrenza e richiederebbero, pertanto, soluzioni progettuali particolari, meno rozze e sommarie di quelle autostradali proposte;

gli stessi sono comunque prematuri, poiché non suffragati da serie analisi dei bisogni e slegati da una visione complessiva della mobilità infra e interregionale;

lo stesso assessore regionale Gaetano Fontana ha ammesso che l'alternativa della superstrada « sarebbe stata certamente preferibile: libera, gratuita; di impatto ambientale minore del 13 per cento in meno delle aree occupate dall'autostrada », smentendo così la pregiudiziale autostradale sostenuta nei documenti ufficiali regionali e nel protocollo d'intesa con i Ministeri interessati;

i suddetti interventi « non sono stati recepiti nel programma triennale Anas 1997-1999 », come recita lo stesso protocollo d'intesa;

vi è una forte opposizione delle comunità locali e delle associazioni di agricoltori, sostenitori di una ragionevole proposta di sostituzione del progetto autostradale con la realizzazione di una superstrada a corsie ridotte, sostenibile sia dal punto di vista ambientale che finanziario;

in che modo il Governo possa procedere alla formalizzazione del protocollo d'intesa derogando alla legge n. 492 del 1975, il che si configura non solo come aperta violazione di legge, ma anche una sfacciata prevaricazione dei poteri e delle attribuzioni del Parlamento;

quale copertura economica abbiano i progetti in questione visto che verranno a pesare per il 50 per cento sui bilanci pubblici;

se ritengano di dover valutare soluzioni diverse e soprattutto eco-compatibili per affrontare le questioni infrastrutturali nella regione veneto. (4-12182)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che da questo Ministero, dal Ministero dei Trasporti, dall'ANAS e dalla Regione Veneto è stato sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di infrastrutture, in particolare per la realizzazione dell'Autostrada denominata Pedemontana Veneta.*

*La sottoscrizione del protocollo è stata successiva all'accordo conclusosi tra la Regione Veneto con tutte le province interessate alla nuova autostrada, approvato dal Consiglio Regionale nel mese di luglio scorso.*

*Pertanto, atteso che la realizzazione di nuove tratte autostradali è vietata dalla Legge n. 492/75, il Governo si è impegnato a predisporre apposito disegno di legge in deroga.*

*Il disegno di legge deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 5.9.1997 su proposta di questo Dicastero prevede che l'au-*

tostrada verrà affidata in concessione di costruzione e di gestione, non ad una concessionaria esistente, ma con una gara europea e senza oneri per lo Stato.

Verrà seguita, pertanto, l'ipotesi di totale autofinanziamento da parte della Società Concessionaria che si aggiudicherà la gara di appalto.

Le fasi progettuali, definitiva ed esecutiva, successive alla preliminare, saranno affidate con apposite gare a livello europeo e la relativa opera verrà finanziata, così come previsto nel protocollo d'intesa, dal Banco Ambrosiano Veneto.

La progettazione ancora in fase preliminare e perciò suscettibile di miglioramenti, terrà conto di ogni aspetto legato al fattore ambientale.

Il Sottosegretario di stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

**BUONTEMPO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il casale Boccaleone di Via Collatina Vecchia n. 127, costruzione cinquecentesca ritenuta dagli esperti di indubbio valore storico-artistico, è situato in prossimità della rampa di salita dell'autostrada Roma-L'Aquila, allo svincolo di Via Palmiro Togliatti;

l'evidente vicinanza del casale con il tratto di autostrada, crea, per gli abitanti del casale medesimo, una serie di disturbi e fastidi stante l'alto tasso d'inquinamento acustico che caratterizza la zona;

è evidente all'interrogante che detta situazione, oltre a costituire un palese pericolo per la salute umana, ha determinato e continua a determinare un vero e proprio deterioramento delle abitazioni del casale Boccaleone, che in breve tempo hanno subito dei danni notevoli proprio a causa delle vibrazioni prodotte dal traffico intenso;

peraltro, questi problemi di rumore e di deterioramento sono aumentati in seguito all'installazione di pannelli fonoisolanti sulla corsia opposta a quella relativa all'ubicazione del casale;

allorquando gli abitanti del casale hanno richiesto interventi per porre fine all'incresciosa situazione, solo dopo reiterate lettere, la società Autostrade Sara Spa nella persona dell'amministratore unico, ingegner Francesco Bruni, ha riposto che il casale Boccaleone, trovandosi in prossimità di una rampa di accesso all'autostrada, soggetta al limite di velocità ed a un traffico inferiore rispetto a quello transigente sull'autostrada, e ad una quota più bassa rispetto alla rampa stessa, è quindi scarsamente esposto al rumore del traffico;

si ritiene tale considerazione del tutto discutibile: innanzitutto la rampa di accesso di cui parla la « Sara » è in salita e pertanto le auto e i camion, in quel tratto, sforzano di più il motore, determinando maggior rumore, inoltre non si può prescindere dal fatto che l'autostrada si trova a soli venti metri circa dalla rampa medesima e pertanto la vicinanza ad una zona ad alta densità di traffico è indiscutibile;

giòva altresì precisare che il diniego di installazione dei pannelli non è stato dato in seguito ad opportune verifiche: mai nessun tecnico della « Sara » è intervenuto per fare i necessari rilievi, al fine di determinare gli effettivi valori di immissioni sonore;

nella corsia opposta, allo svincolo con via dei Fiorentini, si presenta analoga situazione e che pur essendo zona priva di civili abitazioni, è stata ritenuta idonea per l'installazione delle barriere antirumore;

a tutt'oggi sono rimaste senza riscontro le più volte reiterate richieste d'intervento, nonché di risarcimento per i danni subiti, avanzate dagli abitanti del casale alla « Sara spa » —

se non si ritenga opportuno intervenire con sollecitudine per tutelare la salute dei cittadini residenti;

se non si ritenga opportuno intervenire affinché si provveda con la massima urgenza all'installazione dei pannelli fonoisolanti a copertura della zona denominata casale Boccaleone;

se s'intenda accertare le eventuali responsabilità in capo alla « Sara spa » per i danni provocati dalle vibrazioni del traffico alle civili abitazioni. (4-11144)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato quanto segue.*

*Il 1° marzo 1991 veniva emanato un D.P.C.M. in materia di inquinamento acustico che proponeva di stabilire misure immediate di protezione ambientale in attesa dell'approvazione di una legge quadro definitiva, la quale veniva poi varata nel 1995 (L. 447/95).*

*La legge quadro definisce, oltre agli aspetti tecnici e giuridici, anche le responsabilità e i compiti dei soggetti interessati, individuando inoltre le possibili fonti di finanziamento; tuttavia viene previsto che le Amministrazioni Statali e gli Enti locali svolgano una serie di adempimenti per l'applicazione della legge stessa, tra cui la determinazione dei valori-limite di livello sonoro di riferimento.*

*In particolare, l'articolo 11 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore, siano emanati per ogni tipo di sorgente sonora i rispettivi Regolamenti di esecuzione, tra cui quello specifico per il settore stradale nel quale verranno precisati gli aspetti tecnici di attuazione della legge stessa e i criteri di priorità degli interventi.*

*L'entrata in vigore di detta legge sull'inquinamento acustico e dei relativi Regolamenti di esecuzione, permetterà di individuare gli strumenti nominativi e finanziari per poter intervenire dove i livelli di inquinamento siano superiori e quelli ammessi.*

*Pertanto, soltanto dopo che saranno stati espletati gli adempimenti in parola, sarà possibile avviare, in base alle priorità individuate, la bonifica acustica del tratto della A24.*

*Infine l'ANAS riferisce che, i danni al casale cinquecentesco citati nell'atto ispet-*

*tivo sono stati già oggetto di attenti esami da parte dell'Ufficio tecnico della concessionaria Società SARA e sono risultati non causati dal traffico autostradale.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

**BUTTI e FOTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*sul tratto autostradale A 9 tra l'uscita di Fono Mornasco e la barriera di Grandate esistono, da parecchio tempo, alcuni cartelli indicatori di velocità che limitano la stessa addirittura a 60 km/h;*

*in passato parte di quel tratto autostradale era interessato da lunghe code di Tir, che imponevano prudenza e moderazione della velocità a tutti gli automobilisti/motociclisti in transito verso Como e per tale motivo erano stati installati i predetti cartelli indicatori;*

*la polizia stradale, fortunatamente con moderata frequenza, sistema, in prossimità di quel tratto autostradale, l'apparecchiatura di rivelazione della velocità, cogliendo in fallo la quasi totalità degli automobilisti in transito;*

*in numerosissimi casi la velocità rilevata è tale da consentire agli agenti il ritiro della patente del malcapitato automobilista reo di condurre il veicolo ad una velocità di poco superiore ai 100 Km/h;*

*i cartelli limitatori della velocità a 60 Km/h, 80 Km/h e 100 Km/h posti in quel tratto autostradale non hanno più alcun significato in quanto il fenomeno delle code dei Tir non si ripete da parecchi mesi grazie alla soluzione del problema doganale e che risultano essere paradossalmente pericolosi per l'incolumità degli automobilisti costretti a ridurre fino a 60 Km/h la propria velocità di marcia in autostrada !;*

*le sanzioni comminate sono pesanti ed insopportabili per i lavoratori che transitano sulla A 9 ai quali spesso viene anche ritirata la patente con grave danno personale a causa dei predetti anacronistici e pericolosi cartelli;*

per la rilevazione della velocità, il fermo dell'auto, eccetera, vengono impiegati numerosi agenti che potrebbero essere destinati su tratti stradali ben più pericolosi —:

quali motivi inducono l'ente proprietario della strada a mantenere in essere le incredibili limitazioni di velocità;

se non sia il caso d'intervenire prontamente per il ripristino della normale segnaletica e la rimozione della segnaletica attuale installata all'epoca dell'emergenza Tir;

se non sia invece opportuno migliorare la segnaletica stradale in quel tratto della stessa autostrada che da Grandate porta al valico di Ponte Chiasso; tratto notoriamente pericoloso per la presenza di curve, gallerie ed uscite alquanto improvvise e che è spesso teatro di paurosi incidenti;

se non sia il caso di impegnare la Polstrada su quest'ultimo con una attività di prevenzione ed educazione stradale più che di repressione fine a se stessa;

se non risultino in qualche misura illegittime le contravvenzioni elevate a causa della presenza di cartelli indicatori obsoleti, anacronistici e per certi versi pericolosi. (4-09442)

**RISPOSTA.** — *In risposta all'interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale Strade, ha fatto presente che il tratto della A9, Lainate — Chiasso compreso tra l'uscita di Fino Morasco e la barriera di Como Grandate, è stato in passato frequentemente interessato dall'accodamento di automezzi diretti alla dogana di Chiasso che, per problemi tecnici della dogana stessa, venivano accodati in attesa sul tratto autostradale a monte della barriera.*

*Sul lato destro della carreggiata finiva col crearsi un elevato numero di automezzi accodati, che imponeva il transito degli autoveicoli in « corsia unica »; questi erano, pertanto, costretti a procedere con cautela. Ne conseguiva la necessaria apposizione di limiti di velocità, a salvaguardia di una*

*possibile e ricorrente situazione di degrado della funzionalità del tratto in questione.*

*Attualmente, a seguito di provvedimenti adottati dalla Società concessionaria, il fenomeno sopra citato si verifica con minore frequenza. Ciò ha fatto riesaminare la problematica connessa alla riduzione della velocità nel tratto in questione, tanto da indurre la concessionaria stessa, in accordo con la Polizia Stradale, a studiare una nuova segnaletica di limite di velocità. Questa segnaletica, tuttora in corso di realizzazione, è del tipo mobile « a scomparsa » e se ne prevede l'uso soltanto in presenza di accodamenti. Pertanto terminati questi, la segnaletica medesima viene rimossa, il tutto in sintonia con la presenza di limiti di velocità che, comunque, debbono essere presenti in avvicinamento alle barriere autostradali.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

**CALDEROLI.** — *Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Genio civile da anni ha stipulato una convenzione con alcuni imprenditori privati per lo sfruttamento, ad uso idroelettrico, del corso d'acqua del fiume Serio, nella valle Seriana in provincia di Bergamo;

la comunità montana media valle Seriana, in data 18 marzo 1996, ha predisposto in collaborazione con il Genio civile (Servizio provinciale di Bergamo) e la provincia di Bergamo (Servizio acque) uno studio « captazione per uso idroelettrico ed irriguo - indagine conoscitiva 1° fase »;

dai risultati della relazione si evince che vi sono 19 opere di captazione sul territorio della comunità montana della valle Seriana, 16 lungo il Serio e 3 lungo il torrente Vertova;

mentre quattordici captazioni per uso idroelettrico restituiscono l'acqua prelevata, in tre dei quattro casi di prelievo per

uso irriguo l'acqua non viene restituita essendo destinata ai campi;

il primo dato di rilievo evidenziato dalla relazione è che parecchie ditte prelevano più di quanto concesso. Tale prelievo in eccesso rispetto al massimo autorizzato varia in percentuale, dallo 0,19 per cento al 41,18 per cento mentre, rispetto al medio autorizzato, va dal 12,17 al 143,68 per cento;

nessun titolare della concessione ha installato gli impianti di misurazione di portata del flusso previsti dal capitolato riportato nel contratto dal Genio civile;

non esiste in nessun caso la prevista « scala di rimonta » per la itio-fauna;

l'USSL 10 - Albino in data 13 giugno 1996, a seguito del monitoraggio qualitativo delle acque del fiume Serio, ha rilevato negli aspetti qualitativi dell'acqua la presenza di salmonelle in tutti i punti di prelievo per gran parte dell'anno, definendo il fiume Serio ambiente molto inquinato —:

se gli organi competenti non intendano assumere le necessarie iniziative perché siano perseguiti i responsabili di tali atti e le autorità competenti incaricate a suo tempo, per il degrado ambientale e per gli ingenti danni arrecati alla fauna della fiume Serio;

se risulti che, a seguito dell'articolo apparso sul quotidiano locale, la procura della Repubblica abbia intrapreso indagini atte ad accertare le responsabilità emergenti dalla problematica esposta in premessa e se infine sia intervenuta per fermare questa situazione;

quali provvedimenti si intendano adottare per risolvere la situazione qualitativa e quantitativa emersa dall'analisi, considerando che la problematica di tipo ambientale si sta trasformando in rischio igienico-sanitario. (4-01441)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base delle precisazioni fornite dalla competente Direzione Ge-*

*nerale delle Opere Pubbliche e della Protezione Civile della Giunta regionale Lombardia, si fa presente quanto segue in ordine al prelievo ad uso idroelettrico di acqua dal fiume Serio in valle Seriana, al controllo dei prelievi ed alle iniziative atte a penalizzare i responsabili dell'inquinamento e del degrado ambientale ai fini di una soluzione quali-quantitativa della situazione.*

*Sin dal 1993 sia da parte degli Enti preposti per legge al controllo delle acque, sia da parte delle amministrazioni territorialmente competenti si è verificata la necessità di approfondire il problema riguardante l'utilizzo delle acque sul fiume Serio ed altri.*

*A seguito di alcuni incontri tenutisi nei primi mesi del 1995, sia presso l'Ufficio del Genio Civile di Bergamo che presso la Provincia della stessa città, si è reso necessario costituire un gruppo di studio per verificare le risultanze del lavoro svolto precedentemente.*

*In data 30.01.1996 si è riunito detto gruppo di lavoro per una successiva verifica di quanto compiuto nell'anno 1995.*

*In data 15.04.1996 nella sede del Servizio provinciale del Genio Civile di Bergamo è stata effettuata la convocazione di varie Ditte da parte del Dirigente del Genio civile con oggetto « Gruppo di Lavoro fiume Serio: Indagine conoscitiva — Derivazione acqua ».*

*In data 27.05.1996 nella medesima sede, a seguito delle convocazioni del Genio Civile nn. 4468, 4469, 4470, 4471, 4472 e 4473, ognuna relativa alle varie ditte interessate dal dibattito del Gruppo di Lavoro Fiume Serio, sono emerse le necessità di assolvere alle determinazioni all'uopo sottoscritte.*

*In seguito a questa indagine conoscitiva è stata stilata una dettagliata relazione sulla quantità d'acqua prelevata, dalla quale è emerso un diffuso eccesso di emungimento.*

*Nelle riunioni del gruppo di lavoro è stata determinata l'opportunità di effettuare nuovamente le misurazioni in presenza delle Ditte interessate al fine di prendere atto di eventuali controdeduzioni.*

*Tali sopralluoghi hanno riconfermato in linea di massima i dati già acquisiti. Il gruppo di lavoro sulla base di tali risultanze, contestualmente, è giunto alla deter-*

minazione (come primo immediato intervento di salvaguardia) di obbligare alla installazione dei misuratori di portata; al rilascio di una quantità di acqua idonea al deflusso minimo vitale; all'esecuzione di verifiche in contraddittorio con le Ditte atte a constatare il rispetto di tutti gli obblighi previsti nel disciplinare di concessione all'adeguamento degli impianti di derivazione secondo le modalità del decreto di concessione; alla trasmissione mensile di tutti i dati di prelievo.

Sono allo studio ulteriori sistemi di salvaguardia fluviale che medino le esigenze produttive riducendo contemporaneamente le quantità di prelievo nei periodi di maggiore siccità.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mattioli.

CARDIELLO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

circa quattrocentocinquanta cittadini hanno inviato una petizione al prefetto di Salerno per evidenziare la pericolosità della strada provinciale n. 13, che attraversa i comuni di Capaccio (Salerno) e Stio (Salerno);

la raccolta di firme è atto successivo a due esposti presentati alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania ed a missive inviate alla provincia di Salerno ed alla Presidenza della Repubblica;

in particolare, si segnala alle autorità competenti lo stato di degrado in cui versa il fondo stradale;

sulla strada provinciale n. 13 le opere di protezione risultano essere fatiscenti anche nei punti più pericolosi, dove le curve si aprono su dirupi profondi centinaia di metri;

sull'arteria si registra l'assoluta mancanza di cunette e della relativa manutenzione ordinaria;

la via attraversa il parco nazionale del Cilento, una delle riserve naturali più belle del Vallo di Diano;

le condizioni della strada potrebbero frenare il flusso turistico, arrecando danni economici anche ai comuni della zona —

quali utili interventi intenda adottare per rimuovere ogni causa di pericolo dalla strada provinciale n. 13. (4-10720)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione indicata in oggetto l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale ha comunicato che ai sensi dell'articolo 14 del D.Leg.vo 30.4.1992. n. 285 (Nuovo Codice della Strada) spetta agli Enti proprietari della strada allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica la gestione e la pulizia delle strade, nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle stesse e delle relative pertinenze.

Pertanto, per ciò che attiene alla S.P. n. 13, la provincia di Salerno, quale ente proprietario, è tenuta ad intervenire adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza stessa.

L'Ispettorato ha comunque invitato la Provincia in questione a rispettare quanto previsto dal suddetto articolo 14, richiamando anche le eventuali responsabilità civili e penali che potrebbero veder coinvolto l'Ente proprietario in caso di incidenti, per non aver adempiuto gli obblighi di legge.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

CARDIELLO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

un consigliere comunale di Campagna (Salerno) ha inviato una lettera al provveditorato delle opere pubbliche di Napoli ed alla Soprintendenza ai beni artistici di Salerno, per chiedere chiarimenti agli enti in merito alla ristrutturazione della scalinata antistante alla Cattedrale, ubicata nel centro della cittadina;

nella missiva si esprimeva stupore e costernazione per il modo in cui erano stati eseguiti i lavori di rifacimento del

Duomo, da secoli monumento che ha rappresentato motivo di vanto per Campagna;

la scalinata di accesso ai portoni dell'edificio offriva originariamente uno scenario architettonico di pregevole fattura;

i recenti interventi, a detta del consigliere comunale, hanno privato l'antica struttura delle pietre di cui era costituita;

un simile atto offende la cultura, la storia e le tradizioni di un intero popolo —;

se i lavori siano stati eseguiti in modo regolare;

se sia stata deturpata l'originaria struttura del complesso in premessa;

se gli enti competenti abbiano controllato il regolare svolgimento dell'opera di ristrutturazione. (4-12178)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli ha precisato che la ristrutturazione della scalinata antistante la Cattedrale di Campagna ha rispettato la originaria conformazione dell'opera, che è stata ricostruita quale era, in tre parti separate a grandi blocchi come appare nelle fotografie dell'epoca.*

*È risultato che la scalinata demolita era un manufatto degli anni 60' in calcestruzzo senza alcuna traccia di pietre, antiche e non.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

**CARDIELLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-08526, del 19 marzo 1997, l'interrogante chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri quali interventi intendesse adottare per agevolare la circolazione stradale sulla strada statale n. 18 « Tirrenia inferiore » all'altezza della popolosa frazione di Santa Cecilia, in comune di Eboli;

con nota del 23 giugno 1997, l'ufficio interrogazioni del ministero dei lavori pubblici, comunicava che al fine di agevolare la circolazione stradale in corrispondenza del bivio di Santa Cecilia, il compartimento Anas di Napoli essendo a conoscenza delle problematiche inerenti all'intenso volume di traffico aveva predisposto un progetto di sistemazione dell'incrocio in rotatoria, specificando che la perizia ai suddetti lavori sarebbe stata esaminata nel corso della prossima seduta dalla competente commissione tecnica amministrativa compartimentale;

nel consiglio comunale tenutosi ad Eboli, il 28 giugno 1997, la giunta municipale dava notizia della bocciatura da parte della commissione competente, del piano stilato dall'Anas;

la notizia ha provocato la reazione dei residenti di Santa Cecilia, i quali si sono riuniti in assemblea permanente per discutere del problema —;

quali siano i motivi per i quali il progetto redatto dal compartimento Anas di Napoli sia stato respinto dalla commissione tecnica amministrativa compartimentale;

in che modo il Governo intenda intervenire per trovare soluzioni idonee a garantire la sicurezza stradale sul tratto della strada statale n. 18 « Tirrenia inferiore » all'altezza della popolosa contrada di Santa Cecilia. (4-12179)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che il Compartimento ANAS di Napoli, al fine di risolvere il problema della sistemazione dell'incrocio di S. Cecilia (in Comune di Eboli), lungo la S.S. n. 18 « Tirrenia Inferiore », ha redatto un progetto che prevedeva delle deroghe a taluni vincoli fissati dalla normativa tecnica in materia.*

*Tale deroga era dettata dalle note carenze di spazi disponibili nell'area limitrofa al suddetto incrocio: infatti nel progetto non erano previste le distanze minime per le zone di scambio che la norma fissa in ml.*

40, mentre nel caso in questione, risultano soltanto ml. 15; inoltre anche il raggio minimo della rotatoria risultava di circa ml. 15 contro i ml. 30 fissati dalla norma.

L'ANAS riferisce inoltre che l'impossibilità di avere attorno alla circonferenza anche la doppia corsia, ha rappresentato ulteriore motivo di diniego dell'approvazione da parte della Commissione consultiva compartimentale che ha intravisto, nelle ridotte dimensioni del progetto, un pericolo per la sicurezza e la circolazione stradale.

Al fine di concertare una soluzione alternativa a quella non approvata dalla predetta Commissione, l'Amministrazione Comunale di Eboli, in data 3 settembre u.s., ha promosso una riunione presso la Prefettura di Salerno con i tecnici del Compartimento di Napoli.

In detta riunione si è deciso che, nell'attesa di soluzioni migliori, il Comune di Eboli provvederà ad installare un semaforo all'incrocio in questione, mentre l'Ente Nazionale delle Strade provvederà alla posa in opera di bande acustiche opportunamente dislocate in prossimità dello stesso incrocio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

CARUSO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con circolare n. 35 del 7 novembre 1995, l'ente Poste italiane stabiliva i criteri di accesso all'area quadri di secondo livello, come definiti nell'accordo stipulato tra l'Ente stesso e le organizzazioni sindacali di categoria il 26 ottobre 1995, applicativo del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

nel suddetto accordo, l'undici per cento dei posti disponibili nell'area quadri di secondo livello è riservato ai laureati presenti in azienda, a qualsiasi ex categoria o area di inquadramento appartengano, previo accertamento professionale —:

se non intenda intervenire presso l'ente Poste che, come criterio di profes-

sionalità, ha individuato l'età anagrafica, escludendo coloro che erano nati prima del 1955, creando così una palese discriminazione tra dipendenti non giustificata da nessun criterio oggettivo, tant'è che il pretore del lavoro di Palermo, Marina Petruzzella, ha deciso di bloccare i provvedimenti già adottati in quanto sarebbero stati « arbitrari » e non improntati a principi di « trasparenza e correttezza ».

(4-08105)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ex Amministrazione p.t. in ente pubblico economico avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487) « il personale del Ministero delle poste resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato » (articolo 6, comma 2).

Per effetto di tale disposizione, e per la mutata natura giuridica del datore di lavoro, tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale dipendente, comprese le procedure legate alla progressione della carriera, sono attualmente regolamentati non più da norme di carattere pubblicistico ma da atti interni, alla stregua di qualunque altra azienda, e quindi connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.

Pertanto, ha precisato il citato ente, per la selezione del personale da promuovere all'area quadri è stata usata una procedura atta ad individuare capacità, potenzialità, attitudini e livello culturale del personale interessato all'avanzamento di carriera.

Tale procedura è stata attuata secondo quanto stabilito dalla circolare n. 35 del 7 novembre 1995, attuativa dell'accordo intervenuto tra il medesimo ente e le organizzazioni sindacali il 26 ottobre 1995.

Lo spirito dell'accordo mirava in parte a sanare la posizione degli appartenenti all'area operativa che avessero svolto negli anni precedenti funzioni riferibili all'area quadri di 2° livello (a questa tipologia è stato riservato il 71 per cento dei posti) ed in parte ad individuare i dipendenti più qualificati

dal punto di vista professionale, per l'accesso alla medesima area (ad essi è stato riservato il 18 per cento dei posti).

I criteri di preselezione sono stati individuati nella durata delle funzioni superiori svolte per i primi e nel possesso di requisiti professionali apprezzabili per i secondi.

Per quanto riguarda la percentuale dei posti riservati al personale dell'ente in possesso del diploma di laurea (11 per cento), le operazioni di selezione sono state demandate ad un apposito gruppo di lavoro centrale sulla base di criteri improntati alla massima obiettività, tenendo conto sia delle professionalità offerte dai diversi tipi di laurea in relazione alle esigenze aziendali, che delle capacità e competenze possedute dagli interessati.

Pertanto — ha precisato l'ente — sono stati privilegiati, tra il personale laureato, coloro che sono risultati in possesso di diplomi di laurea attinenti alle funzioni ed alle attività svolte dall'ente stesso e conseguiti con votazioni elevate; le preferenze hanno considerato anche l'età anagrafica degli aspiranti in modo tale da garantire la formazione di una classe dirigente che fosse in grado, nei prossimi anni, di gestire in modo innovativo il processo di trasformazione e di rilancio dell'attività propria dell'ente.

In tale ottica, sono stati esclusi i nati prima del 1° gennaio 1955 e coloro che si sono laureati dopo il 20 giugno 1995, data a cui è stata riferita la disponibilità dei posti.

In merito ai dipendenti laureati che non sono stati convocati per gli accertamenti professionali presso le sedi EPI della Sicilia e che hanno fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria, il ripetuto ente ha significato che il riesame della posizione degli interessati — i quali hanno ottenuto l'accoglimento in primo grado del proprio ricorso — potrà avvenire solo dopo la pronuncia della Magistratura sull'appello proposto dall'ente stesso.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

CAVERI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

ormai da alcuni anni, lungo la strada statale n. 26, tra Aosta e Courmayeur, giacciono inutilizzati due grandi pannelli segnalatori di tipo elettronico, che dovevano essere adoperati per dare notizie agli automobilisti —:

in che anno siano stati acquistati i pannelli e quale sia stato il loro costo;

se siano mai stati utilizzati i citati pannelli e per quale ragione non lo siano stati negli ultimi anni;

se non ritenga di adoperarli in considerazione delle necessità di comunicazione con i numerosi utenti di una importante strada internazionale. (4-10522)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione indicata in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade ha fatto presente che i pannelli segnalatori di tipo elettronico cui viene fatto riferimento sono stati previsti, finanziati e realizzati in tempi successivi tra il 1987 e il 1988, per un importo complessivo di Lire. 1.112.000.000.

Il Compartimento ANAS di Aosta, a seguito di problemi manutentori verificatisi e al fine di ripristinare il servizio di informazione interrotto e conseguire l'adeguamento alle più recenti tecnologie dell'impianto in questione, ha deciso, mantenendo la struttura portante esistente e la cabina di servizio con il relativo impianto di condizionamento, la sostituzione del pannello in località Sarre sulla statale n. 26 con materiale tecnologicamente più valido. In caso di esito positivo, il Compartimento procederà successivamente, con gli opportuni adeguamenti, anche alla sostituzione del secondo cartello in località Pré St. Didier.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

CENNAMO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

i lavori per la realizzazione della stazione dei carabinieri di Cercola (Na) fu-

rono affidati dal ministero dei lavori pubblici, direzione generale dell'edilizia statale, e dalle Ferrovie dello Stato, in concessione della Edilpro spa del gruppo Iri-Italstat;

la convenzione tra il ministero dei lavori pubblici e la Edilpro spa fu stipulata il 24 aprile 1986 (n. 1463) ed approvata con decreto ministeriale del 19 maggio 1986, n. 1415;

l'esecuzione dei lavori fu affidata alla impresa Figera srl;

ad oggi risultano realizzate le strutture in cemento armato, piano terra, primo piano, tompagnature e solaio di copertura;

i lavori di cui trattasi sono fermi al lontano maggio 1993;

restano ad oggi validissime le ragioni che dettarono l'esigenza di procedere alla realizzazione dell'opera in oggetto sia per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini a fronte di una recrudescenza dei fenomeni criminali nell'area vesuviana che per garantire una migliore qualità di servizi ed una dignitosa sistemazione al personale impegnato nell'espletamento dei servizi di istituto, visto che l'attuale stazione dei carabinieri è ubicata in locali di civile abitazione presi in affitto —:

quali iniziative siano state intraprese per rimuovere gli ostacoli che finora hanno impedito la prosecuzione ed il completamento dell'opera in oggetto. (4-05251)

**RISPOSTA.** — *In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali di questo Ministero ha riferito che i lavori per la costruzione della Caserma dei Carabinieri nel Comune di Cercola (NA) sono stati appaltati dall'impresa FIGERA e consegnati alla stessa in data 12.3.1992.*

*A seguito di ritardati pagamenti all'impresa esecutrice, (perenzione amministrativa dei fondi in questione e conseguente reiscrizione degli stessi) e della necessità di redigere una perizia di variante da parte della Servizi Tecnici S.p.a., — Concessionaria dei lavori in parola a seguito di con-*

*venzione n. 1463/86 e successivi atti aggiuntivi — nel maggio 1993 i lavori sono stati sospesi.*

*Nell'aprile 1994 l'impresa FIGERA, dopo aver avanzato domanda di arbitrato, ha rifiutato di sottoscrivere lo schema dell'atto di sottomissione della perizia in questione considerando il contratto risolto.*

*Nel novembre 1994 è stato firmato l'atto di risoluzione consensuale tra la Concessionaria e l'impresa costruttrice.*

*Con decreto ministeriale n.800 del 14.5.1996 — registrato alla Corte dei Conti il 18.7.1996 — è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di Cercola e recentemente sono stati messi a punto i criteri per il riappalto dei lavori di che trattasi.*

*La Direzione Generale suindicata riferisce, altresì, che la Concessionaria sta apportando agli elaborati progettuali le modifiche richieste dalle recenti normative operanti e, tra breve, sarà riconsegnata alla medesima Direzione la nuova documentazione, che una volta approvata, consentirà di dare avvio alle procedure per il riappalto dei lavori in questione.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

**CENTO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

*per collegare la città di Viterbo con Roma esistono due vie di Comunicazione, la via Cassia, che, in alcuni punti, presenta effettivi problemi di viabilità, e la superstrada Viterbo-Orte, che si innesta nel tratto Orte-Roma dell'autostrada del sole;*

*il progetto dell'Anas per la costruzione della cosiddetta superstrada Cassia prevede che la nuova strada si « adagerà » sopra la via esistente, in parte si allontanerà nella campagna per poi tornare ad intersecarla in alcuni casi, con piloni di trentotto metri;*

*se il progetto sarà attivato, verrà distrutto un tratto stradale di rilevante pregio storico, e artistico;*

se siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

quali iniziative intendano assumere, ognuno per le proprie competenze e nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, affinché questa antica strada romana venga preservata dallo scempio che l'Anas ha in progetto per la costruzione della superstrada. (4-10213)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha fatto presente di aver iniziato, anche su sollecitazione degli Enti locali, la progettazione per l'adeguamento della Statale n. 2 Cassia, tra Monterosi e Viterbo, da realizzare con programmi poliennali.*

*L'Ente precisa inoltre che tra le prime operazioni di approccio al progetto, le Soprintendenze competenti hanno definito, con saggi e studi, le soluzioni inerenti ai rilievi archeologici sull'area interessata.*

*Anche per quanto concerne l'aspetto architettonico e la sua incidenza sulle zone interessate delle opere che si andranno ad edificare sono in corso studi di progettazione specifica da sottoporre alla Commissione V.I.A.*

*Tutto ciò rientra nella politica ambientale dell'Ente, che intende attuare le indispensabili opere di adeguamento della viabilità, nel rispetto dei valori paesaggistici e storico archeologici ambientali favorendo un naturale sviluppo socio-economico delle Comunità ed assicurando il miglioramento dei livelli di sicurezza a tutela degli utenti.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

**CENTO.** — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 agosto 1997 l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, nella persona del direttore generale dottor Proietti, dopo contatti intercorsi con i cittadini residenti nel comune di Campagnano, località Stracciacappa, che prote-

stavano per l'inizio dei lavori dell'elettrodotto, emanava il decreto di sospensione dei lavori perché privi della necessaria autorizzazione ex articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 e comunque modificativi ed alterativi delle caratteristiche della località stessa, sottoposta a vincolo paesaggistico;

detto decreto era notificato al prefetto di Roma, affinché potesse provvedere alla notifica del documento all'Enel;

lo stesso, poi, veniva notificato al comune di Campagnano affinché potesse adottare provvedimenti previsti dalla normativa vigente e idonei a garantire la salvaguardia dei luoghi;

in questi giorni alcuni cittadini hanno constatato che gli addetti ai lavori violano il decreto di sospensione, effettuando lavori nella linea di elettrodotto interessata dal provvedimento —:

se siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

quali iniziative intendano assumere, ciascuno per le proprie competenze, affinché sia salvaguardata e tutelata la località in oggetto. (4-13164)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che, a seguito di una denuncia esposto del Comitato di Monte Casale e dei successivi chiarimenti dell'ENEL, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero invitava la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio ad effettuare un sopralluogo per verificare la segnalata ripresa dei lavori.*

*In data 29 ottobre 1997 la predetta Soprintendenza comunicava che il giorno precedente era stato effettuato il sopralluogo al fine di accertare la ripresa dei lavori in violazione del decreto ministeriale 12 agosto 1997 con il quale gli stessi erano stati sospesi e che dall'esame dei luoghi non era stata rilevata la presenza di cantieri e/o lavori in corso né era stata riscontrata la realizzazione di opere successive alla suddetta sospensione.*

Premesso quanto sopra, in merito alle ulteriori iniziative assunte, si fa presente quanto segue.

Contestualmente alla sospensione dei lavori del 12 agosto 1997 si invitava l'ENEL ad assumere diretti contatti con la Soprintendenza al fine di individuare un tracciato alternativo per l'elettrodotto.

Con nota n. 1951 del 18 settembre 1997, inviata all'Ufficio centrale e alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, l'ENEL esponeva le ragioni per le quali a suo avviso si rendeva necessaria la revoca della sospensione dei lavori disposta dal Ministero ed assumeva l'impegno ad adottare misure di mitigazione della parte dell'elettrodotto già realizzato e, nel contempo, a studiare un tracciato alternativo nell'ambito dell'alveo del lago di Stracciaccappa, da sottoporre alla prevista autorizzazione.

Con nota n. 21238 del 2 ottobre 1997 la Soprintendenza, esaminata la proposta progettuale di variante, consistente in una corografia — planimetria, presentata dall'ENEL conformemente agli impegni assunti in data 18 settembre, che prevede un nuovo tracciato dell'elettrodotto situato al di fuori della perimetrazione del vincolo ambientale del 14 gennaio 1997, ha espresso parere favorevole alla richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dei lavori ed al completamento dell'attuale elettrodotto per permettere l'attivazione della nuova cabina primaria di Settevene, a condizione che il tracciato alternativo proposto venga realizzato entro un anno e venga ripristinato lo stato dei luoghi lungo l'attuale tracciato realizzato; veniva suggerito inoltre la predisposizione da parte dell'ENEL di un « atto d'obbligo » di recepimento delle suddette indicazioni.

A seguito di quanto richiesto dalla Soprintendenza, l'ENEL ha presentato all'Ufficio centrale l'« atto d'obbligo » 8 ottobre 1997 con il quale ha confermato gli impegni assunti in data 18 settembre 1997 e, in considerazione della necessità e dell'urgenza di garantire comunque il servizio pubblico, ha chiesto l'autorizzazione a completare l'elettrodotto attualmente sospeso. In particolare in tale « atto d'obbligo » l'ENEL si è

impegnato a progettare la variante in linea aerea, in sostituzione del tratto realizzato in località Stracciaccappa, a richiedere le necessarie autorizzazioni e realizzare i relativi lavori entro un anno dal rilascio del decreto autorizzativo alla costruzione, a demolire, una volta realizzata la variante, la tratta effettuata in — via provvisoria e a ripristinare adeguatamente lo stato dei luoghi.

Alla luce di quanto sopra e considerato quindi che il suddetto « atto d'obbligo » contiene elementi di garanzia sufficienti alla tutela ambientale dei luoghi interessati dalle opere, con decreto 31 ottobre 1997 il Direttore Generale dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha revocato la sospensione dei lavori relativi alla realizzazione dell'elettrodotto in questione. Veniva altresì espresso parere favorevole al completamento in via provvisoria del tratto di elettrodotto che attraversa la località Stracciaccappa, per consentire l'attivazione della nuova cabina primaria di Settevene, e si subordinava la realizzazione dell'elettrodotto definitivo, il cui progetto dovrà essere rielaborato a cura dell'ENEL conformemente alla proposta progettuale esaminata con parere favorevole dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, alle condizioni che venga realizzato entro un anno dal rilascio delle autorizzazioni e si preveda il ripristino integrale dello stato dei luoghi interessati provvisoriamente dall'attuale elettrodotto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

CHIAPPORI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la Liguria di ponente, più precisamente la provincia di Imperia, vive quasi esclusivamente di turismo;

il quarantotto per cento delle aziende sono a carattere familiare o comunque di tipo privato;

la provincia ha contribuito e contribuisce enormemente allo sviluppo economico dello Stato;

il ponente ligure, che sempre più assomiglia ad una provincia del nord Africa, soffre da anni di una grave crisi legata alle infrastrutture: ferrovia del 1900 a binario unico; la rete stradale fra entroterra-mare/ regione-regione è del periodo della Repubblica di Genova; l'approvvigionamento idrico è insufficiente, basti pensare alla grave crisi di siccità che c'è stata nel 1990;

alcune grandi opere programmate per lo sviluppo turistico sono state sospese o rese inattive. Per esempio:

1. per la strada statale n. 28 (Imperia-Ceva) sono stati fermati i lavori per la mancanza di finanziamenti. Questa opera iniziata nel 1970 a tutt'oggi (dopo circa trenta anni) rischia di essere una delle innumerevoli « cattedrali nel deserto ». Il « foro pilota » della galleria Pieve di Teco-Ormea (sulla strada statale n. 28) è quasi inutilizzabile e sull'orlo del crollo. All'interno di detta galleria è stata trovata una enorme fonte d'acqua;

2. il *by-pass* Pieve di Teco-Imperia, costruito per l'emergenza siccità dell'anno 1990 (costo di circa sette/otto miliardi) è chiuso e non si sa se sia ancora utilizzabile;

tale situazione sta provocando forti e gravi svantaggi che penalizzano ulteriormente la « Riviera dei Fiori », riconosciuta in campo non solo europeo ma anche internazionale —:

se intenda provvedere a convocare gli enti preposti, quali l'Anas, per programmare un piano di rifinanziamento per il totale completamento della strada statale n. 28 (esiste già un progetto esecutivo) per evitare di gettare al vento soldi e trenta anni di speranze;

se intenda istituire un'apposita commissione che verifichi se esistano le condizioni per utilizzare l'enormità d'acqua trovata nella galleria Pieve di Teco-Ormea riattivando così il *by-pass* (Pieve di Teco-Imperia), che dista circa tre/quattro chilometri, in quanto ritengo che con un « modesto » intervento economico si possa utilizzare in tempi brevi questa risorsa

naturale che tanto serve alla nostra gente e che attualmente è dispersa. (4-09337)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che il problema della sistemazione ed ammodernamento in variante della Strada Statale n. 28 è stato affrontato già alla fine degli anni ottanta portando alla redazione di un progetto suddiviso in 8 lotti, con tracciato notevolmente discostato rispetto all'attuale statale.*

*Tale progetto, redatto secondo criteri anteriori alla attuale legge quadro n. 216/95, non prevede che tutti i lotti siano funzionali, come invece prescritto dalla succitata normativa.*

*Il primo lotto è già stato realizzato; per il secondo lotto, l'Ente suindicato sta esaminando la possibilità di variare l'incarico ai vincitori della gara per la progettazione esecutiva, al fine di modificare il tracciato e rendere funzionale il lotto medesimo.*

*Per quanto riguarda la galleria di valico Armo-Cantarana (ottavo lotto) per la quale è stato realizzato il foro pilota, l'ANAS ha precisato che la realizzazione della stessa è subordinata al finanziamento e alla realizzazione dei lotti contigui di connessione al tracciato attuale.*

*Relativamente al problema delle acque captate dal preforo eseguito, il Comune di Imperia ha richiesto l'utilizzazione di tale acqua con una apposita tubazione.*

*Poiché la stessa — da collocare all'interno del preforo — costituirebbe interferenza con i futuri lavori di realizzazione della galleria, determinando un notevole aggravio dei costi e dei tempi di esecuzione, l'Ente suddetto non ha autorizzato, per il momento, tale sfruttamento, rimandandolo nella successiva fase di realizzazione dell'opera.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

CHINCARINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane, dell'ambiente e per la funzione pubblica e*

*gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'11 febbraio 1997, il livello del lago di Garda raggiungeva i 139 centimetri sullo zero idrometrico di Peschiera del Garda, un livello che in caso di forti venti e tempeste, avrebbe potuto causare con il moto ondoso grossi problemi ai lungolaghi dei comuni della riviera gardesana;

il 5 giugno 1997 la misurazione rilevata dal cantiere navale dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi maggiori di Garda e di Como in Peschiera del Garda è stata di più 75 centimetri sullo zero idrometrico. A pari data dello scorso anno, l'altezza idrometrica era di più 76 centimetri ma con la sostanziale differenza che, al 1° gennaio 1996, il dato era fissato a più 78 centimetri, mentre al 1° gennaio del 1997 si era rilevato un più 136 centimetri con una diminuzione quindi di oltre cinquanta centimetri in cinque mesi;

tale situazione potrebbe portare alla chiusura di qualche scalo ed alla parziale sospensione di alcune corse della navigazione di linea proprio all'inizio dell'estate, e in particolare dei collegamenti aliscafo nel bacino del bassolago, con notevoli difficoltà anche per le motonavi;

in data 7 giugno 1997, per la gravità del problema sollevato, che comporta un consistente danno economico e d'immagine per l'azienda del trasporto pubblico, ma anche per l'intero turismo gardesano, il direttore d'esercizio ingegner M. Checucci, ha scritto al nucleo operativo del magistrato alle acque di Verona, al magistrato alle acque-ispettore prima zona di Venezia, al Nucleo operativo del magistrato alle acque di Mantova ed all'ispettorato di Porto di Verona, richiedendo urgenti provvedimenti —:

se in relazione ai notevoli problemi che hanno continuamente interessato i livelli delle acque del bacino interregionale del Garda, non si ritenga opportuna una seria indagine scientifica, atta a verificare se esista necessità di formulare una nuova

regolamentazione dei livelli lacustri, anche perché da molti anni i mutati fenomeni meteorologici che colpiscono il lago di Garda (fortissime e lunghe piogge, prolungati periodi di siccità, eccetera) consigliano tale verifica;

se non si ritenga che il ministero dei lavori pubblici anche in quest'ultima occasione abbia ommesso di intervenire per tempo sulla gestione dei livelli del lago;

se non sia il caso di procedere al trasferimento del demanio fluviale e lacuale alle regioni in ottemperanza al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e come proposto dal disegno di legge atto Senato n. 437 del 16 maggio 1996, presentato dal senatore Massimo Wilde e come sostenuto da vari ordini del giorno presentati dall'interrogante. In tale modo si attuerebbe un principio federalista e si risolverebbero in tempi reali quei problemi che invece non trovano soluzioni e risposte immediate, proprio per il carattere fortemente centralista e burocratico dell'attuale sistema. (4-10734)

**RISPOSTA.** — *In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale della Difesa del Suolo di questo Ministero ha riferito che l'Autorità di Bacino del fiume Po — per quanto di competenza — ha evidenziato che la legge di regolazione attuale pone i livelli massimi, tra novembre e marzo, a 135 cm. rispetto allo zero idrometrico di Peschiera del Garda; pertanto i livelli indicati risultano aver superato i limiti dell'attuale norma solo in data 11.2.1997 (di 4 cm.) e l'1.1.1996 (di 1 cm.), mantenendosi ampiamente nei margini negli altri casi.*

*Detta Autorità ha realizzato, nel 1996, uno studio sulle possibilità e sulle prospettive delle differenti modalità di regolazione dei deflussi del lago di Garda, il quale consentirà di ottenere indicazioni, a livello di pianificazione, sui risultati di ulteriori ipotesi di regolazione del lago.*

*Un precedente studio del CUEIM del 1992, commissionato dalla Comunità del Garda, ha proposto un innalzamento dei livelli minimi del lago da +15 a +30 onde*

ovviare a fenomeni di degrado provocati dal livello minimo eccessivamente basso.

La suindicata Direzione Generale riferisce altresì che, sulla questione di che trattasi, ha fornito informazioni anche il Magistrato alle Acque di Venezia, specificando che, per quanto attiene alla navigazione lacuale, la norma di variazione dei livelli risulta compresa tra un massimo di +135 cm. (eccezionalmente +140) e un minimo di +40 cm. (eccezionalmente +15 cm.), sempre rispetto allo zero idrometrico di Peschiera del Garda.

Inoltre, il Magistrato medesimo evidenzia che da alcuni anni, i dragaggi degli scali del bassolago — la cui cura e spesa dovrebbe spettare alla Società di Navigazione, in qualità di utente dell'acqua pubblica, — non vengono più effettuati, e comunque le variazioni del livello del lago vengono seguite con monitoraggio continuo sia dallo stesso Magistrato che dai nuclei Operativi di Verona e Mantova.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mattioli.

CHINCARINI. — Ai Ministri dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane, del tesoro e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

ripetuti incidenti accadono lungo la strada statale n. 11, in special modo nel tratto Verona-Peschiera del Garda e soprattutto nelle ore notturne;

negli ultimi dodici mesi si sono verificati undici incidenti mortali nel solo tratto fra la località Crocioni di Bussolengo e la variante esterna di Peschiera del Garda;

fra le cause dei decessi è senz'altro da annotare la presenza dei platani che costeggiano tutto il tratto in oggetto e che da sempre costituiscono pericolo per la mancanza di adeguata corsia di emergenza;

da risposte fornite dal Ministro Costa all'interrogante ed, al Senato, al senatore Massimo Wilde, pare certo che la variante alla strada statale n. 11 Brescia-Verona

terminerà invece a Peschiera del Garda, a causa dei cospicui tagli agli investimenti Anas concordati nel Veneto fra regione e Stato;

si ritiene quindi impensabile per il Governo offrire alla circolazione tracciati alternativi: non è poi immaginabile la rimozione del patrimonio arboreo costeggiante la strada statale, data la situazione vegetativa particolarmente felice delle stesse;

nel tratto di variante fra Desenzano e Rovizza di Sirmione, attualmente completato ma non aperto al traffico, sono stati piantati negli anni scorsi cipressi molto vicini alla carreggiata;

se non si intenda provvedere all'installazione di adeguata protezione con guard-raid od altro nel tratto Verona-Peschiera del Garda;

se la piantumazione nel tratto di variante abbia osservato le nuove norme del codice della strada ed abbia tenuto conto dei danni mortali che tali piante potranno causare;

quale sia lo stato vegetativo di tali piante apparentemente compromesso, quali siano i costi della messa a dimora e quali siano le ragioni di tale scelta;

come si ritenga di intervenire presso l'Anas al riguardo. (4-11186)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade fa presente che, per quanto concerne le situazioni di pericolo e gli incidenti avvenuti sulla SS. 11 nel tratto Peschiera — Verona, il competente Compartimento ANAS di Venezia, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ha sempre provveduto ad una continua e costante manutenzione.

Fra i diversi lavori manutentori, sono stati eseguiti anche quelli relativi alle barriere di sicurezza che sono state installate prioritariamente nei punti critici più pericolosi quali opere d'arte diverse, curve a raggio pericoloso, tratti in rilevato di particolare altezza.

*Al fine di migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza, il citato Compartimento ANAS, ha in programma di provvedere alla installazione di tali barriere, anche nei tratti in rettilineo.*

*Per quanto concerne la presenza di alberi lungo la variante alla SS. 11 Desenzano — Sirmione, aperta al traffico l'8 settembre scorso, l'Ente rappresenta che le piantumazioni sono state effettuate al piede delle scarpate e a seguito di dettagliate richieste e prescrizioni del Servizio Regionale Beni Ambientali.*

*Nel capitolato sottoscritto dall'Impresa appaltatrice è inclusa l'integrale garanzia di attecchimento delle piantumazioni stesse per due anni.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

CIAPUSCI e PAROLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con la delibera del comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po n. 21/96, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 luglio 1996, a firma del Ministro dei lavori pubblici *pro tempore* Di Pietro, sono state istituite misure di salvaguardia dei territori comunali compresi nel bacino del fiume Adda, in provincia di Sondrio, che comprendeva diversi livelli di vincoli di inedificabilità;

l'articolo 2, *b*), parte seconda, consente la realizzazione in zone soggette al limite di opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali anche di nuova realizzazione, a condizione che non si modifichino i fenomeni idraulici naturali e che non rappresentino ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso;

numerosi sono i ricorsi al Tar Lombardia presentati da alcuni comuni della provincia di Sondrio compresi nel bacino del fiume Adda sopralacuale, interessati dalle misure temporanee di salvaguardia;

i comuni interessati per la concessione delle opere edilizie agiscono in disposizione di strumenti urbanistici, quali il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio, ambedue regolarmente approvati anche dalla regione Lombardia e non invalidati a nessun effetto;

tali strumenti urbanistici devono per legge essere redatti avvalendosi di supporto di studio geologico, ed inoltre si avvalgono di cartografia di gran lunga più precisa (solitamente 1:2000) di quelle usate a riferimento nella delibera n. 21/96 dell'autorità di bacino del fiume Po (1:10000), con la quale si stabiliscono le delimitazioni tra le varie fasce di rispetto e di tutela e di divieto all'edificazione;

l'articolo 1 della delibera riportata vincola l'edificazione sino alla data di approvazione del piano di stralcio di bacino del fiume Adda sopralacuale, e comunque per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento —:

se, prima di adottare la delibera n. 21/96, il comitato deliberante abbia sentito il parere degli enti locali e se abbia confrontato i loro strumenti urbanistici con le cartografie adottate;

di quali supporti tecnici il comitato si sia avvalso per approvare tale delibera;

visto che alcune zone con divieto all'edificazione privata, se non per la sola manutenzione e ristrutturazione, non sono state oggetto di esondazione neanche negli eventi calamitosi eccezionali dell'anno 1987, se non si ritenga che anche tali zone, rispettando gli stessi vincoli fissati per gli enti locali, possano essere rese disponibili all'edificazione ad uso privato, purché le istanze siano supportate da uno studio geologico;

se gli eventuali programmi di revisione dei piani regolatori previsti dalla delibera n. 21/96 del comitato bacino del fiume Po possano essere posti a totale costo del comitato stesso;

se non intenda istituire una commissione per un giusto confronto-studio tra la realtà degli enti locali ed i vincoli dettati dalla delibera più volte citata, onde poter predisporre quel piano di bacino tanto auspicato. (4-07329)

**RISPOSTA.** — *In risposta all'interrogazione in oggetto, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, ha fatto presente che in data 1.7.93, recependo la deliberazione V/376 del 3.12.91 del Consiglio Regionale della Lombardia, ha assunto la deliberazione n. 10/19931 « Vincoli di inedificabilità permanente e temporanea ».*

*Per la verifica di tali vincoli a livello locale e per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici la Legge 102/90 ha stanziato 5 miliardi da destinare ai Comuni per favorire le operazioni di revisione.*

*L'Autorità di Bacino, d'intesa con la Regione Lombardia, dato che gli strumenti sopra esposti non risultavano ancora operativi per la mancata emanazione del relativo D.P.C.M., ed in riferimento alle risultanze degli studi condotti, che evidenziavano un elevato grado di rischio nelle zone vincolate, ha ritenuto necessario assumere misure temporanee di salvaguardia.*

*Infatti, la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino, d'intesa con gli uffici competenti della regione Lombardia, ha predisposto la proposta di delimitazione lungo il corso del fiume Adda, delle fasce fluviali A, B e C, che risultano interessate da fenomeni di piena con diverso tempo di ritorno.*

*Ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 21/96 i diritti dei Comuni e degli enti interessati sono fatti salvi, con la possibilità di presentare in qualsiasi momento motivate osservazioni e proposte di modifica. Nella formulazione di tale proposta la Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino si è avvalsa degli studi propedeutici alla redazione del Piano di bacino SPI « Piene e naturalità degli alvei » ed SP2 « Stabilità dei versanti ».*

*La perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità non coincide con il limite delle aree allagate nel corso di recenti eventi, ma deriva dal confronto fra gli effetti prodotti dalla propagazione lungo l'asta flu-*

*viale di una piena di progetto e la morfologia fluviale. La piena assunta come piena di riferimento per il progetto è quella con tempo di ritorno pari a 200 anni, secondo le decisioni assunte dal Comitato Istituzionale per tutto il bacino del Po, al fine di pervenire ad una omogenea trattazione del rischio.*

*Per la verifica dei vincoli di inedificabilità a livello locale e per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici, la Legge 102/90 ha stanziato 5 miliardi da destinare ai Comuni per favorire le operazioni di revisione dei piani regolatori comunali; su tale stanziamento non risulta ancora nessun impegno finanziario come si evince dalla relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 102/90 aggiornata al 31.12.95.*

*Il Piano stralcio Valtellina è completato in forma di bozza ed in tale forma è stato sottoposto alla verifica degli Uffici competenti della Regione Lombardia.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mattioli.

**CIAPUSCI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*l'abitato di Bema, in provincia di Sondrio, è ubicato su di un terrazzo isolato a quota ottocento metri sul livello del mare che fa da spartiacque fra la valle del Bitto di Gerola e quella del Bitto di Albaredo per San Marco ed è attualmente abitato da centoquarantasei persone (la popolazione dal 1977 al 1992 è scesa di ben settantaquattro unità e quindi di un terzo, mentre negli ultimi cinque anni si è stabilizzata sui valori sopraddetti);*

*per raggiungere Bema l'unica strada di collegamento con il fondo valle è quella risalente ai primi anni del 1900, che dipartendosi da quella che collega Morbegno ad Albaredo per San Marco, penetra nelle aspre gole del torrente Bitto sino a raggiungere, a monte della confluenza dei due rami a quota quattrocentoquaranta metri sul livello del mare, il ponte che scavalca il Bitto di Albaredo per San Marco e poi,*

con alcuni tornanti, il versante est sino a terminare alle case di Bema. La strada ha uno sviluppo di circa nove chilometri, è di proprietà dell'amministrazione provinciale di Sondrio, la sua larghezza è mediamente inferiore a tre metri, tant'è che è problematico l'incrociarsi di veicoli di modeste dimensioni;

per la vetustà delle opere d'arte, nonché per la situazione geologica dei versanti, soprattutto nel tratto dal Bivio di Albaredo per San Marco sino a Bema, la strada è ricorrentemente soggetta a frane e smottamenti con conseguente pericolo per gli utenti e isolamento per l'abitato; a tale proposito la regione Lombardia, sin dal 1993 aveva predisposto un sopralluogo tecnico atto a valutare i possibili interventi, a seguito della quale si consigliava « di effettuare un'indagine geologica approfondita per tutto il tratto di versante dalla quale possono scaturire proposte di interventi di bonifica più adeguati o soluzioni alternative al tracciato attuale ». Anche l'ente proprietario della strada l'amministrazione provinciale compì alcuni passi nel 1992 disponendo un sopralluogo dal quale emerse quanto segue: « non risulta possibile eliminare il pericolo con piccoli interventi preventivi. Per eliminare il pericolo sono necessari, a parere dello scrivente, interventi radicali impegnativi, con costi molto elevati anche in relazione alla sicurezza che si vuol ottenere. Vista la complessità del problema si ritiene necessario quindi approfondire l'esame della zona con un accurato studio geologico; l'Amministrazione incarichi un geologo per la redazione di una perizia che, partendo da uno studio della situazione attuale, ne determini il grado di pericolosità ed indichi i vari interventi che si possono effettuare in relazione al grado di sicurezza raggiunto in ogni intervento ». Ciò nonostante, gli unici provvedimenti assunti dall'amministrazione provinciale furono quelli di disporre continue chiusure; anche nel momento in cui si presenta questa interrogazione vige l'ordinanza di chiusura totale: Bema, è quindi per l'ennesima volta isolata. Emblematico il caso del 16 aprile 1997: l'elicottero di soccorso, unica possi-

bilità reale, ha dovuto trasportare una persona dializzata ed una gestante;

in particolare si deve ricordare che il giorno 23 novembre 1993, a seguito di sopralluogo del dipartimento della Protezione civile - servizio Previsione di Roma, i rappresentanti del sopracitato servizio, Gndci nonché del servizio di protezione civile della regione Lombardia, del servizio geologico regionale del Genio Civile di Sondrio, della prefettura di Morbegno e Bema, hanno fra l'altro proposto quanto segue: « la situazione di instabilità è così diffusa e generalizzata che si rende necessario l'abbandono del tratto di strada in oggetto e l'individuazione di un percorso alternativo per la cui progettazione ed esecuzione è prevedibile un impegno finanziario di una decina di miliardi ». La stessa commissione ha manifestato l'opportunità di interrompere la circolazione lungo il tratto in oggetto nelle ore notturne, garantendo ovviamente il transito ai mezzi di soccorso e di servizio;

a seguito di quanto sopra, l'amministrazione provinciale di Sondrio con ordinanza del 13 dicembre 1993, ha disposto la chiusura totale al traffico della strada a tempo indeterminato, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, permettendo il transito ai soli mezzi di emergenza. Tale chiusura è tuttora operante;

proprio per le continue istanze degli enti direttamente interessati, comune *in primis*, provincia, prefettura e comunità montana, sia funzionari del dipartimento della protezione civile, sia dell'ufficio geologico della regione Lombardia, hanno accertato il reale stato di dissesto diffuso su tutto il tracciato, ma soprattutto sul tratto dal bivio di Albaredo per San Marco sino a Bema, ove la orografia del versante si presenta con rocce molto fratturate e di difficile ed oneroso assestamento;

a seguito di precise indicazioni, il piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, approvato ai sensi dell'articolo 3, settore idrogeologico, della legge n. 102 del 1990, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 4 dicembre 1992, prevede per la messa in sicurezza della frana di Bema uno stanziamento di 16.820 milioni, di cui 6.960 per la prima fase e 9.860 per la seconda fase;

la regione Lombardia, con deliberazione della giunta regionale n. 67540 del 20 aprile 1995, ha stabilito di individuare quale soggetto attuatore degli interventi il comune di Bema ha inoltre affermato che la frana di Bema e gli smottamenti della strada provinciale sono da riconnettere ad una situazione di dissesto idrogeologico del bacino del torrente Bitto, ha stabilito quindi la possibilità di utilizzare i fondi stanziati anche per la sistemazione della strada, e pertanto le indicazioni della giunta regionale per l'utilizzo della somma stanziata ai sensi della legge n. 102 del 1990 sono le seguenti: stabilizzazione della frana, riassetto idraulico del bacino del torrente Bitto mediante realizzazione opere di imbocco e sbocco dei *by-pass* sistemazione delle briglie esistenti, messa in sicurezza della strada provinciale Morbegno-Bema o, in alternativa, realizzazione di altro tracciato a minor rischio;

il comune di Bema ha prontamente predisposto il progetto esecutivo, ora in fase di appalto per un importo di lire 3.429.400.896 a base d'asta delle opere di primo stralcio della prima fase, che comprende le opere di imbocco e sbocco del *by-pass*, la sistemazione delle briglie in alveo, di quella già esistente, che raggiunge dall'abitato di Bema il fondo valle sul versante ovest —:

se risulti che l'ente proprietario della strada abbia predisposto gli atti o le progettazioni necessarie alla urgente realizzazione delle opere e, se ciò non sia ancora accaduto, per quali motivi;

per quale motivo alla data odierna le somme a suo tempo stanziare per le opere di seconda fase del settore idrogeologico, *ex* articolo 3 della legge n. 102 del 1990, fra le quali risultano 9.860 milioni che consentirebbero al comune di Bema la sistemazione in sicurezza della strada di ac-

cesso, non siano state ancora messe a disposizione degli enti competenti per l'attuazione. (4-09682)

*RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, sulla base di quanto comunicato dalla competente Provincia di Sondrio, si riferisce quanto segue.*

*Per quanto concerne i lotti di sistemazione e messa in sicurezza della attuale S.P. Marbegno-Bema, la Provincia è intervenuta con lavori di somma urgenza, per circa 250 milioni per rimediare all'aggravamento delle condizioni di rischio a seguito dell'incendio dell'11.4.97.*

*Con la posa in opera di circa 1000 mq di reti paramassi ed alcuni disgiaggi e legature le condizioni di traffico sono migliorate.*

*Per quanto riguarda la realizzazione di un altro tracciato a minor rischio la Provincia ha precisato che l'attuazione della legge Valtellina n. 102 del 1990 compete alla Regione Lombardia, che ha scelto il Comune di Bema quale ente responsabile del progetto, appalto ed esecuzione delle opere sull'asta del Bitto (frana di Bema), cui è connessa la nuova viabilità.*

*Pertanto, fermo restando l'impiego della Provincia a sostenere l'iniziativa, ogni compito amministrativo diretto compete alla Regione Lombardia ed al Comune di Bema.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

*CICU e MARRAS. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*già dalle lamentele dei cittadini, riprese anche dalle più importanti riviste del settore, è stata denunciata l'assurdità della disposizione che prevede il divieto da parte dei tassisti dell'utilizzo del proprio mezzo nelle giornate non di servizio. Infatti, gli articoli 82 e 83 del codice stradale prevedono una multa di 235.000 lire a carico di coloro che utilizzino l'autoveicolo per scopi diversi da quelli di servizio pubblico o fuori dall'orario di servizio;*

è facile comprendere l'assurdità di tale disposizione, se si considera il fatto che un tassista proprietario del mezzo necessariamente debba noleggiare un'auto o comprarne un'altra per utilizzarla nei giorni di festa —:

se non intenda adoperarsi affinché sia rimossa l'abrogazione di tale disposizione non razionale, discriminante e penalizzante nei confronti dei tassisti.

(4-11881)

**RISPOSTA.** — *In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale di questo Ministero ha comunicato che nel pacchetto delle modifiche al Codice della Strada, predisposte dalla Commissione interministeriale, sono state apportate modifiche agli articoli 82 e 83 al fine di abrogare il divieto di utilizzo da parte dei tassisti, del proprio mezzo nelle giornate non di servizio.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

**COLUCCI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, della sanità, dell'interno, di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

attraverso numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nelle precedenti e nell'attuale legislatura, l'interrogante ha sollecitato la soluzione del problema relativo alla delocalizzazione della barriera autostradale di Salerno-Canalone sulla Salerno-Napoli, chiedendo espressamente, nelle more, la liberalizzazione del tratto, per risolvere il problema dovuto al superamento del livello di tollerabilità dell'inquinamento atmosferico derivante da ossido di carbonio;

in risposta all'ultima interrogazione (n. 4-02650, del 31 luglio 1996), il Ministro dei lavori pubblici *pro tempore* Antonio Di Pietro, in conformità a quanto evidenziato ed espressamente suggerito dall'interrogante, confermava che gli « intasamenti

elevano notevolmente la percentuale di ossido di carbonio nel tratto suddetto, che è sito nel centro abitato di Salerno » e che « il motivo di tali inconvenienti è senz'altro imputabile alla barriera sita in Salerno sulla A3 », convenendo sul fatto che « la delocalizzazione della barriera servirebbe a decongestionare gli ingorghi di traffico all'altezza di Salerno eliminando gli inconvenienti descritti » e precisando che « sembrerebbe opportuno liberalizzare l'attuale barriera nelle due direzioni almeno nelle ore in cui l'intasamento è massimo e cioè dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 20 » con « la necessità di installare una centralina di rilevamento dell'ossido di carbonio »;

la situazione di pericolo per la salute e la incolumità pubblica, denunciata dall'interrogante e confermata dall'ex Ministro, con nota del 19 novembre 1996, con l'allegazione dei numerosi atti di sindacato ispettivo e relativi riscontri, fu posta in evidenza per le responsabilità e gli adempimenti di competenza al prefetto di Salerno ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno;

malgrado le periodiche assicurazioni da parte dei cosiddetti organi competenti circa la delocalizzazione dell'attuale barriera di Salerno-Canalone, non si intravede una soluzione in tempi brevi o medi, né vengono indicate, nel frattempo, le soluzioni per ovviare a tali problemi, tanto che la situazione, già grave, diventerà assolutamente intollerabile tra qualche giorno e per l'intero periodo estivo, trasformando il viadotto che precede la galleria del Seminario ed il piazzale antistante la barriera di Canalone in una vera e propria camera a gas per gli automobilisti e gli abitanti dei numerosi condomini situati immediatamente a ridosso del nastro autostradale;

risulta, pertanto, necessaria ed urgente, così come suggerito dall'interrogante e confermato dal Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, l'installazione di una centralina per la rilevazione dell'ossido di carbonio (provvedimento certamente non inusuale in situazioni analoghe) che, supe-

rati i limiti di tollerabilità, faccia scattare il libero transito —:

se il Ministro dei lavori pubblici condivide l'avviso del suo predecessore, esplicitato nella nota di risposta all'atto di sindacato ispettivo del 31 luglio 1996, n. 4-02650;

anche ai fini dell'individuazione delle eventuali responsabilità, quali siano gli organi competenti a provvedere alla installazione delle centraline di rilevamento dell'ossido di carbonio sul piazzale antistante la barriera autostradale di Salerno e quali gli organi competenti, in caso di necessità, a rendere i conseguenti provvedimenti per la liberalizzazione del traffico veicolare;

quali ulteriori provvedimenti intendano adottare con urgenza per porre rimedio alla prospettata situazione di pericolo. (4-09947)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto la Società Autostrade Meridionali S.p.A. concessionaria dell'A/3, ha comunicato di avere già espletato la gara d'appalto per i lavori di delocalizzazione della barriera di ingresso autostradale Salerno-Canalone, in direzione Nord e che la Regione Campania ha accolto la richiesta di cofinanziamento, a valere sui fondi FESR 95/96, presentata dalla stessa Società.*

*Relativamente alla richiesta di liberalizzazione della barriera di Salerno, l'ANAS rappresenta che una tale soluzione, non migliorando la percorribilità dell'arteria, provocherebbe l'aumento del traffico in entrata e in uscita dai caselli, a scapito anche della sicurezza dell'utenza.*

*Infine, circa l'opportunità di installare una centralina per la rilevazione delle emissioni di ossido di carbonio, il citato Ente segnala che il problema è stato risolto con l'installazione di un impianto di telecamere per la rilevazione di code con conseguente regolazione del traffico all'ingresso della galleria tramite semafori.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

**CONTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

per il trattamento di pensione completa connesso alle cure termali a favore dei propri assistiti, l'istituto nazionale della previdenza sociale, utilizza prioritariamente i propri stabilimenti termali dati in comodato gratuito a privati e, per la richiesta eccedente, quelli in regime di convenzione;

per questi ultimi, nelle decorse due stagioni termali, l'invio dei curandi sarebbe dovuto avvenire — come anche per il 1997 — seguendo l'ordine di graduatoria redatto, a seguito di pubblica gara sulla base dell'entità delle tariffe proposte;

tale graduatoria nell'Italia centrale non risulta invece essere stata rispettata, inviandosi cioè curandi in alberghi a tariffa più alta e non mantenendo gli impegni assunti nei confronti degli alberghi a tariffa più bassa —:

quali siano le modalità seguite nell'affidamento in comodato gratuito degli alberghi Inps, i criteri adottati nella determinazione delle tariffe per pensione completa in detti alberghi e il numero degli assistiti avviati e di quelli effettivamente presentatisi alle singole strutture dell'Italia centrale, con particolare riferimento al numero di curandi che contrattualmente dovevano essere avviati seguendo l'ordine di graduatoria. (4-07712)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione suindicata, presentata dalla S.V., sui criteri adottati dall'INPS nell'utilizzo degli stabilimenti termali, siti nell'Italia Centrale, si fa presente che con la deliberazione n. 16 del 27 maggio 1993 il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha individuato nell'istituto del «comodato» lo strumento giuridico idoneo a consentire l'utilizzo degli stabilimenti termali di proprietà dell'Istituto, in attesa della definizione delle condizioni per la costituzione e l'operatività delle Società previste dall'articolo 15 della L. 412/91.*

Con la stessa deliberazione è stato deciso che la scelta dei comodatari sarebbe avvenuta mediante trattativa privata multipla.

Scopo di tale provvisorio affidamento in comodato degli stabilimenti termali è stato quello di non gravare l'Istituto della notevole spesa per il riavvio e la gestione diretta dei suddetti stabilimenti, per evitarne l'inevitabile degrado e rivalutare così il proprio patrimonio.

Per quanto riguarda i criteri adottati per le determinazioni delle tariffe con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 259 dell'11 aprile 1995, è stata rivista la disciplina del servizio alberghiero per gli assicurati INPS che effettuano le cure termali.

A seguito di ciò, con successiva deliberazione n. 788 del 4 luglio 1995, la tariffa giornaliera per il servizio alberghiero, erogato dagli stabilimenti affidati in comodato, è stata fissata in L. 46.000 più IVA, quale tariffa massima erogabile dall'INPS per analogo servizio reso a favore degli assicurati dell'Istituto, dagli alberghi privati dotati di terme.

Tale importo era già stato individuato con la precitata deliberazione 259/95.

L'Istituto ha comunicato il numero degli assistiti avviati nelle singole strutture dell'Italia centrale e il numero degli assicurati effettivamente presentatisi nel 1996.

Negli stabilimenti affidati in comodato gli avviati erano 7.215, i presentatisi realmente sono stati 5.531; mentre negli stabilimenti termali convenzionati coloro che si sono effettivamente presentati sono stati 5.302 su 7.337.

Inoltre, L'Istituto fa presente che sono stati rispettati i piani di assegnazione predisposti all'inizio della stagione, tenendo conto della graduatoria predisposta sulla base dell'entità delle tariffe offerte in occasione della gara indetta dall'INPS. La tariffa poteva raggiungere l'importo limite di L. 46.000 con conseguente discrezionalità, da parte delle aziende interessate, di offrire la tariffa ritenuta più conveniente.

In conclusione, presso la generalità delle strutture alberghiere convenzionate, nei due anni precedenti il 1997, il numero degli assicurati presentatisi non corrisponde al

numero degli assicurati avviati, per cause non facilmente prevedibili, dovute a domande respinte per motivi di carattere sanitario e per rinuncia tardiva da parte degli interessati, che non consente una ridistribuzione adeguata degli utenti nelle diverse strutture.

Resta ferma in ogni caso, la disposizione indicata nella convenzione con le aziende termali, che l'Istituto non si impegna ad assicurare la copertura, sia pure parziale, dei posti messi a disposizione dagli alberghi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

CONTENTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il tratto della strada statale n. 251 che attraversa il comune di Erto e Casso (Pordenone) presenta diversi inconvenienti;

l'asfaltatura della sede stradale risulta deteriorata al punto che da tempo, all'ingresso dell'abitato, è stato posto un segnale che avverte del dissesto della carreggiata;

inoltre, di pronti interventi necessitano le gallerie che collegano il centro indicato con il vicino comune di Longarone (Belluno), site a strapiombo del sottostante torrente Vajont e scavate nella roccia, a causa dell'assoluta mancanza di illuminazione, che è idonea a recare pregiudizio ai numerosi turisti che vi si intrattengono e agli utenti della strada, che non sono in grado di scorgere agevolmente situazioni di possibile pericolo se non all'ultimo istante, anche in forza della mancanza di marciapiedi per i passanti;

le stesse gallerie, poi, sono interessate dal passaggio di un sempre crescente numero di mezzi pesanti che, dovendo fronteggiare il ridotto raggio di curvatura, finiscono spesso per urtare le pareti delle gallerie medesime, con rischi ed effetti facilmente intuibili;

da ultimo risulta che in un pur breve tratto della carreggiata, invaso da cespugli ed arbusti, in luogo dei necessari interventi volti ad estirparli si sarebbe preferito interrompere la segnaletica orizzontale recentemente ritoccata, nel mentre verrebbe segnalata anche la necessità di un controllo sui manufatti di contenimento per verificarne l'idoneità in caso di urti accidentali —:

se intenda assumere idonee iniziative per verificare l'esistenza degli inconvenienti lamentati;

quali iniziative intenda comunque adottare per favorire una soluzione in ordine ai problemi evidenziati, con particolare riguardo alla sicurezza dell'asse stradale in questione;

se ritenga possibile intervenire nell'immediato per fare in modo che almeno le gallerie siano dotate di idonea illuminazione. (4-11780)

**RISPOSTA.** — *In merito alla interrogazione in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che la manutenzione del tratto della SS. 251 interessante il Comune di Erto e Casso (PN) ha risentito, nel recente passato, dell'esiguità dei fondi assegnati.*

*Tuttavia grazie alle attuali nuove disponibilità finanziarie sono stati appaltati diversi lavori che consentiranno di migliorare complessivamente il grado di sicurezza del tratto in questione.*

*L'ente suindicato ha riferito altresì che circa gli interventi necessari per le gallerie lungo la diga del Vajont, il complesso assetto viario della zona è attualmente oggetto di incontri e precisi accordi fra gli Uffici periferici ANAS di Venezia e Trieste e gli amministratori locali della zona.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

**CONTENTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:*

*nella frazione di San Martino, sita nel comune di Erto e Casso (Pordenone), la*

*proprietaria di un'azienda agricola ha denunciato pubblicamente la progressiva erosione verso il fondo valle di un terreno da lei stessa utilizzato;*

*in particolare, l'interessata ha fatto risalire le cause dello smottamento ad alcuni lavori eseguiti oltre trent'anni or sono dall'Anas in occasione dell'allargamento della strada statale n. 251, il cui tracciato scorre al di sopra dell'area in questione;*

*più precisamente, a causa della chiusura delle canalizzazioni di scolo delle acque, che servivano originariamente la strada statale, la situazione sarebbe andata via via peggiorando, al punto che il movimento franoso procederebbe oggi a ritmi sempre più veloci, complice anche l'intensità delle precipitazioni atmosferiche particolarmente frequenti nella zona;*

*l'interessata, tra l'altro, lamenta di aver investito della questione l'Anas, ma senza alcun risultato, e ciò nonostante il persistere dello smottamento possa in un futuro prossimo coinvolgere anche l'infrastruttura stradale sovrastante —:*

*se non ritenga opportuno assumere informazioni dai competenti organi tecnici dell'Anas in relazione allo smottamento denunciato e alla sua natura, anche in relazione ad eventuali rischi per la strada statale n. 251;*

*quale risulti essere, comunque, la reale portata del fenomeno in atto e quali siano le possibili cause, anche in relazione alla paventata connessione con lavori effettuati in passato dall'Anas;*

*quali iniziative si possano adottare per ovviare alla situazione lamentata con specifico riferimento alla regimentazione delle acque, nell'intento di scongiurare rischi per la viabilità. (4-11784)*

**RISPOSTA.** — *In merito alla interrogazione in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade ha riferito che in data giugno 1997 un proprio rappresentante unitamente a due funzionari dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste*

di Pordenone ha effettuato un sopralluogo nella frazione di S. Martino (Comune di Erto e Casso) per verificare lo stato del terreno interessato da una erosione così come segnalato dalla proprietaria di una azienda agricola del luogo.

Il sopralluogo ha palesato la necessità di porre in atto una complessa operazione di regimazione idraulico-forestale poiché sullo smottamento confluisce acqua sia da un tratto della statale n. 251 che da un intero compluvio montano.

L'intervento di regimazione, constatata la non pericolosità della frana per gli utenti stradali, potrà essere inserito nei prossimi programmi di lavoro del predetto Ispettorato e l'ANAS, nel contempo, provvederà ad eseguire le opere di propria competenza.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

COPERCINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la giunta comunale di Felino (Parma), con atto n. 548 del 16 settembre 1994, *motu proprio* e senza successiva delibera del consiglio comunale, su richiesta dell'assessore all'urbanistica e con la sola consultazione del progettista e della direzione lavori, ha trasformato una piazzetta, facente parte dei lavori di urbanizzazione del progetto generale di edilizia economica e popolare (del 1992), da area pedonale attrezzata a verde pubblico, con fioriere e panchine, ad area adibita a strutture sportive all'aperto, (campo di pallavolo/pallacanestro), con un notevole incremento di costi per l'amministrazione;

la recente ultimazione dei lavori, con il campo sportivo che dista soli 2,5 metri da talune abitazioni civili, l'assenza di cartelli stradali di area pedonale e di divieto di transito per motocicli e ciclomotori, la totale assenza riscontrata fino ad oggi di sopralluoghi della polizia municipale, sta comportando un grave danno alla quiete ed alla incolumità dei residenti, in particolar modo dei bambini della zona circo-

stante l'impianto, utilizzato a tutte le ore del giorno e della notte, tant'è che è stata presentata al sindaco (in data 1° aprile 1997) una petizione, firmata da venticinque capifamiglia, in cui si richiedevano provvedimenti atti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica dell'area medesima, senza tuttavia che tale petizione sortisse alcun beneficio —:

se in considerazione delle norme specifiche che regolamentano l'attuazione dei piani di urbanizzazione popolare, la modifica di destinazione d'uso della piazzetta non manifesti procedure ed atti di ripetute irregolarità;

sempre con riferimento alle norme sopracitate, e specificatamente alle limitazioni di legge ai parametri di acquisto della prima casa, se sia corretto che alcuni compratori di appartamenti di edilizia economica e popolare li abbiano poi immediatamente affittati ad altri;

se, ex articolo 38 della legge n. 142 del 1990, il sindaco, come ufficiale di governo, non debba prontamente intervenire a garantire quiete ed ordine pubblico, così turbato da una decisione di cambio destinazione d'uso della piazzetta, così immotivata. (4-10626)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal competente Comune di Felino, si riferisce quanto segue.

La Giunta Municipale di Felino, con atto n. 548 del 16 settembre 1994, ha destinato parte della piazzetta PEEP di Felino a struttura sportiva all'aperto (campo di palla a volo/pallacanestro).

La modifica, che non costituisce variante al piano in argomento poiché l'atto della Giunta cambia solo parte dell'arredo urbano e non la destinazione d'uso della stessa, che rimane a tutti gli effetti pubblica, non comporta alcuna violazione delle norme specifiche, nazionali, regionali e comunali, regolamentanti l'attuazione dei piani predetti.

La sistemazione della piazzetta, che ha comportato non solo la realizzazione del

campo di palla volo/pallacanestro, ma anche altre opere di completamento e che non ha eliminato l'area pedonale attrezzata a verde pubblico in quanto non progettata in quel pezzo di terreno, ha comportato un costo di L. 62.608.774, costituente il 13 dell'importo inizialmente previsto per gli interventi di urbanizzazione dell'area PEEP con i quali i lavori della piazzetta formano un comparto omogeneo, e non ha superato i limiti di legge (20 per cento).

Il regolamento per l'assegnazione in diritto di proprietà o in diritto di superficie delle aree site nel PEEP di Felino, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 15 aprile 1987, e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 29.11.96, prevede all'articolo 5 la possibilità che i proprietari degli edifici o degli appartamenti del PEEP diano in locazione gli stessi a soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi popolari, al canone fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

La petizione, firmata da 25 capifamiglia, ed inoltrata al Sindaco del Comune di Felino in data 1° aprile 1997, che lamentava il disturbo della quiete pubblica non per l'utilizzo dell'impianto sportivo, ma per il passaggio improprio di motorini, moto e motociclette nella piazza e marciapiedi limitrofi, è stata inviata dal Sindaco con la richiesta di una maggiore sorveglianza nella zona all'Ufficio di Polizia Municipale di Felino ed alla caserma dei Carabinieri di Sala Baganza, competenti per il Comune di Felino.

L'Assessore all'Urbanistica del Comune di Felino ha reso noto, inoltre, che il Sindaco, con ordinanza n. 28 del 19 giugno 1997, ha disciplinato l'utilizzo della struttura sportiva in questione nei seguenti orari:

dal 1° maggio al 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.

dal 16 Settembre al 30 aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Il Sindaco, infine, con atto n. 9111 del 20 giugno 1997, ha autorizzato i membri della Polizia Municipale ad effettuare lavoro

straordinario per controlli nella piazzetta PEEP Felino e zone adiacenti.

Il Segretariato Generale del CER ha infine fatto presente, per quanto di competenza, che ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.

In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mattioli.

COSTA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se corrisponda al vero che il piano triennale Anas non prevede i finanziamenti — più volte assicurati — per il completamento dei tunnel di Armo-Cantanara (lungo la strada statale 28, il cui foro-pilota risulta realizzato) che appare strumento indispensabile per migliorare i collegamenti tra il Piemonte e la Liguria. (4-10856)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che la realizzazione del tunnel Arino-Cantanara non rientra tra gli interventi individuati dal Piano Triennale ANAS 1997-1999, secondo le indicazioni delle Regioni interessate, e approvato con decreto ministeriale n.174/ Segr. del 22.5.1997, ai sensi del decreto-legislativo n. 143/94; inoltre la legge 216/95 prevede la realizzazione di soli lotti funzionali.

Per l'opera in questione, l'ANAS riferisce che si sarebbe dovuto prevedere il finanziamento congiunto anche dei lotti che precedono il tunnel nel versante ligure, fino alla connessione con il tracciato attuale della

*strada statale n. 28 in località Acquetico con notevole impegno di spesa.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

CREMA e BRESSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso la casa circondariale di Belluno sono ospitati anche detenuti sottoposti a particolari misure di sorveglianza ed a regime trattamentale diversificato, con la conseguente necessità di garantire, più che in altri istituti, la sicurezza e la copertura dei turni lavorativi;

il personale dell'istituto in oggetto è da anni sotto organico ed è costretto a sopperire a tale carenza con turni massacranti; malgrado ciò, quotidianamente restano scoperti circa il dieci-quindici per cento dei posti di servizio essenziali;

la situazione, più volte denunciata, è talmente consolidata che al 31 gennaio 1997 si aveva la seguente percentuale di arretrati da smaltire: a) congedo ordinario anno 1996: giorni 1913; b) riposi settimanali accumulati: giorni 390; c) ore di straordinario accumulate e non retribuite per esubero del monte ore individuale mensile (quaranta ore): 2687, quantificati in ulteriori giorni 112 di riposi recupero, per un totale complessivo di giorni 2.415;

quanto sin qui esposto comporta la conseguenza che il personale di polizia penitenziaria fruisca in media di un riposo settimanale ogni dieci-quindici giorni, mentre alcune unità ne usufruiscono addirittura dopo venti-ventiquattro giorni, maturando un accumulo di circa dieciododici riposi, fino ad un massimo di diciassette, e che mensilmente si accumulino circa 260 ore di straordinario non retribuito per esubero del monte ore individuale —:

se non si ritenga di dover intervenire con urgenza per sanare una situazione insostenibile e lesiva dei diritti più elemen-

tari sanciti dalla Costituzione e dalle normative vigenti sui diritti dei lavoratori;

se non sia opportuno provvedere al completamento dell'organico con maggiore sollecitudine in istituti dove, per la loro peculiarità, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza devono essere maggiormente garantiti;

se, più in generale, non sia auspicabile una rapida e piena applicazione dell'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro per il personale di polizia penitenziaria siglato in data 24 luglio 1996, stante la già numerosa schiera di leggi e direttive che il nostro Stato continua ad emanare e che rimangono inapplicate. (4-09055)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

*Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha recentemente promosso un monitoraggio sull'applicazione dell'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro per il personale di polizia penitenziaria che ha evidenziato difficoltà applicative legate, per lo più, alla carenza di personale a fronte della reale necessità di coprire numerosi servizi nell'arco della giornata.*

*A ciò si aggiungono le difficoltà legate al coordinamento ed alla funzionalità dei nuclei adibiti alla traduzione dei detenuti e degli internati, che vanno ad aggravare i problemi degli istituti penitenziari.*

*Peraltro gli Uffici del Dipartimento si sono impegnati al massimo al fine di assicurare, per quanto possibile, l'applicazione dell'accordo in questione.*

*Nel decorso mese di marzo presso l'istituto di Belluno si è provveduto ad incrementare di due unità l'organico del personale di polizia penitenziaria femminile. Allo stato manca la possibilità di prevedere ulteriori incrementi, poiché le risorse umane disponibili dovranno essere — in questo particolare momento — destinate al potenziamento degli organici nell'ambito delle regioni ove non è stato ancora attivato il servizio per le traduzioni.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

D'IPPOLITO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'assemblea della camera penale « avvocato Fausto Gullo », riunitasi in data 18 gennaio 1997 in ordine alle dichiarazioni rese da imputati del processo c.d. « Garden », ha ritenuto di formalizzare una protesta contro il « perverso progetto di intimidire l'avvocatura cosentina con l'arma della calunnia non disgiunta da quella della possibile eliminazione fisica di avvocati » (si cita testualmente dalla nota trasmessa dalla camera penale « avvocato Fausto Gullo » di Cosenza, rispettivamente al presidente del tribunale di Cosenza, al pretore dirigente di Cosenza ed al giudice delle indagini preliminari di Cosenza;

essa ha lo scopo unanimemente deliberato: « l'astensione degli avvocati penalisti cosentini da ogni attività professionale, nell'intera regione, per il giorno 20 gennaio 1997; l'astensione da tutte le udienze penali fino al 25 gennaio 1997 impegnandosi, comunque, a garantire la presenza in udienza di un proprio rappresentante per consentire il rinvio dei procedimenti » (si veda la nota precitata);

essa ha, inoltre, richiesto: « immediata udienza al Ministro di grazia e giustizia, ai presidenti delle Commissioni giustizia presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, al procuratore nazionale antimafia, al presidente della regione Calabria, al presidente della provincia, al sindaco di Cosenza, al procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, al procuratore antimafia di Catanzaro, al coordinatore antimafia presso il distretto di Catanzaro, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica di Cosenza, al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratore di Cosenza »;

le decisioni assunte dalla precitata assemblea appaiono di straordinaria gravità —:

quale sia lo stato delle conoscenze dei Ministri interrogati in ordine alla situa-

zione rappresentata e quali iniziative intendano adottare per ripristinare un sereno rapporto tra istituzioni e società civile ed evitare per il futuro situazioni analoghe, certamente lesive del normale svolgimento della vita democratica. Tanto per dovere istituzionale e senza entrare nel merito della fondatezza delle ragioni addotte.

(4-13236)

RISPOSTA. — *Con riguardo alla situazione processuale verificatasi davanti alla Corte di assise di Cosenza meglio descritta nella premessa della interrogazione dell'on. Armando Veneto, sono stati chiesti chiarimenti anzitutto all'Autorità giudiziaria locale anche a seguito dell'incontro tra i rappresentanti della Camera Penale e altri rappresentanti del Foro di Cosenza e rappresentanti del Ministero avvenuto a Roma il 6.2.1997.*

*Le informazioni hanno confermato che effettivamente nel corso del processo contro Pino Franco e altri 117 imputati (cd. processo « Garden »), oltre cento dei quali in stato di detenzione, riguardante fatti criminali commessi nel territorio di Cosenza negli ultimi venti anni e nella fase dibattimentale durata oltre un anno presso la Corte di Assise di Cosenza, alcuni imputati hanno reso dichiarazioni che hanno suscitato profondo turbamento in molti difensori con il riferimento ad istruttorie penali pendenti presso altri uffici giudiziari nelle quali sarebbero coinvolti taluni avvocati e con l'accenno a intenti di pregiudicati d'attentare alla vita di alcuni difensori. Queste dichiarazioni sono state interpretate, anche in ragione della loro asserita falsità, come tentativo d'intimidazione del Foro tutto e sono state contestate anche dalla Camera Penale locale, dopo ampio risalto sulla stampa. Sui fatti oggetto di interrogazione è stato precisato che sono state inviate relazioni dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, al Procuratore Nazionale Antimafia, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Procura della Repubblica di Messina, di cui non è stato rivelato il contenuto anche perché riguardante persone estranee ai fatti di cui alle interrogazioni.*

Da ulteriori informazioni ricevute risulta tuttavia che il processo ha proseguito regolarmente il suo corso.

Per quanto riguarda la posizione dei detenuti coinvolti nella situazione processuale di cui trattasi, informazioni sono state raccolte presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria da cui è emerso quanto segue.

Quanto al detenuto Francesco PERNA è ritenuto appartenente alla criminalità organizzata di tipo mafioso denominata N.D.R. ritenuto capo della cosca « Pino-Siena » con posizione giuridica di appellante per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale con fine pena 14.6.2006.

Assegnato presso la Casa Circondariale di Voghera con provvedimento del 20.2.1996 veniva trasferito provvisoriamente presso la Casa Circondariale di Paola dove fa ingresso il 26.2.1996 per presenziare ad udienza dibattimentale fissata per il 27.2.1996 avanti la Corte di Assise di Cosenza, su richiesta del Presidente della suddetta Corte dott. Franco Morano.

Con provvedimento del 18.4.1996, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro — dott. Tocci — l'ufficio competente del Dipartimento dispone di trasferimento provvisorio del Perna, per il tempo strettamente necessario al compimento di atti istruttori, dalla Casa Circondariale di Paola alla Casa Circondariale di Cosenza dove fa ingresso il 20.4.1996.

Al contempo viene data indicazione alla Direzione della Casa Circondariale di Cosenza per idoneo allocamento del soggetto ambito sez., Alta Sicurezza/Sorveglianza anche con riguardo ad eventuali incompatibilità con i detenuti ristretti nello stesso istituto, tenendo altresì conto di eventuali divieti di incontro disposti dalle Autorità Giudiziarie precedenti.

Il Perna rimane presso la Casa Circondariale di Cosenza fino al 25.5.1996 data in cui rientra presso la Casa Circondariale di Paola per la ripresa del cosiddetto Processo Garden sempre avanti la Corte di Assise di Cosenza.

Quanto al detenuto Mario PRANNO, indicato dal Perna come una delle persone che lo avrebbero istigato ad accusare avvocati,

magistrati e politici, risulta una posizione giuridica di appellante per il reato in concorso di estorsione continuata con fine pena 19.6.2004. Assegnato presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, il 24.2.1996 fa ingresso presso la Casa Circondariale di Cosenza per motivi di giustizia su richiesta del Presidente della Corte di Assise di Cosenza dott. Franco Morano, dove permane fino al 22.12.1996 data in cui viene assegnato alla Casa Circondariale di Prato sez. Collaboratori.

La sua posizione di collaborazione risulta acclarata dal dott. Tocci in data 25.11.1996.

Il detenuto Francesco TEDESCO, indicato dal Perna al pari di Pranno, ha come posizione giuridica quella di ricorrente per il reato di concorso in estorsione con fine pena 13.3.2006.

Arrestato il 13.3.1996 e associato a Cosenza vi permane fino al 16.11.1996 data in cui venne trasferito presso la Casa Circondariale di Catanzaro a seguito della scelta di collaborazione acclarata dal dott. Tocci in data 14.11.1996.

Il detenuto Aldo ACRI, pure indicato dal Perna, ha posizione giuridica di giudicabile per il reato di concorso in omicidio aggravato.

Arrestato il 4.3.1996 e associato presso la Casa Circondariale di Cosenza dove permane fino al suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Catania Sez. Collaboratori in data 11.11.1996 a seguito della scelta collaborativa acclarata dal dott. Tocci in data 7.11.1996.

Dal quadro sopra esposto si evince che:

1) — i detenuti interessati sono stati ristretti tutti presso la Casa Circondariale di Cosenza nel marzo del 1996 e allocati, come comunicato dalla Direzione della Casa Circondariale di Cosenza, al 2° piano sez. G Alta Sicurezza. Durante le ore d'aria (socialità, passeggi e campo sportivo) hanno avuto la possibilità di avere contatti tra di loro.

L'Amministrazione ha fatto presente che non esisteva a loro carico alcun divieto di incontro disposto dalle Autorità Giudiziarie precedenti e che all'epoca del loro arrivo a

Cosenza non si era ancora manifestata, per quanto consta agli atti in possesso del competente ufficio, alcuna scelta di collaborazione con la giustizia.

2) — Dalla comunicazione della Direzione dell'istituto di Cosenza risulta che l'iter collaborativo è stato intrapreso dal detenuto Acri l'1.8.1996, per il detenuto Tedesco il 4.6.1996 e per il Pranno il 2.6.1996, date in cui sono stati allocati al reparto isolamento dello stesso istituto proprio in considerazione del processo collaborativo intrapreso.

Tale posizione è stata successivamente acclarata dall'Autorità Giudiziaria procedente e comunicata al Dipartimento, per i provvedimenti di competenza, il 25.11.1996 per il detenuto Pranno, il 14.11.1996 per il detenuto Tedesco e il 7.11.1996 per il detenuto Acri.

3) — Il detenuto Perna ha lasciato la Casa Circondariale di Cosenza in un periodo precedente all'inizio della collaborazione degli altri soggetti precisamente il 25.5.1996 per raggiungere, come già evidenziato, la sede di Paola per presenziare alla celebrazione del processo Garden in corso avanti la Corte di Assise di Cosenza.

Per quanto riguarda il detenuto Antonio Sena si rappresenta che lo stesso non ha mai fatto ingresso presso la Casa Circondariale di Cosenza.

Per quanto concerne i riferiti incontri tra i collaboratori nel circuito carcerario finalizzati ad accordi criminosi la locale Procura Distrettuale di Catanzaro ha smentito che siano avvenuti con il consenso dell'ufficio giudiziario precisando che proprio per evitare occasioni di aggregazione mafiosa in cui sfociano spesso detti incontri lo stesso Ufficio ha presentato numerose proposte per la applicazione di regime differenziato.

Peraltro come è stato più volte osservato il sovraffollamento carcerario rende assai difficile la separazione dei detenuti e la diversità dei regimi trattamentali disposti dalla magistratura di sorveglianza per i condannati rende ancora più problematica la soluzione.

Nel caso di specie non vi è alcun elemento che consenta di affermare che i de-

tenuti collaboranti fossero stati preordinatamente allocati nello stesso carcere per concertare accuse — false o veridiche che siano spetta comunque all'A.G. acclarare — e che abbiano indotto altro detenuto a fare altrettanto.

Dalle notizie raccolte risulta infatti che il detenuto Perna trascorse un periodo di circa un mese insieme agli altri detenuti e che fu trasferito altrove prima che tutti e tre, in tempi diversi manifestassero la loro volontà collaborativa.

Né sull'aspetto del trasferimento carcerario asseritamente strumentale del detenuto Perna né sul merito delle dichiarazioni il Ministero ha motivo o investitura istituzionale per intervenire, avuto riguardo ai dati acquisiti e al fatto che il processo si è regolarmente svolto e che l'asserito coinvolgimento di uomini politici e avvocati e i loro comportamenti devianti sono oggetto di approfondimenti e ricerca di riscontri in apposite indagini della magistratura.

Per quanto concerne poi i singoli punti di doglianza degli avvocati di Cosenza nelle richieste di intervento del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero di Grazia e Giustizia la Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha precisato quanto segue.

a) Sulla gestione deviante dei Collaboratori

Essendo emerso che un ufficiale dei Carabinieri aveva consentito incontri di collaboratori tra loro e con estranei a insaputa della Direzione Distrettuale Antimafia, quell'Ufficio aveva affidato le indagini in cui venivano utilizzati i collaboratori ad altro Servizio di Polizia Giudiziaria, con eliminazione di ogni ingerenza del reparto di tale ufficiale.

Questo indirizzo della Procura Distrettuale portava, secondo le dichiarazioni rese in udienza dibattimentale nel febbraio scorso dal collaboratore Pino Francesco, come risultato sia ad una asserita attività di istigazione posta in essere dall'ufficiale dei Carabinieri estromesso dall'indagine per accusare il magistrato del P.M. Tocci sia a una denuncia dello stesso ufficiale nei confronti della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Quest'ufficio ha tuttavia confermato che il rapporto di collaborazione con l'Arma dei Carabinieri non era mai venuto meno in conseguenza dei comportamenti devianti di taluni appartenenti all'Arma.

Lo stesso ufficio non ha tuttavia potuto escludere che la negativa gestione dei collaboratori si sia caratterizzata anche con la predisposizione o l'agevolazione di incontri tra i collaboratori, all'insaputa dei magistrati.

Per quanto riguarda il Perna la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha acclarato in particolare che stando nel carcere di Paola aveva cercato di indurre tale Greco Edgardo, appartenente al suo gruppo criminoso, a rendere false dichiarazioni per inquinare le indagini.

Non essendo poi egli collaboratore, non era mai stato messo con nessun collaboratore all'interno del carcere per cui doveva escludersi ogni strumentalità nel suo trasferimento.

b) Esclusione di avvocati dai colloqui tra il dott. Tocci ed alcuni imputati.

La circostanza è stata smentita dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro con la precisazione che sarebbero stati i difensori di alcuni imputati che avrebbero preferito non essere presenti per non comprometersi.

c) Incriminazione di avvocati difensori

Risultano avviate indagini sui comportamenti di singoli soggetti coinvolti in più indagini e le cui posizioni non vanno confuse con quelle dell'Avvocatura. In effetti sono state acquisite dichiarazioni di collaboratori che hanno riferito di aggiustamenti di processi in Cosenza e hanno denunciato canali di veicolazione di notizie che passano attraverso studi professionali.

Sulle posizioni in questione risultano indagini in corso.

d) È stato infine precisato che il rilievo degli avvocati circa diverse valutazioni delle dichiarazioni di collaboranti ad opera della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e della Procura della Repubblica di Cosenza oltre ad essere generico trova co-

munque spiegazione plausibile nel fatto che le dichiarazioni del collaborante portavano a conclusioni diverse sul piano processuale secondo che siano o meno confermate da riscontri.

II) Osservazioni del Ministero

Dall'esame degli atti ricevuti o acquisiti attraverso i competenti Servizi del Dicastero è stato rilevato uno stato di forte tensione tra il dott. Stefano Tocci, sostituto procuratore presso la D.D.A. di Catanzaro da una parte e dall'altra gli avvocati della Camera Penale di Cosenza, variamente impegnati in procedimenti penali contro la criminalità organizzata nonché il cap. Angelo Giurgola già comandante del Nucleo Operativo presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza.

Quest'ultimo ha inoltrato per via gerarchica un rapporto su una serie di comportamenti anomali tenuti dal dott. Tocci nell'esercizio delle funzioni giudiziarie con particolare riguardo alla gestione dei collaboratori di giustizia, che sono stati ripresi anche con esposti dagli avvocati del Foro di Cosenza, i quali hanno evidenziato una gestione non sempre conforme alla ortodossia processuale. In particolare si lamenta che sarebbe stato consentito ai collaboratori durante il programma di protezione di avere contatti esterni finalizzati tra l'altro alla trasmissione di messaggi trasversali nei confronti di coimputati o di terzi ovvero a concertare ogni valutazione in ordine alla convenienza e alle linee della collaborazione sollecitata nel corso di colloqui investigativi.

Dal rapporto del Cap. Giurgola è sorto un procedimento penale a carico del dott. Tocci presso la Procura Distrettuale di Messina e tale circostanza è stata rivelata davanti alla Corte di Assise di Cosenza nell'udienza del 5 febbraio 1997 dall'imputato collaborante Pino Francesco che presentatosi spontaneamente, dopo aver confutato le dichiarazioni rese dal coimputato Perna, indicato nella interrogazione, sul suo conto, riferì che la denuncia contro il Tocci pervenne nell'agosto '96 per competenza alla Procura di Messina e lui stesso venne invitato, da persona non meglio indicata, a deporre contro il dott. Tocci.

In tale occasione il Pino ha anche dichiarato che la finalità per cui era stato contattato era quella di calunniare e delegittimare il magistrato.

A seguito della rivelazione gli avvocati difensori degli imputati del processo « GARDEN » con ricorso del 7 febbraio 1997 hanno evidenziato la condizione di incompatibilità del Tocci a esercitare le funzioni di pubblico ministero d'udienza nello stesso processo, evocando uno specifico interesse personale.

Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha però rigettato il 10.2.97 la richiesta di sostituzione.

Il procedimento penale contro il dott. Tocci risulta archiviato dal GIP del Tribunale di Messina il 3.5.97 su conforme richiesta del P.M. del 23.7.97, per i reati di cui all'articolo 323 c.p., 478 c.p., 326 c.p.

La esclusione della rilevanza penale di taluni dei comportamenti enucleati a carico del dott. Tocci non ha fatto venir meno la necessità di doverose valutazioni per ogni profilo di rilevanza amministrativa che possa aver interessato la sua attività nella gestione di collaboratori di giustizia o nei rapporti con ufficiali di P.G. e difensori di imputati nei procedimenti e lui assegnati. Per questo il Ministro ha disposto una approfondita verifica per accertare la sussistenza di eventuali profili disciplinari e comunque per avere un quadro più esauritivo a mezzo inchiesta, anche a tutela del prestigio e dell'immagine del magistrato. Tali accertamenti ispettivi non sono ancora ultimati.

Va tuttavia evidenziato che il magistrato risulta trasferito a domanda alla Procura Circondariale di Lucca nel luglio 1997 e che sono cessate le cause dello stato di conflittualità e contrasto determinatesi tra il dott. Tocci da un lato, l'Arma dei Carabinieri locale e il Foro di Cosenza dall'altro lato.

III) La vicenda ripropone all'attenzione del Governo le problematiche poste dalla normativa vigente in tema di collaboratori di giustizia.

Per quanto concerne le iniziative a proposito del loro trattamento va ricordato che è ormai all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 2702/S di iniziativa governativa.

La Commissione Giustizia del Senato sta ora procedendo al suo esame.

Tra le novità, per limitarsi ai profili evidenziati con le interrogazioni odierne, vi è quella della situazione carceraria del collaboratore: sono previste ipotesi di soppressione della detenzione extracarceraria e circuiti differenziati all'interno del sistema. È inoltre previsto un regime di separazione (isolamento) all'interno del carcere per il detenuto che decide di collaborare ed un termine di centottanta giorni decorrente da tale decisione per rendere le notizie. Il fine è di evitare le cosiddette dichiarazioni a rate dei pentiti e l'uso di tattiche opportunistiche dirette ad ottenere la concessione di vantaggi di diversa e crescente entità.

Per quanto riguarda i colloqui investigativi previsti dall'articolo 18 bis va ricordato che il tema è tra quelli affrontati dal testo del d.d.l. in ordine al problema della asserita concertazione e compromissione della genuinità delle dichiarazioni.

L'articolo 6 prevede infatti che quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione riguardino soggetti detenuti o internati la custodia debba avvenire curando che durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo della dichiarazione, la persona che rende le dichiarazioni non sia ammessa, salvo che per finalità connesse ad esigenze di protezione ad avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica né i colloqui investigativi di cui all'articolo 18 bis comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e che, anche mediante la previsione del divieto di incontrare persone che già risultino collaborare con la giustizia, sia viceversa sottoposta a misure, specie organizzative, di trattamento penitenziario dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa.

È poi previsto l'obbligo per il collaboratore di sottoporsi sempre al contraddittorio, con possibilità in caso contrario della revoca dei benefici concessi e delle misure di protezione.

Queste e altre previsioni sono finalizzate a garantire la genuinità della collaborazione e a ridurre il paventato rischio di dichia-

razioni concordate ed eventualmente preordinate alla prospettazione di false accuse.

Va nondimeno ricordato che siccome non appare possibile evitare del tutto che ciò accada — non essendo evidentemente prevedibile né programmabile il momento in cui una persona detenuta decide di collaborare rendendo alla autorità giudiziaria dichiarazioni indispensabili per la loro novità, attendibilità, ampiezza ai fini penali, non è neppure possibile prevedere o imporre un regime di separazione rispetto ad altre persone che in astratto potrebbero rendere dichiarazioni autonome sullo stesso tema ovvero di riscontro alle prime — occorre che la valutazione sulla stessa attendibilità intrinseca del collaborante venga effettuata con rigorosa professionalità e scrupolo da parte della magistratura e con particolare cura nella motivazione nell'ambito del procedimento e da parte dell'organo competente a dare il parere sulle speciali misure di protezione.

In tali competenti sedi devono trovare evidentemente spazio anche le considerazioni sul significato e la rilevanza, nel comportamento del collaboratore, di incontri con altri detenuti, prima o dopo il manifestarsi della collaborazione. Quanto alla valutazione probatoria le regole attualmente previste dal codice di rito appaiono adeguate a garantire il rispetto dei diritti del cittadino.

Il Governo auspica quindi che nell'esame e con il confronto sul disegno di legge trovino presto soluzione i problemi sollevati dagli interroganti e segue con estrema attenzione l'iter del disegno legislativo.

IV) Per quanto concerne la dotazione e il rafforzamento degli uffici giudiziari della Calabria, con particolare riguardo a Catanzaro e Cosenza si comunicano i seguenti dati.

Presso la Corte di Appello di Catanzaro sono presenti il Presidente e 6 Presidenti di Sezione, 17 Consiglieri su 22 posti con altri due in entrata. Degli altri tre posti vacanti due sono stati pubblicati il 15.5.97.

Il personale di cancelleria presenta 37 posti vacanti su 87 in organico e quello ausiliario 3 posti vacanti su 23.

La Procura Generale ha presenti il Procuratore Generale e i 7 Sostituti in organico. È vacante il posto di Avvocato Generale.

Il personale di cancelleria ha 11 vacanze su 30 posti e due vacanze su 10 delle qualifiche ausiliarie.

Il Tribunale di Catanzaro ha 1 solo posto vacante sui 19 di giudice in organico. Sono presenti altresì il Presidente e 3 Presidenti di Sezione. Il posto vacante è stato pubblicato il 21 luglio.

Il personale di cancelleria presenta 9 vacanze su 60 e quello ausiliario 7 su 18.

La Procura del Tribunale di Catanzaro ha 1 solo posto vacante di sostituto pubblicato il 15 maggio.

Il personale di cancelleria ha 7 vacanze su 50 e quello ausiliario 3 su 23.

La Pretura di Catanzaro presenta 1 vacanza tra i 14 Pretori (sono presenti 11, con due in entrata).

Il personale di cancelleria ha 3 vacanze su 40 mentre quello ausiliario è al completo.

La Procura Circondariale ha 1 posto vacante sui 5 di Sostituto oltre il Capo, presente.

Il personale di cancelleria ha 1 posto vacante su 28 e quello ausiliario 1 su 10.

Il Tribunale di Cosenza ha due posti vacanti di giudice, uno dei quali pubblicato il 15 maggio.

Il personale di cancelleria ha 8 posti su 41 vacanti mentre è completo il personale ausiliario.

La Procura del Tribunale ha presenti il Capo e gli Otto Sostituti e vi sono solo 3 vacanze nei 33 posti di amministrativi.

La Pretura non ha posti vacanti (23 posti oltre Pretore Dirigente e Consigliere Pretore) e 1 solo tra il personale amministrativo (44 posti).

La Procura Circondariale di Cosenza ha 1 posto di Sostituto vacante (su 5) e 2 vacanze nel personale amministrativo e ausiliario (28 posti).

L'istituzione del giudice unico comporterà la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

La copertura degli organici dovrebbe essere assicurata dalla legge sugli incentivi economici e di altra natura per i magistrati trasferiti o assegnati in sedi disagiate di regioni come la Calabria.

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata ma superiori ai sette giorni dovrebbe provvedersi con le tabelle infradistrettuali che consentiranno una osmosi di magistrati anche se dislocati in territori diversi dello stesso distretto, previsti dallo stesso d.d.l. n. 3686.

I posti vacanti non coperti da aspiranti potranno essere coperti all'esito del tirocinio prescritto con gli uditori in servizio ovvero con quelli che risulteranno vincitori dei concorsi che si stanno espletando.

Si ricorda che dovrebbero essere assunti entro i primi mesi del 1998, 254 uditori vincitori del concorso con decreto ministeriale 25.2.95.

Sono in corso le prove orali per i 300 posti messi a concorso con decreto ministeriale 7.10.95.

A fine giugno si sono svolte le prove scritte del concorso ad altri 300 posti indicato con decreto ministeriale 16.1.97.

Per il personale amministrativo ci si riserva di indicare analiticamente le modalità di copertura dei posti vacanti.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* di giovedì 29 agosto 1996, a pagina 10, ha dedicato un servizio alla disastrosa situazione in cui versa la procura della Repubblica di Imperia riportando brani significativi di lettere inviate all'onorevole Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura dal procuratore della Repubblica dottor Luigi Carli;

il prestigio ed il senso di responsabilità del signor procuratore della Repubblica di Imperia sono tali da rendere ancor più allarmante lo stato di insostenibile

esasperazione che traspare dalla corrispondenza con il Ministero e con il CSM;

appare, al di là del merito e quindi del fondamento delle doglianze rappresentate dal dottor Carli, profondamente disdicevole che egli per cinque volte abbia scritto all'onorevole Ministro ed al CSM senza ottenere riscontro, con ciò rappresentandosi plasticamente le condizioni di collasso in cui versano i rapporti fra le procure ed il Ministero di grazia e giustizia —:

se risponda a verità quanto affermato dal signor procuratore della Repubblica di Imperia dottor Luigi Carli su *il Giornale* di giovedì 29 agosto 1996;

quali canali istituzionali debbano essere utilizzati da un procuratore della Repubblica per ottenere riscontro dal Ministro di grazia e giustizia in relazione a denunce di carenze strutturali e di organico eventualmente denunciategli;

se abbia un senso tollerare in silenzio una situazione per la quale il dottor Luigi Carli sente di poter affermare di essere « procuratore di niente e capo di se stesso »;

se non si ritenga di dover intervenire immediatamente e, comunque, se non si senta il dovere di assicurare pronta evasione alla corrispondenza proveniente da un procuratore della Repubblica. (4-02994)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa, per la parte di competenza di questo Ufficio, quanto segue.

Con nota del 29.11.1995 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia aveva segnalato la situazione assai precaria dei locali ad essa destinati.

Pertanto la Direzione Generale degli Affari Civili di questo Dicastero, con nota del 25.1.1996 invitava la Presidenza del Tribunale di Imperia a convocare la Commissione per la Manutenzione al fine di valutare l'opportunità di sistemare più adeguatamente l'ufficio giudiziario di che trattasi.

Con nota 13.2.1996 il Presidente del Tribunale di Imperia rappresentava di trasferire gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale nei locali al IV piano dell'immobile sito in Via Belgrano n. 4, di proprietà del Banco Ambrosiano.

La Direzione Generale ha pertanto manifestato il proprio assenso con ministeriale 2.3.1996, inviata alla Presidenza del Tribunale di Imperia.

Successivamente, con nota del 28.6.1996, lo stesso Servizio del Dicastero, nel prendere atto del parere espresso in data 15.6.1996 dall'Ufficio Tecnico Erariale di Imperia, nonché dell'impegno assunto dal Comune di quella città ad ottemperare alle prescrizioni del suddetto U.T.E., ha concesso l'assenso ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24.4.1941 n. 392, al trasferimento degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia nei locali dell'edificio sito in Via Belgrano n. 4.

Gli uffici suddetti risultano trasferiti al IV piano dell'edificio in Via Belgrano dal 20.6.1996.

Si aggiunge, infine, che gli uffici della Polizia Giudiziaria sono stati sistemati al secondo piano dell'edificio suddetto.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

GARRA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Tempo* del 19/11/1995 ha dato ampio risalto alla denuncia del segretario della Filpt Carmelo Romeo, dalla quale emerge l'allegria (se non addirittura illegale) gestione dei concorsi indetti nell'arco di 15 anni dalle Poste Italiane, concorsi pilotati dai politici del tempo e dagli apparati sindacali;

tra l'altro, è emerso dalla denuncia anzidetta che i concorsi sovente portavano alla assunzione di mogli e figli di funzionari delle Poste o di congiunti e « clienti » dei dirigenti sindacali;

ancora più scandalosa appare la asserita esistenza di un tariffario con prezzi

che variavano da 5 a 15 milioni di lire a seconda del concorso e della località di assunzione;

sospetti sono stati sollevati anche sulla conduzione della operazione per la quale le Poste nell'autunno 1995 hanno avviato la stipula di 5000 contratti di formazione lavoro —:

se sia a conoscenza dei fatti di cui alla denuncia della Filpt-Cgil;

se siano state costituite Commissioni ministeriali di inchiesta ai fini anche disciplinari;

se siano pendenti giudizi penali con riferimento alla notizia criminis proveniente dal predetto sindacato. (4-09406)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — nato dalla trasformazione dell'ex amministrazione p.t. in ente pubblico economico, attuata dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71 — fin dal 1995 ha avviato indagini ispettive allo scopo di verificare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali iniziate sotto la gestione della predetta amministrazione p.t. e non ancora concluse.

Da tali accertamenti, ha comunicato l'ente, è scaturito che in un solo caso — al quale fa riferimento la S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — sono emerse irregolarità che i competenti organi ispettivi hanno provveduto tempestivamente a denunciare all'autorità giudiziaria; occorre, pertanto, attendere le conclusioni a cui perverrà la Magistratura prima che l'ente stesso possa adottare eventuali provvedimenti di propria competenza.

Per quanto attiene la questione riguardante le assunzioni con contratto di formazione lavoro il ripetuto ente ha precisato che il 19 luglio 1995 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha autorizzato il progetto di formazione e lavoro, presentato dall'ente medesimo il 29 maggio 1995, per l'assunzione di 5.000 unità da destinare a parziale copertura delle carenze di personale dell'area operativa nelle sedi del nord Italia e della Toscana.

Di tali 5.000 posti, n. 513 sono stati riservati agli ex dipendenti delle società private consorziate nella Send-Italia e n. 73 ai lavoratori ex Maserati, riserve derivate da due separati accordi raggiunti presso il Ministero del lavoro, l'uno tra l'ente e l'Austria in rappresentanza delle società già consorziate con la Send-Italia e le organizzazioni sindacali e, l'altro tra l'ente e le rappresentanze del comune di Milano e delle aziende municipalizzate ATM, AEM, AMSA e le organizzazioni sindacali.

In proposito è opportuno precisare che, con il suddetto progetto di formazione e lavoro, l'ente Poste non ha effettuato un reclutamento per pubblica selezione, ma assunzioni a termine con scadenza 31 dicembre 1996 e, come altri enti pubblici economici, deve ricorrere alle procedure previste dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Inoltre, va chiarito che il contratto di formazione e lavoro non prevede solo lo scambio di lavoro con la retribuzione, ma anche l'apprendimento del lavoratore con l'obbligo, per il datore di lavoro, di impartire l'insegnamento necessario al conseguimento da parte degli interessati di una qualificazione; terminato il periodo di formazione, l'ente poteva recedere liberamente dal rapporto senza dover addurre giusta causa o giustificato motivo.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

GIACCO. — Ai Ministri delle finanze e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

da tempo le pro-loco e le associazioni di volontariato manifestano il loro disagio per i gravosi contributi da corrispondere alla SIAE a cui le loro attività sono soggette;

analogo disagio lamentano anche i comuni, soggetti pure a notevoli esborsi tributari nel settore delle attività ricreativo-culturali;

l'entità di tali tributi è assolutamente sproporzionata alla natura delle manifestazioni, in quanto vengono colpite anche le iniziative di beneficenza, di solidarietà e di promozione culturale non aventi alcuno scopo di lucro da parte degli enti organizzatori;

di fatto questo prelievo è un grave ostacolo all'attività delle pro-loco e delle associazioni che, con disinteresse, generosità e spirito di sacrificio, prestano la loro opera per far crescere la comunità e per aiutare enti e persone;

tutto ciò è in contrasto con le dichiarazioni di tutte le forze politiche, del Parlamento e del Governo sul tema dell'associazionismo e del volontariato, regolato dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 —:

quali iniziative intenda intraprendere per diversificare gli oneri a carico delle pro-loco e delle associazioni di volontariato. (4-00756)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

La materia attinente al diritto di autore è di pertinenza della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Alla suddetta società non vengono corrisposti contributi: la SIAE percepisce diritti d'autore per le utilizzazioni delle opere dell'ingegno di coloro che le hanno conferito mandato. Infatti ai sensi dell'articolo 2576 del c.c. e dell'articolo 6 della Legge 633/41 il diritto d'autore è tutelato dalla legge quale « particolare espressione del lavoro intellettuale » e trova fondamento nei principi sanciti dalla Costituzione a tutela della personalità, del lavoro, dell'arte e della scienza (artt. 4, 21, 33 e 35). La stessa Corte Costituzionale ha ribadito tali concetti nella recente sentenza n. 108/95 riconoscendo espressamente nella tutela del diritto d'autore l'applicazione di tali principi costituzionali, affermando tra l'altro che il diritto d'autore favorisce il pieno sviluppo della persona umana e della cultura.

Per questi motivi la Corte Costituzionale ha ritenuto prevalente il diritto d'autore rispetto a quegli interessi, anche economicamente rilevanti, di coloro che utilizzano le

*opere dell'ingegno argomentando che l'interesse della collettività alla promozione della cultura ed alla sua diffusione si può realizzare solo attraverso la protezione e remunerazione di chi produce tali opere.*

*La SIAE ha comunque cercato, anche in passato, di intrattenere convenzioni ed accordi con soggetti che operano nel campo dell'associazionismo sociale praticando riduzioni anche consistenti dei diritti d'autore sugli spettacoli da essi allestiti.*

*Un recente intervento legislativo sulla materia (Legge 23 dicembre 1996, n. 650) ha introdotto definitivamente nella legge sul diritto d'autore (articolo 15 bis) la possibilità di riduzione del compenso agli autori, quando le esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni dell'opera avvengono nelle sedi dei centri, degli istituti di assistenza formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengono effettuate a scopo di lucro.*

*In mancanza di accordo tra la SIAE e le Associazioni interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero dell'interno.*

*Il medesimo articolo prevede che con D.P.C.M. da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 400/88, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengano stabiliti i criteri e le modalità che gli istituti di assistenza e le associazioni di volontariato devono possedere per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma.*

*Si informa infine che il succitato D.P.C.M. è stato già predisposto dagli Uffici e sarà esaminato in tempi brevi.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Arturo Mario Luigi Parisi.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

sulla stampa è apparsa la notizia che un pensionato, il signor Torquato Ferrini,

ha chiesto nel 1984 un rimborso Irpef relativo alla riliquidazione sulla indennità della propria buonuscita;

la decisione favorevole al Ferrini è avvenuta ancora nello scorso anno, ma all'interessato ancora oggi non è stata restituita la somma, che si immagina ovviamente comprensiva degli interessi maturati in questi tredici anni —

se non intenda immediatamente verificare la situazione esistente presso il dipartimento delle entrate, direzione generale del Veneto, promuovere l'immediato pagamento della somma dovuta al signor Torquato Ferrini ed accertare per quali ragioni fino ad oggi ciò non sia avvenuto. (4-08737)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.v. Onorevole ha chiesto di conoscere lo stato dell'istanza di rimborso presentata dal Sig. Torquato Ferrini relativamente alla riliquidazione dell'Irpef sull'indennità di buonuscita.*

*Al riguardo la competente Direzione regionale delle entrate per il Veneto, Sezione staccata e di Padova, ha riferito che il rimborso di imposta spettante al Sig. Ferrini, ammontante a lire 716.000, è stato liquidato in data 21 maggio 1997 ed è disponibile per l'incasso presso la sede della Banca d'Italia di Padova.*

*Relativamente invece alla somma dovuta a titolo di interessi, quantificata in lire 687.000, la detta Direzione ha fatto altresì presente che tale somma sarà resa disponibile non appena i fondi saranno accreditati sull'apposito capitolo di spesa.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

dopo lo scandalo delle intercettazioni telefoniche del faccendiere Pacini Batta-

glia, è stato nominato ad amministratore delegato delle ferrovie l'ingegner Giancarlo Cimoli, in sostituzione dell'avvocato Lorenzo Necci;

il Cimoli, scelto dal Ministro dei trasporti per i suoi trascorsi nell'industria petrolchimica di Gardini e Sama, ha chiamato come suo vice il ragioniere Fulvio Conti, a suo tempo assunto personalmente da Sama alla Montedison;

come primo atto i due si sono autoassunti dirigenti delle Ferrovie, ambedue con stipendi miliardari, cosa che nemmeno il Necci aveva osato;

questi nuovi amministratori hanno annunciato un ampio rinnovamento della dirigenza delle ferrovie compromessa nella precedente gestione, con conseguente sensibile riduzione del numero dei suoi componenti —:

quali criteri abbiano guidato l'annunciata opera di risanamento che finora ha prodotto la nomina del dottor Daniel Buaron, inquisito nello scandalo di Pacini Battaglia, ad amministratore delegato della *maxi* società Metropolis (come riportato, tra l'altro, del periodico *Mondo economico* dell'ottobre 1996), la nomina dell'ingegner Emilio Maraini e del dottor Mario Fortunato, anch'essi inquisiti, ad importanti incarichi all'estero, la nomina dell'ingegner Ercole Incalza, plurinquisito per la stessa vicenda del Necci, ad assistente speciale del Cimoli per l'alta velocità;

quali spinte abbiano ricevuto il Cimoli ed il Conti per nominare ai vertici della società Eurolog, *maxi* società delle ferrovie per il settore delle merci, il genovese Maurizio Bussolo, dipendente della società Ansaldo di Genova, ed il signor Francesco Mariani, già responsabile del settore trasporti del Pds, assunto alle ferrovie dal Necci su indicazione del Ministro Burlando. (4-07466)

RISPOSTA. — *L'ingegner Giancarlo Cimoli, attuale Amministratore delegato delle F.S. S.p.A., è stato assunto come dirigente il 3*

*ottobre 1996, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Società.*

*Il medesimo organo che ha deliberato l'assunzione ne ha fissato la retribuzione, individuando tale compenso secondo le politiche retributive in atto nella Società ed allineandolo a quello di posizioni di analoga rilevanza presenti nel mercato esterno.*

*Per quanto riguarda l'assunzione del dottor Fulvio Conti le F.S. S.p.A. fanno presente che le caratteristiche professionali rispondono a precise ed individuate esigenze aziendali che in primo luogo hanno inteso collocare in una posizione di grande responsabilità ed impegno un dirigente che garantisse con una presenza di spiccata managerialità la gestione di un momento così particolarmente significativo per le F.S.*

*In secondo luogo le F.S. hanno ritenuto che le esperienze tecniche e personali maturate dal dottor Conti dessero ampie garanzie nel perseguire gli obiettivi di sviluppo che caratterizzano le attuali scelte strategiche aziendali.*

*Inoltre le F.S. S.p.A. confermano che la retribuzione del dottor Conti è in linea con analoghe retribuzioni attribuite in aziende industriali operanti nel mercato esterno a dirigenti che rivestono ruoli dello stesso livello di responsabilità e professionalità.*

*Le immissioni di nuovi dirigenti nelle società del Gruppo F.S. sono state effettuate sulla base di valutazioni di merito svolte dal vertice societario, nel rispetto di una affermata autonomia decisionale di direzione; infatti tutte le assunzioni di dirigenti effettuate nell'ultimo periodo sono state realizzate per l'esigenza di inserire un gruppo di managers che intervenisse con estrema tempestività nelle fasi del processo in atto.*

*In particolare le F.S. S.p.A. ritengono la scelta del dottor Maurizio Bussolo per il vertice dell'Asa Logistica integrata tale da corrispondere pienamente al ruolo conferitogli ed agli obiettivi che gli sono stati assegnati sia per la lunga esperienza maturata nella Società Ansaldo a livello apicale, in campi quali la pianificazione strategica e la organizzazione industriale, sia per l'atti-*

vità di studio e consulenza prestata a primarie realtà del mondo dei trasporti e della logistica.

Anche nel caso dei consiglieri di amministrazione della Società Eurolog i rispettivi curricula offrono il massimo delle garanzie richieste per ricoprire tali incarichi, proprio per le esperienze professionali maturate dagli stessi.

In particolare le F.S. S.p.A. fanno presente che il signor Francesco Palmiro Mariani ha svolto attività e ricoperto incarichi presso società di ingegneria e in imprese e associazioni operanti nel settore del trasporto delle merci e di economia marittima (quali ad esempio l'ANCIP), in qualità di Direttore Generale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Claudio Burlando.

GRAMAZIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

quali giustificati motivi possano mai essere alla base dell'assurdo, inqualificabile ritardo nel pagamento di quanto dovuto, all'atto della cessazione del rapporto, ai lavoratori iscritti all'Inpdap-Enpas, ritardo che li pone in enorme difficoltà di vita;

a parte la questione più generale, come possa mai giustificarsi che il signor Giovanni Ferrenti nato a Napoli il 16 gennaio 1936, cessato dal servizio il 1° settembre 1996, presso il provveditorato agli studi di Napoli, dopo quasi un anno non abbia ancora ricevuto tutto quanto di sua spettanza e sia stato sinora condannato — altro che Stato sociale da riformare! — alla più assoluta indigenza. (4-12074)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha rappresentato quanto segue.

In favore del Sig. Giovanni FERRENTI, collocato a riposo dall'1 settembre 1996, con 35 anni di servizio, è stato disposto, con

mandato n. 225 del 18 luglio 1997, il pagamento dell'indennità di buonuscita per un importo di lire 97.341.590 lorde, pari a lire 85.450.669 nette.

L'importo netto è comprensivo della somma di lire 1.797.102 di interessi per ritardato pagamento.

L'Istituto ha sottolineato che il ritardo riscontrato nella definizione della pratica è da imputare, in primo luogo, al notevole arretrato che si è formato in seguito alla presentazione contemporanea di centinaia di domande del personale della scuola, che, come è noto, cessa dal servizio il 31 agosto, inoltre, alla carenza di personale qualificato da adibire alla trattazione delle pratiche stesse, a tal punto che l'Ufficio INPDAP di Napoli è stato costretto a smistare parte dell'arretrato presso altri Uffici provinciali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

LO PRESTI e FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei beni culturali ed ambientali e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nel 1995 l'ingegner Attilio Orlando, dirigente dell'Italtel oggi in pensione, è stato nominato sovrintendente del teatro Massimo di Palermo con un contratto di opera professionale che gli potesse consentire di cumulare la sua pensione con l'indennità del nuovo incarico;

tale soluzione di contratto di prestazione professionale, dell'ammontare di circa 228 milioni di lire annui più 110 milioni a titolo di contributi, corrisposti dall'ente lirico all'ingegner Orlando, non è stata condivisa dal dipartimento dello spettacolo (ufficio che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri), che ha indicato invece la necessità di instaurare un rapporto di lavoro da dirigente di azienda tra il sovrintendente e l'ente lirico in modo da evitare il cumulo tra pensione ed indennità;

per evitare ulteriori spiacevoli situazioni, i vertici del teatro avrebbero deciso di corrispondere all'ingegner Orlando solo i 228 milioni e non i 110 a titolo di contributi, mentre nel frattempo lo stesso sovrintendente avrebbe continuato a percepire la sua pensione di ex dirigente Italtel;

a seguito dell'opposizione dell'ente lirico, nel mese di febbraio del 1997 si è rimesso il problema ad un parere al Consiglio di Stato, che ha dato ragione al dipartimento dello spettacolo imponendo all'ingegner Orlando di scegliere tra accettare la qualifica di sovrintendente a titolo onorario o instaurare con il teatro Massimo un vero e proprio rapporto di dirigente di azienda, in ogni caso rinunciando momentaneamente all'erogazione della pensione; a fronte di tale pronunciamento, l'ente lirico avrebbe tuttavia fatto finta di niente;

nel mese di maggio del 1997, il dipartimento dello spettacolo avrebbe intimato ai vertici del teatro Massimo di attenersi al parere del Consiglio di Stato, sembrerebbe addirittura con missiva scritta dall'onorevole Veltroni nella sua qualità di ministro dei beni culturali e ambientali;

nel frattempo, i vertici del teatro Massimo, per venire incontro al sovrintendente, avrebbero messo a punto un formula di pagamento, corrispondendogli le indennità relative al 1995 ed al 1996 per l'ammontare di circa 450 milioni di lire, dopo il compimento dei 65 anni di età di quest'ultimo, consentendogli, in tal modo, di non pagare all'Inps una quota forfettaria di circa quaranta milioni di lire —

se quanto citato in premessa corrisponda al vero;

acclarato ciò, se non ritengano opportuno avviare una apposita indagine conoscitiva per verificare quali siano effettivamente le risultanze del succitato problema, ovvero con quale effettivo incarico l'ingegner Orlandi abbia accettato la nomina di sovrintendente e se effettivamente

lo stesso abbia eluso gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali all'Inps. (4-12227)

*RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto, si informa che il Teatro Massimo di Palermo ha ritenuto di poter corrispondere al proprio sovrintendente un compenso con natura di corrispettivo di lavoro autonomo, o comunque non soggetto ad obblighi previdenziali a carico dell'Ente.*

*Il Dipartimento dello spettacolo, in sede di esercizio della vigilanza istituzionale, ha offerto una propria diversa interpretazione della normativa vigente (articolo 3, legge 29 ottobre 1987 n. 450) e, nel corso del 1996, ha richiesto sulla questione parere al Consiglio di Stato, il quale ha ribadito il principio (già ritenuto applicabile dall'amministrazione) che il rapporto di lavoro del sovrintendente abbia natura onoraria, ma è equiparabile, quanto a trattamento, a quello derivante da lavoro dipendente, e comunque non qualificabile come prestazione professionale.*

*Il parere, comunicato al Teatro Massimo di Palermo in uno all'invito ad adeguarvisi, non è stato ritenuto decisivo dall'Ente lirico, che ha insistito nella sua tesi evidenziandone alcuni passi, a mente dei quali, a suo dire, potrebbe evincersi la possibilità, invece, di configurare la corresponsione del trattamento economico al sovrintendente al netto degli oneri previdenziali.*

*Il Ministro delegato, da ultimo con nota del prot. 13128 del 28 luglio 1997, ha replicato alle molteplici insistenze del Teatro Massimo chiarendo che, rispetto alla trascorsa corrispondenza, non sono intervenute novità che consentano una revisione della interpretazione già adottata, sulla scorta del parere del Consiglio di Stato.*

*Infine, con nota prot. 2468TB28 del 6 ottobre 1997, il Capo del Dipartimento dello spettacolo ha segnalato la situazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, affinché assuma i necessari provvedimenti.*

*Tuttavia, con nota ricevuta il 23 ottobre 1997, il presidente del Teatro Massimo di Palermo richiede un ulteriore ripensamento, invocando la disposizione del sopravvenuto*

articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 699.

Tale norma, nel modificare il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 662/96, ha effettivamente inserito un comma 173-ter che, in via interpretativa, afferma testualmente che « il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985 n. 816, e successive modificazioni ».

A sua volta, il citato comma 189 del medesimo articolo 1 della legge n. 662/96, in sostanza, vieta il cumulo tra erogazioni di pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per lavoro dipendente e dei trattamenti anticipati a titolo di anzianità, laddove si riferiscono alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura.

L'effetto della norma invocata dal Teatro Massimo, dunque, sembra essere solo quello di consentire ancora il cumulo di eventuali pensioni di anzianità con le indennità corrisposte agli amministratori locali, che a questo solo fine non sono considerati reddito di lavoro.

In sostanza, la norma in parola non sembra affatto pertinente con la questione in oggetto, e comunque non vi immette elementi di novità.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

LO PRESTI, COLÀ, FRAGALÀ, LO PORTO e SIMEONE. — Al Ministro delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la Telecom è in grado di avviare la sperimentazione del sistema telefonico Dect, che consiste in un telefono senza fili utilizzabile, con tariffa urbana, in tutta l'area di una città, con rilevanti risparmi per l'utenza;

il consiglio superiore delle poste è stato chiamato a dare una valutazione circa le caratteristiche del sistema Dect che, secondo Stet e Telecom, è un colle-

gamento telefonico « fisso », mentre, secondo altri, è un collegamento « mobile », assimilabile alle reti dei telefoni cellulari;

il consiglio superiore delle poste avrebbe dovuto esprimere la sua valutazione entro il 10 dicembre 1996;

il presidente del consiglio superiore delle poste, Aldo Roveri, prendendo atto della piena disponibilità della Telecom ad aprire il sistema Dect ad altri gestori, come avviene per la telefonia cellulare, ha affermato che questo nuovo servizio deve essere fornito da una pluralità di gestori —:

per quali ragioni la decisione sulla « natura fissa o mobile » del sistema Dect sia stata rinviata improvvisamente;

se sul consiglio superiore delle poste siano state esercitate indebite pressioni per rinviare una decisione più volte criticata da Tim e da Omnitel, di cui è azionista Carlo De Benedetti;

se eventuali pressioni siano partite dal Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, che seguirebbe da vicino le vicende Iri-Stet-Telecom, ricevendo un palese sostegno dai giornali editi da Carlo De Benedetti, azionista di Omnitel;

entro quanto tempo sarà presa la decisione del consiglio superiore delle poste sul Dect che sembra essere frenato da chi, con i cellulari, incassa salatissime bollette telefoniche che, senza fili da città, potrebbero essere meno remunerative.

(4-13380)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che i servizi di telecomunicazione mobile e personale — nel cui ambito rientra il servizio di telefonia personale via radio che utilizza la tecnologia DECT — sono stati liberalizzati dalla direttiva comunitaria 96/2, recepita dalla legge 10 luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115.

Ciò premesso, si significa che, per prima, la soc. Telecom Italia ha manifestato l'intenzione di attivare un servizio di telefonia personale via radio con caratteristiche di

micro mobilità a copertura cittadina, utilizzando la tecnologia DECT.

Da parte sua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, investita della questione, ha ritenuto, con parere reso il 24 gennaio 1997, n. 11589 che i servizi basati sulla tecnologia DECT, considerate le caratteristiche tecniche proprie del sistema in parola, debbono poter essere offerti da una pluralità di operatori.

Ciò in quanto lo standard DECT permette l'espletamento del servizio da parte di più operatori nelle stesse aree geografiche urbane e metropolitane, operatori che possono condividere le risorse dei canali radio assegnati a tale standard (120 canali numerici bidirezionali) che operano sulla banda 1880-1900 MHz.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 — recante il regolamento relativo all'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni — all'articolo 20, comma 2, stabilisce che l'utilizzazione dello standard DECT è ammesso previo rilascio di licenza individuale da parte della competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e, nelle more della istituzione della predetta Autorità, dal Ministero delle comunicazioni), per cui gli operatori interessati all'espletamento del servizio in questione possono avanzare richiesta in tal senso; il medesimo articolo, al comma 6, prevede, altresì, che gli stessi operatori possono dar corso alla sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT previa autorizzazione provvisoria.

Sulla base di quanto precede si significa che allo stato attuale risultano pervenute alcune richieste (sei) intese ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra, ma a tutt'oggi a nessuno è stata ancora rilasciata.

È appena il caso di precisare, infine, che a tutti i gestori verranno assicurate le stesse condizioni.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

MAIOLO, FRAGALÀ, COLA, PARENTI,  
LO PRESTI, SIMEONE, ACIERNO. — Al  
Presidente del Consiglio dei ministri e ai

Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.  
— Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si rileva che il collaboratore di giustizia Filippo Barreca, già capo mafia di Reggio Calabria, e altri sette collaboratori di giustizia siciliani avrebbero ottenuto dallo Stato una « liquidazione » miliardaria, al fine di continuare la loro collaborazione e fornire le loro « consulenze », senza essere più sottoposti al programma di protezione e di tutela previsto dalla legge;

la « liquidazione » in questione sarebbe stata per Barreca di un miliardo e mezzo e per gli altri collaboratori per cifre tutte vicine al miliardo di lire, tranne che per il « pentito » Giacomo Lauro, che sarebbe in procinto di essere « liquidato » con due miliardi e cinquanta milioni;

sarebbero in lista di attesa altri 80 collaboratori, che hanno già richiesto di essere « liquidati » dallo Stato;

la singolare iniziativa di versare ai collaboratori cifre così esorbitanti e inoltre di evitare loro per il futuro la protezione e il controllo da parte delle forze dell'ordine sarebbe stata assunta dal Governo Dini. E questo nonostante molti dei collaboratori, come Pasquale Galasso, Maniero, Alfieri e altri, abbiano ottenuto dopo la collaborazione la restituzione dei beni di provenienza criminosa che avevano accumulato per cifre miliardarie durante la loro carriera delinquenziale;

ad oggi il numero dei collaboratori di giustizia sottoposti al programma di protezione supererebbe la cifra di 1.300 unità —:

se rispondano al vero le notizie di stampa riportate;

se la singolare iniziativa del Governo Dini di utilizzazione disinvoltata dei denari dei contribuenti sia condivisa dall'attuale Governo e dal Ministro Guardasigilli;

se la « liquidazione » miliardaria ai succitati collaboratori verrà estesa agli oltre 1.300 « pentiti » sottoposti al programma di protezione;

da quali risorse finanziarie verranno eventualmente reperiti gli oltre 3.000 miliardi necessari per « liquidare » i « pentiti »;

se non si ritenga assai pericoloso per l'ordine e l'incolumità pubblica che ex criminali, già esponenti delle più agguerrite associazioni mafiose, oltre a non godere più di una efficace protezione, possano anche sfuggire a qualsiasi controllo da parte delle forze di polizia, considerando il fatto ricorrente di collaboratori di giustizia reinseriti nel mondo criminale e arrestati a seguito di gravissimi delitti;

se l'attuale sistema di protezione e di collaborazione non meriti un opportuno aggiornamento che lo renda più credibile ed efficace, dal momento che all'opinione pubblica comincia a destare non poche perplessità il fatto che, pur in presenza di 1.300 collaboratori di giustizia, protetti e lautamente remunerati, lo Stato sembri assai lontano dall'aver sconfitto la mafia e il resto della criminalità organizzata nel nostro paese. (4-02519)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento ai quesiti posti con la interrogazione, si fa rinvio alla relazione, illustrata il 10 settembre 1996 dal Ministro dell'Interno davanti alla la Commissione della Camera dei Deputati sul tema dei collaboratori di giustizia e sull'efficacia dei programmi di protezione e a quanto riferito dal Sottosegretario On. Sinisi alla Camera dei Deputati il 16 ottobre successivo, in risposta ad una interrogazione del deputato Selva riguardante il collaboratore di giustizia Felice Maniero.*

*In base alle informazioni pervenute dal Ministero dell'interno si aggiunge che la Commissione Centrale prevista dall'articolo 10 della legge n. 82 del 1991, al fine di individuare adeguati meccanismi per garantire alle persone protette un utile reinserimento nel tessuto sociale e, quindi, la fuoriuscita dal programma di protezione, ha proceduto alla sperimentazione di varie formule lavorative, tra cui quelle di tipo autonomo nel settore commerciale.*

*Per un numero assai limitato di collaboratori che ne avevano fatta espressa ri-*

*chiesta e secondo un ordine cronologico di presentazione della relativa istanza, sono state sperimentate diverse soluzioni occupazionali tali da poter garantire l'indipendenza dei collaboratori e dei loro familiari.*

*Per quanto riguarda la modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia si ricorda che il decreto-legge n. 2207/S (e di quelli abbinati 1976/S; 1977/S; 2843/S) presentato dal Governo è all'esame della Commissione Giustizia del Senato (il 6 novembre 1997 vi è stata la discussione generale) mentre la Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo il 28 ottobre.*

*Di esso si riassumono, per comodità, le linee portanti, le quali forniscono di per sé una risposta ai quesiti formulati dall'interrogante.*

*La riforma, infatti, prevede:*

*una netta distinzione tra momento premiale (di esclusiva caratterizzazione giurisdizionale) e momento tutorio (rimesso alla competenza dell'autorità amministrativa);*

*una « selezione qualitativa dei collaboratori » la indispensabilità del cui contributo (per il processo o per la prevenzione), in termini di ampiezza, attendibilità e novità della dichiarazione, è possibile verificare per il tramite della redazione di un verbale illustrativo, condizione indispensabile per l'ammissione ai programmi di protezione nonché per il godimento dei benefici;*

*una gestione pienamente trasparente dei collaboratori nei processi per mafia (o terrorismo), attuata specificando il volto del programma di protezione (l'unico che preveda una forma di assistenza continua e prolungata), nonché attraverso una precisa individuazione delle misure di protezione (queste, di durata temporale), applicabili anche ai conviventi, purché stabili, del collaboratore;*

*la limitazione della detenzione extracarceraria ai casi in cui il giudice conceda i benefici penitenziari o revochi i provvedimenti di custodia cautelare;*

*la detenzione del collaboratore in apposite sezioni d'istituto secondo modalità trattamentali differenziate che impediscano condotte anche solo astrattamente leggibili come concertazione delle dichiarazioni ovvero preparazione delle stesse;*

*la garanzia del contraddittorio nel processo. Sul punto, il disegno di legge prevede che la violazione dell'obbligo di sottoporsi all'esame dibattimentale può determinare la revoca delle misure di protezione ovvero degli speciali benefici processuali;*

*l'acquisizione dei beni patrimoniali dei mafiosi (che gli stessi hanno l'obbligo di indicare), la cui destinazione e gestione, anche quando la confisca segua un procedimento penale (e non più solo di procedimento di prevenzione) sono assoggettati alla recente disciplina della legge 109 del 1996, acquisizione che deve far salvi i beni necessari al risarcimento e alle restituzioni e che dovrebbe altresì consentire la alimentazione dei fondi previsti per la protezione dei collaboratori e la creazione di un fondo di solidarietà cui attingere quando il collaboratore o il mafioso non possieda beni su cui le persone offese possano rivalersi.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**MITOLO.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere — premesso che:*

con decreto-legge n. 105 del 27 gennaio 1992, in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, si è previsto il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea. Il comma 3 dell'articolo 1 recita infatti: « i titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione ». Tra i vari

istituti in cui si svolgono corsi di specializzazione in psicoterapia e psicologia è rinomata la *Westdeutsche Akademie* di Düsseldorf, così come attesta una dichiarazione resa nel 1992 dal console generale italiano di Colonia —:

quali siano i motivi per cui a tutt'oggi non vengano riconosciuti i diplomi rilasciati da detto istituto, impedendo l'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta a chi ne sia in possesso in spregio a quanto previsto dalla normativa citata. (4-01965)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento alla nota in oggetto e relativa all'interrogazione parlamentare dell'On. Mitolo del 15.7.1996 n. 32 si osserva quanto segue.*

*Va premesso che in base al Decreto Legislativo 115/92 la competenza ad attivare le procedure concernenti la professione di psicologo e psicoterapeuta rientra nella competenza di questo Dicastero.*

*La Westdeutsche Akademie non pare essere una istituzione di istruzione superiore facente capo alla Repubblica Federale di Germania. Pare, invece, essere un'entità di diritto privato.*

*Solo in ragione della sua sede in Düsseldorf, la stessa è riconducibile all'ordinamento tedesco.*

*Peraltro, gli attestati che una tale entità rilascia non pare siano spendibili in quella Repubblica, con la conseguenza che gli stessi non possono aver ingresso e rilievo nell'ordinamento giuridico italiano.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**NAPOLI.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la Telecom Italia ha concretizzato un piano di ristrutturazione aziendale che tra l'altro prevede la mobilità di centinaia di unità lavorative verso altre città ed altre regioni;

tale meccanismo di fatto penalizza numerose famiglie e la stessa minima occupazione esistente nella regione Calabria;

pur avendo la società ottenuto adeguati finanziamenti dell'Unione europea per introdurre e potenziare sistemi tecnologicamente avanzati nell'ambito della regione Calabria, non ha saputo o voluto utilizzare servizi come il telelavoro e la remotizzazione per ovviare alla stessa mobilità;

nonostante la giunta regionale abbia assunto con Telecom contratti e conseguenti impegni finanziari per ricevere adeguati servizi tecnologicamente avanzati, mirati a garantire occupazione e servizi, di fatto non ha impedito all'azienda di dare corso alla mobilità;

la Telecom, per effetto della riorganizzazione, ha accentrato parecchie attività lavorative costringendo i lavoratori calabresi al trasferimento forzato sia all'interno che all'esterno della regione;

la stessa Telecom in Calabria negli ultimi anni ha ridotto il proprio personale di circa il venti per cento, penalizzando soprattutto la città di Reggio Calabria;

la Calabria è una delle otto regioni subalterne perdenti strutture ed unità produttive, che di fatto ipotecano negativamente il futuro e coinvolgono non solo le situazioni occupazionali di alcuni lavoratori, ma anche l'avvenire strategico dell'intera regione per quegli investimenti tecnologici, come il cablaggio del territorio, che sarebbe in grado di assicurare, attraverso le vie informatiche, quel salto di qualità che consente di trovare nuove vie di sviluppo;

un'azienda come la Telecom, che sforna annualmente utili rilevanti, non può di fatto togliere personale in una regione come la Calabria, che abbisogna di forza lavoro ed occupazione;

l'azione della Telecom è, come ogni tendenza, stridente rispetto ai propositi

governativi, che proclamano occupazione e sviluppo del Mezzogiorno come linee guida prioritarie;

il patto del lavoro del 24 settembre 1996 fra sindacato, Governo ed imprenditori prevede che le grandi aziende, come Ferrovie di Stato, Eni, Telecom, Enel debbono incrementare e non diminuire l'occupazione nelle regioni e nelle aree economicamente svantaggiate come il sud, mentre la Telecom opera contrariamente agli impegni assunti —:

quali iniziative intendano attuare per la difesa e la più alta qualificazione degli investimenti tecnologici che la Telecom andrà a sviluppare nel territorio calabrese per recuperare i ritardi esistenti rispetto alle regioni più avanzate del paese.

(4-08995)

*RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.*

*Non si è mancato, tuttavia, di interessare la predetta concessionaria la quale ha significato che, a seguito della incorporazione delle ex aziende confluite in Telecom Italia, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture precedenti al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.*

*Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte il 1° agosto 1995 ed il 5 dicembre 1996 con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.*

*Tale accordo, infatti, individua soluzioni innovative e flessibili, idonee a conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi produttivi, con conseguente limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale senza necessità di fare ricorso a procedure straordinarie e traumatiche.*

Ciò premesso, per quanto concerne, in particolare, la situazione della Calabria, la predetta concessionaria ha comunicato che è prevista la realizzazione di infrastrutture di rete per l'offerta di servizi avanzati di telecomunicazioni in cinque città calabresi entro i prossimi tre anni; entro l'anno corrente saranno iniziati i lavori a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, nel 1998 a Crotona e Vibo Valentia.

Il citato progetto prevede, a regime, il collegamento nella regione di 135.000 unità immobiliari con una struttura di rete a larga banda (cavi in fibra ottica e coassiali) con un conseguente miglioramento della qualità del servizio telefonico e la fornitura alla clientela di nuovi servizi di telecomunicazione.

Per la realizzazione di tale progetto, la Telecom ha previsto di investire entro il corrente anno 35 miliardi di lire, attraverso il ricorso a prestazioni lavorative da parte di due consorzi di imprese che impegneranno manodopera locale.

Occorre, altresì, sottolineare che l'evoluzione tecnologica in atto ha determinato un tendenziale decremento delle attività operative da svolgere sui territori decentrati ed una progressiva accentuazione delle attività di governo e controllo a distanza degli impianti e della rete di telecomunicazioni.

In tale contesto, i due citati accordi sindacali hanno consentito di contenere il numero di provvedimenti di mobilità extra-regionale della Calabria, entro il limite di 40 unità.

Questo risultato è stato consentito anche grazie alla remotizzazione del traffico del servizio « 12 »; presso il centro dei servizi d'utenza di Catanzaro, infatti, sono state predisposte tre sale che gestiscono parte delle richieste provenienti da Firenze, Milano e Roma.

Tale soluzione, adottata in funzione della necessità di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali, ha consentito di impiegare presso la sede di Catanzaro 101 unità che sarebbero altrimenti risultate in esubero.

La diminuzione del personale nella Regione Calabria negli ultimi quattro anni, ha concluso la Telecom, è, pertanto, risultata

complessivamente pari a 48 unità, mentre la consistenza dell'organico supera tuttora le 2.200 unità.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

OLIVO, BOVA, OLIVERIO, MAURO, ARMANDO VENETO e PALMA. Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:  
— Per sapere — premesso che:

la programmazione della rete calabrese della Telecom è stata inspiegabilmente trasferita in Sicilia, con la sede di Palermo divenuta in modo contraddittorio centro di ogni responsabilità;

tutto un lavoro di indotto Telecom viene gestito da aziende non calabresi: persino i giardinieri che curano il verde intorno alla sede regionale calabrese di Sarrotino (Catanzaro) vengono da Palermo, così come le fotocopiatrici e molto materiale minuto, e a Palermo è stato altresì accentrato il reparto clienti business;

la Telecom sfugge tuttora al confronto col sindacato sugli investimenti in Calabria;

la Calabria e la Sardegna sono le uniche regioni in cui ancora non sono partite le reti multimediali;

quali siano i motivi del ritardo di questo progetto di cablaggio e perché la Telecom eviti il confronto richiesto dal sindacato su questo fondamentale obiettivo;

se ci sia perciò la volontà di procedere nella direzione di remotizzare l'attività in Calabria, consentendo così ai lavoratori di svolgere l'attività sul territorio calabrese, pur dipendendo sempre dall'area rete Sud 2 di Palermo;

se si intenda far rientrare in Calabria il reparto clienti business, considerando tali anche le piccole aziende che non rientrano negli attuali parametri richiesti per farne parte.

**RISPOSTA.** — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.

Non si è mancato tuttavia di interessare la citata concessionaria la quale ha significato che a seguito della fusione per incorporazione in SIP delle concessionarie Italcable, Intel, Telespazio e Sirm avvenuta il 18 agosto 1995 con la creazione della società Telecom Italia, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture dipendenti dalle aziende confluite nella Telecom, al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.

La ristrutturazione territoriale recentemente attuata ha previsto la riorganizzazione delle varie direzioni generali attraverso la creazione di alcuni uffici, l'accorpamento di altri già esistenti, la diversificazione dei compiti espletati, allo scopo di raggiungere il doppio obiettivo della massima soddisfazione delle esigenze dell'utenza e del contenimento dei costi.

Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, prevede ancora oggi una capillare presenza di uffici su tutto il territorio nazionale ed è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte, il 1° agosto 1995 ed il 5 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.

Tale accordo individua soluzioni innovative e flessibili idonee a conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi produttivi, facendo limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale senza attuare procedure straordinarie e traumatiche.

D'altra parte, la marcata evoluzione tecnologica in atto ha determinato un tendenziale decremento delle attività operative da svolgere sui territori decentrati ed una progressiva accentuazione delle attività di go-

verno e controllo a distanza degli impianti e della rete di telecomunicazioni.

Per quanto concerne in particolare la regione Calabria la concessionaria ha precisato che il processo di razionalizzazione aziendale ha riguardato soltanto alcune strutture per cui è stato possibile limitare il ricorso ai provvedimenti di mobilità del personale che, peraltro, sono stati prevalentemente disposti in ambito regionale.

L'adozione di tecnologie avanzate consente, infatti, di dirottare il traffico telefonico presso sedi diverse da quelle di provenienza che presentano esuberanti produttivi; nel settore del servizio « 12 » — Servizio informazione elenco abbonati — è stato possibile il reimpiego di circa 100 lavoratori, che gestiscono il traffico proveniente da Firenze, Napoli e Roma.

Relativamente all'attività di « Programmazione della rete e della diagnostica dei disservizi » la Telecom ha precisato che l'utilizzo di strumenti di telediagnosi tecnicamente avanzati, consente di acquisire in tempo reale ogni informazione utile alla risoluzione dei vari problemi tecnici.

Ai Centri di lavoro periferici vengono pertanto inoltrati soltanto i reclami che richiedono l'intervento del tecnico presso il cliente; ciò consente un più efficiente impiego delle risorse lavorative con conseguente migliore offerta del servizio agli utenti.

La Telecom ha precisato, inoltre, che l'attività di cablaggio della rete ha richiesto un impegno articolato e progressivo del personale su tutto il territorio nazionale con conseguente impiego flessibile delle risorse in forza presso la Direzione Rete/Sviluppo Impianti e l'inevitabile ricorso, per un periodo di tempo limitato, all'istituto contrattuale della trasferta.

La Telecom ha sottolineato, infine, che gli investimenti nella regione non sono stati ridotti; è prevista, infatti, la realizzazione di infrastrutture di rete per l'offerta di servizi avanzati di telecomunicazioni entro i prossimi tre anni. Entro la fine del corrente anno, inizieranno i lavori a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; nel 1998 a Crotone e Vibo Valentia.

*Il progetto in questione, prevede, a regime, il collegamento di 135.000 unità immobiliari con una struttura di rete a larga banda (cavi in fibra ottica o coassiali) ed il conseguente miglioramento della qualità del servizio telefonico con la fornitura alla clientela di nuovi servizi di telecomunicazioni.*

*Per la realizzazione di tale progetto, che comporterà, entro il corrente anno, un investimento di circa 35 miliardi di lire, la Telecom ricorrerà a consorzi di imprese che impiegheranno manodopera locale.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**PALMIZIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 ottobre 1996 sono state diffuse notizie stampa secondo le quali trentasette abitanti di Fosso Ghiaia, una piccola frazione del ravennate, sarebbero stati raggiunti da informazione di garanzia, in seguito a segnalazione della Digos di Ravenna, per aver bloccato tre ore la strada statale «Adriatica» la sera del 9 ottobre 1996;

oggetto della protesta di questo gruppo di abitanti era la grande preoccupazione, relativa ad una inazione degli amministratori pubblici, per un reale rischio di inondazione del paese, viste anche le pessime condizioni meteorologiche che hanno flagellato la regione Emilia-Romagna nei giorni scorsi;

l'inondazione tanto paventata si è poi verificata il giorno successivo, a causa dei milioni di metri cubi di acqua che si sono accumulati alle spalle dell'abitato per una falla apertasi in un torrente limitrofo e per la tracimazione di quasi tutti i canali della zona;

ad avviso dell'interrogante, sarebbe piuttosto necessario svolgere accertamenti nei confronti degli amministratori pubblici della zona interessata allo scopo di chiarire

eventuali omissioni o inazioni che hanno avuto conseguenze deleterie per gli abitanti della zona che, con il loro gesto, tentavano di richiamare l'attenzione su di un pericolo reale che puntualmente si è verificato dopo poche ore —:

se risulti al Governo quali siano le motivazioni alla base dell'invio delle informazioni di garanzia suddette. (4-04923)

**RISPOSTA.** — *In risposta alla richiesta delle informazioni occorrenti l'Autorità Giudiziaria di Ravenna ha comunicato che il procedimento penale apertosi presso l'Ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna per i fatti di cui all'interrogazione parlamentare in oggetto è stato archiviato su richiesta del P.M. dal G.I.P. di Ravenna con provvedimento in data 27 dicembre 1996.*

*Si allegano copie della richiesta e del decreto di archiviazione.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**PAMPO.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, della sanità, di grazia e giustizia, del tesoro e della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 2 gennaio 1992, l'ex amministratore del poste ha bandito un concorso pubblico circoscrizionale per la nomina a complessivi centottanta posti di perito, indirizzo telecomunicazioni, ramo radioelettronico con funzioni di radiotelefonista;

le relative prove concorsuali sono state concluse nel dicembre 1992;

sono state compilate, più volte ed in tempi diversi le graduatorie, riportando, ogni volta, variazioni nei piazzamenti: meno favorevoli per alcuni concorrenti per la circoscrizione dell'Italia centrale (gruppo 2), determinate non già da una più attenta valutazione di merito dei candidati, ma dalla immissione in posizione utile, a titolo di prelazione riservata agli invalidi civili, di due concorrenti (Ilaria Luzzi e

Stefano Tabò) che erano risultati semplicemente idonei;

a tale graduatoria, penalizzante per alcuni candidati, è stata rifiutata, da parte della ragioneria centrale delle poste, l'apposizione del visto approvativo e, anche per tale ragione, non fu mai pubblicata;

L'Ente poste italiane, in data 30 marzo 1995, con deliberazione n. 28/95, ha finalmente disposto l'assunzione dei soli vincitori del concorso in questione, anche se con qualifica iniziale nell'area operativa, con prevalente mansione di recapito (portalelettere o similare);

dei due concorrenti, titolati « invalidi civili » e assunti dall'Ente poste con la suddetta qualifica, sottoposti a visita medica ed agli accertamenti del caso presso la unità sanitaria locale, pare abbiano ottenuto un certificato in cui si dichiara: « - di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni o infermità fisiche e neuropsichiche clinicamente evidenziabili ed è altresì esente da malattie infettive e contagiose in atto »;

tale certificazione sarebbe in evidente contraddizione con la pretesa titolarità di invalido civile (con un minimo del 46 per cento di invalidità) già prodotta per essere inseriti tra i vincitori nella graduatoria approvata dall'ufficio concorsi dell'ex amministrazione poste. Né il presidente dell'Ente poste italiane, l'avvocato Enzo Cardi, pure informato in proposito, ha ritenuto di disporre accertamenti, quasi a sancire la « legittima » e regolare assunzione » delle due unità improvvisamente « miracolate »;

due presunti invalidi vanterebbero una stretta parentela con funzionari della ex amministrazione poste uno dei quali, all'epoca del concorso, era applicato al Gabinetto del Ministro (fin dai tempi dei Ministri Mammi e Vizzini);

la riserva dei posti per le categorie protette (nei concorsi pubblici per il reclutamento del personale delle carriere direttive e di concetto) non opera sul numero dei posti messi a concorso, bensì sui contingenti di organico relativi alle varie qua-

lifiche previo accertamento, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 482 del 1968, della disponibilità dei posti stessi - :

se non ritengano di dover disporre accertamenti per verificare se, per l'inserimento nella graduatoria dei vincitori dei due titolati « invalidi civili », l'amministrazione delle poste abbia regolarmente e scrupolosamente provveduto alla produzione formale di tutti gli strumenti giuridico-amministrativi previsti dalla legge n. 482 del 1968, ai fini della determinazione del contingente da inserire nella graduatoria dei vincitori, a favore delle categorie protette. E ciò tenendo presente che in tutti i concorsi circoscrizionali precedenti (per tutto simili a quello in questione), l'amministrazione poste non aveva mai potuto provvedere all'inserimento degli « invalidi » nelle graduatorie dei vincitori, cosa invece riuscita in questa occasione;

se non ritengano, inoltre, accertare i motivi per i quali l'Ente poste italiane non abbia ritenuto (sulla base della graduatoria di merito indicata nella citata delibera n. 28/95) di redigere una corretta e legittima graduatoria dei vincitori, invece di servirsi di quella approntata dall'ufficio concorsi della ex amministrazione poste, poi effettivamente utilizzate per le recenti assunzioni eseguite, però, con qualifica diversa e per la quale non sono contemplati, e quindi non applicabili, i benefici previsti per le categorie protette dall'articolo 12 della legge n. 482 del 1968;

se non ritengano, infine, in ossequio ai canoni di giustizia, di far disporre l'immediata assunzione dei due candidati penalizzati, Bonasoni Stefano e D'Avella Daniela, già vincitori nel contingente del gruppo 2 - Italia centrale, danneggiati con la colpevole complicità di chi aveva ed ha l'obbligo istituzionale di applicare correttamente la normativa e/o di vigilare sulla sua regolare applicazione. (4-02742)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che nel concorso circoscrizionale per complessivi n. 180 posti di perito delle telecomu-

nicazioni i concorrenti Bonasoni e D'Avella che si erano classificati rispettivamente al 43° e 44° posto della graduatoria di merito relativa al compartimento del Lazio — si posizionavano, nella graduatoria definitiva in ambito nazionale al 1° e 2° posto degli idonei per effetto anche dell'avanzamento dei candidati che avevano beneficiato, quali invalidi civili, della riserva dei posti loro attribuita dalla legge n. 482/1968.

L'ex Amministrazione p.t. ha proceduto in osservanza di quanto esplicitamente previsto dal relativo bando di concorso, che all'articolo 10 stabiliva, tra i titoli preferenziali e di precedenza utili alla nomina, l'iscrizione nelle apposite liste dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'appartenenza alle categorie riservatarie e lo stato di disoccupazione.

Con la trasformazione dell'Amministrazione p.t. in ente pubblico economico, le procedure dei concorsi esterni, compreso quello in argomento, sono state temporaneamente sospese in attesa di valutare le effettive esigenze quantitative e qualitative del fabbisogno dell'ente.

Nell'agosto 1995, accertata la carenza di personale nel settore del recapito, l'ente stesso ritenendo utile fruire della selezione effettuata dall'ex Amministrazione p.t. con il concorso in parola, ha proceduto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione dei soli partecipanti classificatisi tra i vincitori, inquadrandoli nell'area operativa, in cui, secondo quanto stabilito con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, sono confluite le ex categorie IV e V dell'ex carriera di esercizio, nonché la VI categoria dell'ex carriera di concetto, comprendente anche i periti.

L'utilizzazione della suddetta graduatoria, formulata tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza sopra citati, è da considerare legittima, atteso che il citato ente soggiace, ai fini della legge 482/1968, al regime pubblicistico.

Per quanto riguarda l'assunzione di due « pseudo invalidi-civili » di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, il ripetuto ente ha precisato che a seguito degli accertamenti

a suo tempo disposti al fine di verificare la validità delle certificazioni prodotte dai candidati idonei inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso in parola, la competente unità sanitaria locale RM « C » ha significato che per uno degli interessati non esisteva, presso l'archivio invalidi civili, alcun fascicolo per cui i fatti sono stati rappresentati alla Procura della Repubblica per le successive indagini.

Allo stato attuale, ha concluso l'ente, per quanto concerne tale candidato si è in attesa delle decisioni della magistratura, atteso che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma pende un procedimento penale per i reati previsti e puniti dagli artt. 476-482 c.p. 61 n. 2 c.p. 38-479 c.p. e 81 c.p. per aver fatto uso di un falso certificato di invalidità.

Nessun procedimento penale risulta, infine, a carico dell'altro candidato.

Mentre la competente unità sanitaria locale RM-6 settore medicina legale di Roma ha assicurato che la commissione invalidi civili provvederà a verificare se le patologie a suo tempo riscontrate sussistono ancora.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 2 gennaio 1992 l'ex amministrazione postale ha bandito un concorso pubblico circoscrizionale per la nomina a complessivi 180 posti di perito, indirizzo telecomunicazioni, ramo radioelettronico con funzioni di radiotelefonista. Le relative prove concorsuali sono state concluse nel dicembre del 1992;

sono state compilate in tempi diversi le graduatorie che hanno indicato, di volta in volta, variazioni di posizioni meno favorevoli per alcuni concorrenti che hanno concorso per la circoscrizione dell'Italia centrale (gruppo 2), determinate non già

da una più attenta valutazione di merito dei candidati, ma dall'immissione in posizione utile di due concorrenti, già tra gli idonei, a titolo di presunte prelezioni riservate agli invalidi civili;

la riserva dei posti per le categorie protette, nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale delle carriere direttive e di concetto, opera non sul numero dei posti messi a concorso bensì sui contingenti di organico relativi alle varie qualifiche, previo accertamento, nei termini e nei modi previsti dalla stessa legge n. 482 del 1968, della disponibilità dei posti stessi;

l'ente Poste italiane in data 30 marzo 1995, con deliberazione n. 28/95 ha disposto l'assunzione dei soli vincitori del concorso *de quo*, ma con qualifica iniziale dell'area operativa con prevalente mansione di recapito (portalettere o similare - qualifica alla quale non è applicabile l'articolo 12 ultimo capoverso della legge n. 482 del 1968);

i due concorrenti titolari « invalidi civili », assunti dall'ente Poste con qualifica sopra accennata, sottoposti a visita medica ed agli accertamenti del caso presso la Usl, hanno presentato entrambi un certificato nel quale viene dichiarato: « - di sana e robusta costituzione fisica esente da imperfezioni o infermità fisiche e neuro psichiche clinicamente evidenziabili ed è, altresì, esente da malattie infettive e contagiose in atto »; il che, contraddice la pretesa titolarità di invalido civile con un minimo del 46 per cento di invalidità già prodotta per essere inseriti tra i vincitori nella graduatoria del personale di concetto approntata dall'ufficio concorsi dell'ex amministrazione postale;

alla richiesta di chiarimenti fatta dalla direzione dell'Epi, decisa dopo una seconda interpellanza parlamentare, le Ussll così rispondevano: « Per uno dei due citati invalidi immessi in graduatoria il medico legale di una Usl, allocata nei locali del ministero delle poste, dichiarava non valida la certificazione, che aveva rilasciato dopo quattro giorni di visite specialistiche, per

insufficiente visita anamnestica; prendendo atto, poi, che esisteva una certificazione di invalidità, rilasciata dalla medesima Usl, confermava l'invalidità ritenendo "l'invalida" idonea all'espletamento delle mansioni di impiegata di concetto »;

per l'altro invalido immesso in graduatoria, la Usl Rm4 comunicava che « presso gli archivi di via Casilina 395, non esiste alcun fascicolo intestato al suddetto nominativo e pertanto la copia del verbale di invalidità civile trasmessa da codesta amministrazione è stata inviata alla procura della Repubblica per ulteriori indagini ... » -:

se non ritengano di dover disporre accertamenti per verificare se per l'inserimento nella graduatoria dei vincitori, dei due « pseudo-invalidi civili », l'amministrazione delle Poste abbia regolarmente e scrupolosamente provveduto alla produzione formale di tutti gli strumenti giuridico-amministrativi posti prodromicamente dalla legge n. 482 del 1968 ai fini della determinazione del contingente da inserire nella graduatoria dei vincitori a favore delle categorie protette, come prevede tassativamente la legge n. 482 del 1968;

se siano a conoscenza della vicenda;

se non ritengano di acclarare i motivi per i quali l'ente Poste italiane non abbia ritenuto, partendo dalla graduatoria di merito, indicata nella predetta delibera n. 28 del 1995, di redigere una corretta e legittima graduatoria dei vincitori, invece di utilizzare quella che fu approntata dall'ufficio concorsi dell'ex amministrazione delle Poste nella quale sono rimasti inseriti i due titolari « invalidi » e che è stata usata, inspiegabilmente, per le assunzioni eseguite, però, con qualifica diversa per la quale non sono contemplati, e quindi non applicabili, i benefici previsti dell'articolo 12, ultimo capoverso della legge n. 482 del 1968 sopra richiamata, per le categorie protette;

se non ritengano, considerata la singolare motivazione addotta dal medico le-

gale della Usl Rm7, a proposito « dell'invalido » di sana e robusta costituzione fisica, di dover disporre un accurato accertamento di controllo presso un'altra Usl meno « vicina » alla sede delle Poste;

se non ritengano, inoltre, di dover acclarare i motivi per i quali il presidente dell'ente Poste italiane, avvocato Enzo Cardi, pure reiteratamente informato in proposito, anche per iscritto, inspiegabilmente non abbia ritenuto di disporre accertamenti e prendere i conseguenti provvedimenti;

se non ritengano, infine, di far disporre l'immediata assunzione, con pregressa decorrenza giuridica ed economica, dei due candidati penalizzati: Stefano Bonasoni e Daniela D'Avella, già vincitori nel contingente del gruppo 2, Italia centrale, ai quali è stato, ad avviso dell'interrogante, fraudolentemente sottratto il posto di lavoro con la colpevole complicità di chi aveva ed ha l'obbligo istituzionale di applicare correttamente la normativa e di vigilare sulla sua regolare applicazione.

(4-11645)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che nel concorso circoscrizionale per complessivi n. 180 posti di perito delle telecomunicazioni i concorrenti Bonasoni e D'Avella che si erano classificati rispettivamente al 43° e 44° posto della graduatoria di merito relativa al compartimento del Lazio — si posizionavano, nella graduatoria definitiva in ambito nazionale al 1° e 2° posto degli idonei per effetto anche dell'avanzamento dei candidati che avevano beneficiato, quali invalidi civili, della riserva dei posti loro attribuita dalla legge n. 482/1968.*

*L'ex Amministrazione p.t. ha proceduto in osservanza di quanto esplicitamente previsto dal relativo bando di concorso, che all'articolo 10 stabiliva, tra i titoli preferenziali e di precedenza utili alla nomina, l'iscrizione nelle apposite liste dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'appartenenza alle categorie riservatarie e lo stato di disoccupazione.*

*Con la trasformazione dell'Amministrazione p.t. in ente pubblico economico, le procedure dei concorsi esterni, compreso quello in argomento, sono state temporaneamente sospese in attesa di valutare le effettive esigenze quantitative e qualitative del fabbisogno dell'ente.*

*Nell'agosto 1995, accertata la carenza di personale nel settore del recapito, l'ente stesso ritenendo utile fruire della selezione effettuata dall'ex Amministrazione p.t. con il concorso in parola, ha proceduto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione dei soli partecipanti classificatisi tra i vincitori, inquadrandoli nell'area operativa, in cui, secondo quanto stabilito con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, sono confluite le ex categorie IV e V dell'ex carriera di esercizio, nonché la VI categoria dell'ex carriera di concetto, comprendente anche i periti.*

*L'utilizzazione della suddetta graduatoria, formulata tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza sopra citati, è da considerare legittima, atteso che il citato ente soggiace, ai fini della legge 482/1968, al regime pubblicistico.*

*Per quanto riguarda l'assunzione di due « pseudo invalidi-civili » di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, il ripetuto ente ha precisato che a seguito degli accertamenti a suo tempo disposti al fine di verificare la validità delle certificazioni prodotte dai candidati idonei inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso in parola, la competente unità sanitaria locale RM « C » ha significato che per uno degli interessati non esisteva, presso l'archivio invalidi civili, alcun fascicolo per cui i fatti sono stati rappresentati alla Procura della Repubblica per le successive indagini.*

*Allo stato attuale, ha concluso l'ente, per quanto concerne tale candidato si è in attesa delle decisioni della magistratura, atteso che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma pende un procedimento penale per i reati previsti e puniti dagli artt. 476-482 c.p. 61 n. 2 c.p. 38-479 c.p. e 81 c.p. per aver fatto uso di un falso certificato di invalidità.*

*Nessun procedimento penale risulta, infine, a carico dell'altro candidato.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

è stato bandito sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 settembre 1997 un concorso a livello nazionale per il reclutamento di restauratori da inserire in diverse sovrintendenze in tutto il territorio nazionale, i cui termini scadono il 12 ottobre 1997;

il bando contiene una serie di elementi che potrebbero configurare di fatto l'esistenza di categorie non corrette in base alle quali stabilire chi nel nostro Paese è da considerare restauratore e chi no;

nella fattispecie l'articolo 2 (requisiti per l'ammissione), comma 1, paragrafi *a*) e *b*), così come formulato, escluderebbe dal concorso (il che potrebbe creare problemi di incostituzionalità), non esistendo peraltro un albo professionale nazionale, tutti quei cittadini che, pur essendo restauratori di formazione artigianale, regolarmente iscritti come tali anche da anni alle liste delle ditte di fiducia delle Soprintendenze, non sono in possesso dei diplomi richiesti (quelli regionali, tra l'altro, sono tutti di recentissima istituzione); l'articolo 5 (titoli valutabili ai fini del concorso) pone un problema di valutazione dei titoli non esistendo alcuna graduatoria o tabella di valutazione che stabilisca l'attribuzione di un punteggio in relazione a una pubblicazione, all'attività di insegnamento, a eventuali diplomi internazionali (ad esempio quello dell'Iccrom) —:

se non ritenga di rivedere le questioni segnalate in premessa per evitare che in tanti possano ricorrere avverso le decisioni finali della Commissione esaminatrice e procurare un danno economico all'erario;

se non ritenga vadano forniti i chiarimenti necessari sui criteri di valutazione

dei titoli in possesso dei partecipanti al concorso. (4-13009)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si rende noto quanto segue.*

*I requisiti necessari per l'accesso al profilo professionale di assistente restauratore della VI qualifica fluizionale sono stati determinati con la declaratoria dei profili professionali (decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1984, n. 1219, in attuazione dell'articolo 3 della legge 11.7.1980, n. 312) e pertanto sono stati recepiti nel bando di concorso; di conseguenza solo chi è in possesso dei requisiti previsti può accedere alle prove.*

*Si ritiene che ciò costituisca una garanzia per l'Amministrazione di reclutare soggetti potenzialmente idonei e assicurati, nel contempo, una parità di trattamento fra gli aspiranti.*

*Per quanto riguarda, poi, i titoli valutabili di cui all'articolo 5 del bando si fa presente che, come per tutti i concorsi per esami e per titoli, è compito della Commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, stabilire il punteggio da attribuire a ciascun titolo, nell'ambito della previsione del bando di concorso.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

RAFFAELLI e GIULIETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'ente Poste ipotizza il trasferimento ad altra sede delle competenze e delle attività del centro postale operativo di Terni, che impiega circa trenta unità lavorative e assicura il servizio di smistamento di pacchi e stampe a servizio delle province di Terni, Perugia, Rieti e Viterbo;

tale misura, isolata da un disegno nazionale di riassetto del comparto, apparirebbe, se confermata, come una pesante penalizzazione e un grave impoverimento del servizio postale in Umbria e nell'area ternana in particolare, non giustificata,

allo stato degli atti, da nessuna effettiva ragione di efficienza e razionalità —:

se non intenda attivarsi presso l'ente interessato per garantire che le misure di riassetto, razionalizzazione e ristrutturazione siano poste in essere sulla base di un disegno organico e coerente evitando misure parziali e politiche del « fatto compiuto » che produrrebbero, come nella fattispecie, gravi conseguenze, in termini occupazionali e di qualità del servizio.

(4-12567)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che l'ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che le variazioni organizzative introdotte nelle lavorazioni del centro operativo postale di Terni fanno parte di una completa ristrutturazione dell'intera rete nazionale per il trasporto dei pacchi e delle stampe, progettata al fine di migliorare la qualità del servizio prestato.*

*La rete in parola è incardinata su una serie di nodi che corrispondono agli impianti meccanizzati, ai quali fanno capo gli uffici provinciali di movimento e, pertanto, le province di Perugia e di Terni sono servite, in arrivo e in partenza, dal centro meccanizzato pacchi postali di Roma.*

*Il medesimo ente ha comunicato, infine, che tale modello organizzativo non ha avuto riflessi negativi sulla situazione occupazionale del centro operativo in parola, in quanto la nuova organizzazione ha interessato 10 unità che, peraltro, sono state utilmente ricollocate in altre strutture produttive.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**ROTUNDO, STANISCI e MASTROLUCA.** — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

*centinaia di cittadini di Scorrano (Lecce) hanno sottoscritto ed inviato al sovrintendente per i beni culturali della Puglia una petizione per chiedere l'ap-*

*sizione del vincolo di tutela, a norma della legge n. 1089 del 1939, della struttura del primo ospedale, fondato dalla famiglia Veris — Delli Ponti agli inizi del secolo;*

*l'iniziativa ha l'obiettivo di impedire che con la realizzazione del progetto di ampliamento del presidio ospedaliero, presentato dalla Azienda sanitaria locale di Lecce 2 di Maglie, si giunga all'abbattimento dell'antico nucleo ospedaliero, che comporterebbe, oltre alla scomparsa di memorie molto care alla sensibilità degli scorranesi, uno scempio al patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale —:*

*quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda e se non ritenga che vada preservato l'antico nucleo dell'ospedale di Scorrano attraverso l'apposizione del vincolo di tutela a norma della legge n. 1089 del 1939.* (4-11516)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellata la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Bari, si comunica quanto segue.*

*Il complesso architettonico costituito dal primo ospedale Veris-Delli Ponti è meritevole di tutela in quanto trattasi di testimonianza dei secoli XIX-XX tipica degli ospedali del Salento e realizzato da maestranze e con tecniche costruttive locali.*

*L'antica struttura rientra nell'alveo della cultura tardo neoclassica che ha caratterizzato l'architettura salentina dall'unità d'Italia agli inizi di questo secolo ed è riscontrabile nei prospetti dell'edificio al piano terra per la presenza di un pronao sporgente a bugnato liscio e al primo piano da finestre architravate. Lo stemma araldico della famiglia committente domina l'arco del portone d'ingresso.*

*La predetta Soprintendenza ha già comunicato all'Azienda Sanitaria Locale-Lecce 2 di Maglie che il complesso deve essere tutelato e che qualsiasi intervento dovrà essere sottoposto al parere preventivo di questa Amministrazione.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

**RUSSO.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la città di Nola è stata oggetto nel tempo di numerosi ritrovamenti archeologici;

i predetti ritrovamenti sono a tutt'oggi depositati prevalentemente presso il museo nazionale campano;

sempre in Nola, alla via De Sena, casuali lavori alla rete di metanizzazione hanno portato alla luce imponenti resti d'epoca romana riguardanti l'Anfiteatro Laterizio, pare uno dei più grandi in Italia;

la scoperta ingenerò naturalmente molto clamore, coinvolgendo l'intera popolazione di tutta la zona che, copiosa, si recò a visitare l'insolita importante scoperta; nutrendo motivate speranze di cultura e di scienza;

con decreto del Ministro dei beni culturali ed ambientali 20 luglio 1989 si dichiarava l'intera area, come descritta nelle allegate planimetrie, d'interesse archeologico particolarmente importante;

l'associazione socio-culturale Il Cenacolo in Nola ha più volte sollecitato una maggiore attenzione alle vestigia della nostra civiltà e delle nostre tradizioni —:

quali misure urgenti saranno adottate per impedire ulteriori scempi di un territorio così ricco di storia e d'arte;

quali misure urgenti e straordinarie saranno adottate per consentire una piena e totale fruibilità di quest'immenso patrimonio perché possa rappresentare occasione di riscatto morale, culturale, sociale ed economico dell'intero territorio; magari collegato in un piano organico al plesso basilicale paleocristiano di Cimitile (Napoli). (4-12724)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente quanto segue.*

*Per quanto riguarda i ritrovamenti archeologici avvenuti a Nola nel corso di questo secolo si precisa che i reperti emersi, alcuni dei quali di notevole importanza*

*storica e archeologica, sono custoditi nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli e presso il deposito istituito dalla Soprintendenza archeologica di Napoli in locali messi a disposizione dal Comune di Cimitile. La predetta Soprintendenza intende esporre i detti reperti nel Museo Archeologico che, a seguito di una convenzione stipulata con il Comune di Nola, si sta allestendo nei locali dell'ex Convento delle Canossiane di proprietà comunale.*

*Per quanto riguarda i ritrovamenti avvenuti in via De Sena, si precisa che essi si sono verificati nel corso dei lavori di metanizzazione della città a cura della Napoletanagas; essi non riguardano l'area dell'anfiteatro di epoca romana, posta a circa 200 metri di distanza da via De Sena e sottoposta fin dal 1989 a vincolo archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089, ma una parte del tessuto urbano dell'antica Nola.*

*Nel corso dei lavori di scavo per la posa delle tubazioni è infatti emerso su uno dei marciapiedi di via De Sena un tratto di strada basolata — forse uno dei decumani della città — con ai lati i marciapiedi ed alcune abitazioni.*

*La Soprintendenza, d'intesa con la Società Napoletanagas e con il Comune di Nola, sta cercando di trovare una soluzione che possa garantire la continuazione delle opere di metanizzazione (che altrimenti verrebbero ad essere interrotte per una parte della città), assicurare che in via De Sena — una delle arterie principali per l'accesso a Nola — il traffico veicolare continui in piena sicurezza, salvaguardare e rendere fruibili le strutture archeologiche emerse. Si sta elaborando pertanto un progetto che contemperi dette esigenze.*

*Per quanto riguarda infine le misure per la salvaguardia del territorio nolano e per la valorizzazione del patrimonio archeologico, assunte dalla Soprintendenza archeologica di Napoli, si comunica che da anni un apposito Ufficio Archeologico opera sul posto, effettuando numerosi interventi di salvaguardia e tutela, come ad esempio lo scavo di circa 150 tombe negli ultimi quattro mesi. Oltre alla istituzione del « Museo Archeologico di Nola e del suo territorio »*

sono iniziati anche i lavori del primo lotto del progetto di creazione del « Parco archeologico dell'anfiteatro », che si spera di realizzare in tempi brevi, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, in modo da riportare alla luce tale importante monumento dell'antica città e renderlo fruibile al pubblico.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

SCANTAMBURLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nei confronti dei condannati a pene detentive deve essere attuato un trattamento, rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi, come recita l'articolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 31;

appare spesso difficile, o addirittura traumatico, il reinserimento positivo degli ex detenuti nella rete di relazioni umane, occupazionali e sociali di cui essi abbisognano, con conseguenze spesso negative per gli stessi e con rischio di isolamento personale e sociale, che può portare, tra l'altro, alla ripetizione dei reati;

sino ad oggi risulta non essere stato applicato il disposto degli articoli 74, 75, 76 e 77 di detta legge, il quale prevede l'istituzione dei consigli di aiuto sociale in vista del recupero, della rieducazione e del reinserimento dei cittadini detenuti liberandi —

quali motivi abbiano ostacolato in tutti questi anni l'applicazione completa, nelle varie località, di tale precisa disposizione di legge;

se non ritenga di dare urgenti disposizioni al fine di istituire i consigli di aiuto sociale nel capoluogo di ciascun circondario per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria, allo scopo di adeguare il trattamento penitenziario ai suoi principi ispiratori e, soprattutto, di favorire un rapido e proficuo inserimento degli ex de-

tenuti nella famiglia, il loro collocamento nel lavoro o l'adeguamento della loro preparazione professionale e la piena integrazione degli stessi nell'ambito sociale di appartenenza. (4-13110)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

I consigli di aiuto sociale sono stati istituiti dall'Ordinamento penitenziario e resi operanti con una circolare adottata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel 1976.

A seguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (artt. 22 e 23) la materia relativa all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto è stata trasferita agli enti locali.

Pertanto l'Amministrazione penitenziaria ha provveduto ad adottare due circolari con le quali sono state puntualizzate le competenze residue, invero assai esigue, dei consigli di aiuto sociale, individuate in un'attività di sensibilizzazione e nella promozione di interventi nei confronti dei dimittendi e degli ex detenuti.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

STEFANI. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

dalla introduzione dei servizi denominati Audiotel, nella rete telefonica italiana la media degli importi delle bollette bimestrali ha subito un sensibile aumento, indice di una grossa fruizione di tali servizi, spesso grazie anche a pubblicità ingannevoli ai danni degli utenti più sprovveduti ed impressionabili;

nonostante la Telecom Italia sia autorizzata alla riscossione di denaro sola fronte della fornitura dei propri servizi (in regime di monopolio), e non per la fornitura di servizi altrui, come quelli Audiotel (in regime concorrenziale), nella bolletta

vengono conteggiati anche questi ultimi costi, in maniera forse illegittima;

tale differenza di costi non è mai specificata in maniera chiara al fine di comprendere quale sia la quota spettante alla Telecom Italia e quale invece al fornitore di servizi Audiotel —:

se tale situazione sia conosciuta e, nel caso risultasse vera, si ritenga di dover provvedere, con sollecite e specifiche direttive, al fine di distinguere i costi dei due differenti servizi;

se siano note eventuali segnalazioni sulle illegittimità dell'esigibilità di tali crediti che la Telecom Italia comunque richiede ai propri utenti per conto di terzi;

in caso di anomalie, quali siano le iniziative che si intendono assumere per riportare la situazione alla legalità;

se non si ritenga indispensabile, nell'esclusivo interesse dell'utente, sollecitare la predisposizione di bollette più dettagliate, o addirittura separate per i due servizi. (4-06263)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che il D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420, regolamento recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, prevede, all'articolo 14, la possibilità, per i gestori dei centri servizi audiotex ad accesso generalizzato, di demandare al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni il compito della contabilizzazione e della fatturazione all'utenza del prezzo relativo alla fornitura delle informazioni e delle prestazioni ricevute.*

*Il decreto ministeriale 6 novembre 1995 concernente la determinazione delle tariffe di accesso e di trasporto per il citato servizio audiotex stabilisce che il gestore della rete pubblica, per lo svolgimento di tale attività, trattiene sul prezzo che riscuote direttamente dagli acquirenti, al momento di corrispondere ai gestori dei centri, una percentuale pari all'8,50 per cento.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**STORACE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali, con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

risulta che il 30 gennaio 1997, in occasione del convegno «La città dello sport», il responsabile dei diritti di cittadinanza della Cgil ha chiesto «una riforma profonda dello sport e la riorganizzazione di tutta la politica verso lo sport con un nuovo protagonismo del governo delle istituzioni pubbliche e dell'associazionismo»;

infatti, in una nota di agenzia dello stesso giorno, si legge testualmente che «partendo dalla considerazione dello sport come grande fattore di associazionismo e di solidarietà, il responsabile della Cgil, Luigi Agostini, ha precisato subito la scelta compiuta dalla confederazione: «Alle istituzioni pubbliche il compito di creare le condizioni strutturali e sociali della pratica sportiva, dall'impiantistica alla tutela sanitaria, all'associazionismo la gestione diretta, l'autogoverno dell'attività sportiva»»;

inoltre, per il dirigente della Cgil «la più grande strozzatura sta oggi nell'arretratezza e nella contraddittorietà della legislazione e delle situazioni che presiedono alla politica sportiva» e l'errore di fondo, per Agostini, sta proprio nell'averla delegata fin qui al Coni, che dovrebbe presiedere alla politica dello sport agonistico, mentre, nei fatti, «il presidente del Coni è sempre stato il Ministro dello sport»;

per Agostini, «se si vuole diffondere l'attività sportiva e farla diventare un vero diritto di cittadinanza, è perciò necessario riformare profondamente e riorganizzare tutta la politica verso lo sport»;

proseguendo, l'esponente della Cgil ha affermato che «la rete costituzionale va rivista radicalmente — ha aggiunto Agostini — ed il Coni non può essere uno Stato nello Stato»;

«una riforma — ha precisato Agostini — che deve vedere al primo posto lo sviluppo dell'associazionismo sportivo di base» da ciò la necessità di una nuova

legge quadro e di una nuova normativa sullo sport dilettantistico;

quindi, una riforma radicale dell'insieme del sistema sportivo del Paese, è la richiesta che sale dalla Cgil che, ancora con le parole di Agostini, « si batterà affinché la sede e l'occasione giusta per avviarla possa essere proprio la prossima conferenza nazionale sullo sport » —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se siano a conoscenza delle affermazioni sopra menzionate e, in caso affermativo, se la richiesta radicale di riforma — espressa da un dirigente della Cgil — corrisponda alla nuova politica del Governo in tema di sport;

quali siano le valutazioni del Governo in merito a tale importante argomento.  
(4-08230)

*RISPOSTA. — In occasione del Convegno « La città dello sport », organizzato a Roma dalla CGIL il 30 gennaio 1997, il responsabile dei diritti di cittadinanza del suddetto sindacato ha chiesto « una riforma profonda dello sport e la riorganizzazione di tutta la politica verso lo sport con un nuovo protagonismo del governo delle istituzioni pubbliche e dell'associazionismo ».*

*La linea di politica sportiva del Governo è stata espressa già nell'audizione in Parlamento dal vice presidente del Consiglio con delega per lo sport sugli orientamenti programmatici in materia di sport e confermata in sede di Consiglio Nazionale del CONI.*

*Essa si concreta nel riconoscimento della difesa dei principi dell'associazionismo, dell'autonomia e dell'autofinanziamento, su cui si basa il modello organizzativo dello sport italiano affidato al CONI, riservando al Governo un'attività di vigilanza, promozione, di sostegno e coordinamento.*

*Ed in questo senso si sono espressi il segretario Generale della CGIL, Sergio Cof-*

*ferati e lo stesso vice presidente del Consiglio presenti al Convegno.*

Il Ministro delegato per lo sport:  
Valter Veltroni.

*TARADASH. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*in data giovedì 23 gennaio 1997, dalle ore 10,30 alle ore 23,30, funzionari dell'Escopost sequestravano e disattivavano il ripetitore dell'emittente Porta Portese TV di Montecavo, canale 47, impedendo in questo modo all'emittente di proseguire la propria attività;*

*tale azione veniva motivata sostenendo che Porta Portese TV non era in regola con la vigente normativa sull'emittenza radiotelevisiva;*

*gli stessi responsabili sostengono di essersi comportati in modo conforme alla legge quando, costretti ad abbandonare « per ragione tecniche oggettive i canali 10 e 71, assegnati a suo tempo a Porta Portese TV (e per quali dichiarano di avere sempre pagato le tasse), hanno ricordato la propria emittente con le frequenze 33 e 47;*

*i responsabili dell'emittente assicurano di aver richiesto la concessione dei canali 33 e 47 sin dal 6 marzo 1996 e che la loro emittente possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenerne l'assegnazione;*

*nonostante la legge imponga termini precisi per la risposta ad una simile richiesta, nessuna notizia positiva in tal senso risulta essere mai pervenuta ai responsabili di Porta Portese TV;*

*se risponda a verità il fatto che l'assegnazione dei canali 33 e 47 sia stata richiesta sin dal 6 marzo 1996 ed il fatto che l'emittente disponga di tutti i requisiti per ottenere l'assegnazione;*

*in caso affermativo, perché non si sia provveduto ad assegnare i canali, con grave danno per l'impresa televisiva Porta Portese TV e per le persone che vi lavorano.  
(4-07772)*

**RISPOSTA.** — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, in occasione della dichiarazione di fallimento della società Roma Cine TV, titolare dell'emittente GBR, avvenuta il 22 febbraio 1996, è stato emanato un decreto di estinzione della concessione a suo tempo asserita alla predetta società.

Conseguentemente, numerose emittenti televisive del Lazio e dei bacini limitrofi, tra cui la società Porta Portese TV, hanno avanzato richiesta di assegnazione delle frequenze rese disponibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 422/1993. L'articolo in questione prevede i casi in cui le frequenze televisive che si rendono disponibili possono essere assegnate per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica.

In data 18 marzo 1996, i competenti uffici ministeriali hanno invitato l'ufficio circoscrizionale del Lazio e quelli limitrofi ad esaminare le varie richieste di compatibilizzazione ed a prospettare le situazioni interferenziali che sarebbero state risolte con l'assegnazione dei canali precedentemente in uso a GBR.

Per disporre di una disciplina organica in materia si è ritenuto opportuno fissare prioritariamente criteri di carattere generale a cui uniformare l'applicazione del citato disposto di legge.

Ciò anche alla luce di quanto previsto dalla legge 241/90, che disciplina il procedimento amministrativo, nella parte in cui stabilisce che la concessione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono attenersi. È stato così costituito, con provvedimento a firma del Segretario generale, un gruppo di lavoro con il compito di individuare i criteri per la riassegnazione delle frequenze lasciate libere dall'emittente GBR; il gruppo ha concluso i lavori nel mese di ottobre con la predisposizione di una relazione sulla base della quale è stato redatto il testo regolamentare che è stato trasmesso al Consiglio

superiore tecnico di questo Ministero e al Consiglio di Stato per l'acquisizione dei previsti pareri.

I citati organi consultivi, rispettivamente, in data 8 maggio 1997 e 30 giugno 1997, hanno espresso, subordinatamente ad alcune osservazioni, parere favorevole in merito al predetto provvedimento.

Com'è noto, la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive ha previsto che, entro il 31 gennaio 1998, venga emanato un nuovo piano di assegnazione delle frequenze che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità di garantire l'assetto concorrenziale dello specifico mercato.

La medesima legge ha stabilito altresì che la citata Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in attesa dell'approvazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze, provveda ad assegnare, anche in via provvisoria, le frequenze libere, ai destinatari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione.

Alla luce della nuova normativa, questo Ministero sta procedendo ad un riesame dell'emanando testo regolamentare concernente la determinazione dei criteri per l'attribuzione delle frequenze destinate alla radiodiffusione sonora e televisiva rese disponibili, onde verificare la rispondenza di quanto in esso previsto con le disposizioni recate dalla citata legge 249/97.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**TRANTINO.** — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se ritenga che la preparazione giuridica dei partecipanti ai concorsi per uditore giudiziario e la loro idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali possano

essere adeguatamente valutate in base alla conoscenza o meno di argomenti, quali « la potestà ispettiva della pubblica amministrazione e gli strumenti di tutela dell'ispezzionato (tema di diritto amministrativo, assegnato in data 27 giugno 1997, in occasione delle prove scritte dell'ultimo concorso), per tacere del « subcontratto atipico », che ha costituito oggetto del tema di diritto civile;

se ritenga che, nella situazione di emergenza in cui versa la giustizia in Italia, sia equo e opportuno precludere l'accesso alla carriera giudiziaria a giovani che, pur dotati di solida e vasta preparazione, abbiano il torto di non conoscere in maniera approfondita un argomento al quale nessun trattato di diritto amministrativo fa il minimo accenno;

se ritenga, infine, che l'imprescindibile esigenza di attuare una rigorosa selezione, che tra le migliaia di concorrenti faccia emergere le migliori individualità, giustifichi la proposizione di argomenti che è logico presumere *a priori* sconosciuti alla quasi totalità dei candidati (e la cui eventuale fortuita conoscenza da parte di taluni non è peraltro sicuro indizio di vera preparazione), all'evidente scopo di provocare la massiccia fuga dei partecipanti al concorso e la riduzione al minimo degli elaborati da esaminare, o non imponga piuttosto la scelta di temi particolarmente complessi e impegnativi, che però non siano frutto delle originali elucubrazioni di qualche fervida fantasia e consentano agli elementi più meritevoli da far valere le loro capacità, dimostrando preparazione, « occhio » giuridico, maturità e conoscenze multiple, per così individuare l'uomo attuale e il giudice futuro. (4-11546)

**RISPOSTA.** — *L'interrogante, prendendo spunto dagli argomenti che sono stati oggetto delle prove scritte dell'ultimo concorso per uditore giudiziario, tenute nei giorni 25, 26 e 27 giugno 1997, critica la prassi, da qualche tempo adottata dalle Commissioni esaminatrici, di proporre ai candidati temi particolarmente specifici che ritiene preordinata non tanto alla verifica della prepa-*

*razione tecnica degli aspiranti magistrati, ma piuttosto al radicale ridimensionamento del numero dei partecipanti alla selezione.*

*In proposito si osserva che l'assunzione dei magistrati è di competenza del Consiglio superiore della magistratura, al quale, pertanto, spetta la nomina dei componenti e dei presidenti delle Commissioni esaminatrici, senza che residuino poteri del Ministro di grazia e giustizia, neppure di semplice indirizzo.*

*Peraltro, le critiche dell'interrogante sono condivisibili, atteso che da tempo si è constatato che il sistema di selezione in vigore, immaginato per un numero contenuto di candidati, si è mostrato sempre più inadeguato, per gli aspetti organizzativi e, soprattutto, per i risultati qualitativi della selezione, in connessione con il progressivo aumento dei concorrenti.*

*L'urgenza della riforma ha ispirato l'intervento legislativo, attuato con l'articolo 17 — comma 113 — della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria. In attuazione di tale delega, è stato recentemente adottato il decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 che ridisegna la procedura in questione.*

*Nella consapevolezza che, nella situazione attuale, una selezione dei concorrenti più meritevoli non è attuabile se non limitando il numero dei partecipanti, il decreto legislativo prevede che, in attesa che sia attuato il nuovo sistema che richiede all'aspirante magistrato il possesso di un diploma di specializzazione conseguito presso scuole universitarie, i candidati sostengano una prova preliminare. Essa consiste in una serie di domande su testi normativi, con esclusione di riferimenti ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali; sarà gestita informaticamente e disciplinata da un apposito regolamento.*

*Alla prova scritta sarà ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.*

*Si confida che le Commissioni esaminatrici, di fronte ad un numero contenuto di prove da scrutinare, abbandoneranno le*

*prassi precedenti, orientandosi, nella direzione indicata dall'interrogante, per la scelta di temi che, pur complessi e impegnativi, siano però compresi nel quadro della preparazione generale che si richiede per iniziare una professione legale, e si prestino — quindi — ad una valutazione complessiva dell'aspirante magistrato.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'esito del ricorso inoltrato in data 22 aprile 1996 alla sede Inps di Padova dal signor Carlo Zagalin, nato l'8 ottobre 1929 a Piove di Sacco (Padova), avverso l'errata liquidazione di pensione in convenzione con l'Argentina. (4-12472)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che il sig. Carlo Zagalin, nato l'8 ottobre 1929, ha presentato domanda di ricostituzione della pensione, per un ulteriore periodo di lavoro svolto in Argentina dall'1.6.1952 al 31.12.1968, allegando, però, alla domanda una documentazione non ufficiale.*

*In seguito a ciò gli uffici INPS hanno provveduto a richiedere all'istituzione Argentina, in data 6.8 e 17.10.1997, la convalida del suddetto periodo lavorativo.*

*L'istituto ha precisato, infine, che non appena in possesso della idonea documentazione, procederà all'integrazione al minimo della pensione del sig. Zagalin.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'udienza tenuta dalla corte di assise di Cosenza in data 16 gennaio 1997, nel processo cosiddetto « Gar-

den », l'imputato Franco Perna ha chiesto di rendere dichiarazione spontanea e — ammessovi — ha reso noto di essere stato trasferito, per circa un mese, presso la casa circondariale di Cosenza con lo scopo — evidenziato dai successivi avvenimenti — di essere posto in contatto con i collaboratori di giustizia Pranno, Acri e Tedesco;

stando al racconto del Perna, i collaboratori, con blandizie e minacce ripetute, avrebbero chiesto al Perna di farsi a sua volta collaboratore di giustizia, con il precipuo scopo di accusare avvocati, magistrati, politici;

il Perna ha affermato che gli avvocati da accusare erano Luigi Cribari, Giuseppe Mazzotta, Franz Caruso, Tommaso Sorrentino, Giuseppe Perri, Marcello Manna; tra i magistrati, riservando gli altri nomi, ha fatto quello del presidente della Corte di assise, dottor Franco Morano; tra i politici ha indicato l'onorevole Mancini, gli onorevoli Principe, Pino Gentile ed altri;

l'esplosiva dichiarazione ha avuto il suo epilogo clamoroso allorché il pubblico ministero di udienza, dottor Tocci, ha chiesto al Perna se egli fosse l'organizzatore di un attentato alla vita dell'avvocato Marcello Manna, ricevendone risposta negativa;

subito dopo anche l'imputato Antonio Sena ha chiesto di rendere spontanee dichiarazioni ed ha riferito che, trovandosi nel carcere di Cuneo, è stato interrogato, in presenza del suo difensore, avvocato Antonio Ingrosso, da magistrato del tribunale di Messina, sul conto del Presidente della Corte di assise dottor Franco Morano;

ciò conferma la conoscenza di fatti rilevanti a fini processuali, riservata solo alla parte pubblica e l'esistenza di una regia misteriosa e di un allarmante scenario, inteso a circondare di sospetto l'opera, quando non anche a distruggere la vita, di soggetti la cui onestà è fuori discussione; a confondere insieme delinquenza e correttezza; ed a creare l'illusione di una giustizia giacobina che — senza riguardo per alcuno — procede solenne per la sua strada;

ed invero il grave episodio sopra riportato, si inquadra in un sistema — che, per fortuna, appare sempre più indifendibile — di collusioni, accordi, minacce, blandizie, offerte, transazioni che hanno per protagonisti i pentiti all'italiana, ed impone un intervento non solo energico, ma immediato, degli organi preposti al mantenimento della legalità nel nostro paese;

tra di essi, vi è senz'altro il Ministro di grazia e giustizia, titolare del potere di indagine conoscitiva e di quello disciplinare, oltre che del diritto-dovere di proporre tempestive modifiche della norma allorché sia evidente e non più revocabile in dubbio l'uso distorto che di essa se ne faccia —:

se sia a conoscenza dei gravi avvenimenti verificatisi giovedì 16 gennaio 1997 nell'aula della Corte di assise di Cosenza;

se abbia già provveduto a disporre un'indagine presso gli uffici dai quali è dipeso il trasferimento, che si assume strumentale, del detenuto Franco Perna al carcere di Cosenza e la contemporanea detenzione dei « pentiti » che avrebbero dovuto convertirlo alla collaborazione, indagine da svolgere anche presso le strutture che hanno gestito l'episodio narrato dal Perna;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare sul piano disciplinare e legislativo — anche d'intesa con altri ministeri interessati, quali potrebbero essere quello della difesa e/o dell'interno — perché abbia a cessare — attraverso la individuazione di responsabilità dei singoli e/o delle strutture — l'ormai quotidiana offensiva di pentiti e di tutte le istituzioni che ad essi si richiama, contro i principi stessi della convivenza civile, che non possono essere affidati a incalliti delinquenti riciclati da chi non mostra interesse al rispetto delle regole, e pare vada alla ricerca di risultati non sempre in linea con la esigenza di verità e giustizia che è invece propria della stragrande maggioranza degli italiani.

(4-13288)

RISPOSTA. — Con riguardo alla situazione processuale verificatasi davanti alla Corte di

assise di Cosenza meglio descritta nella premessa della interrogazione dell'on. Armando Veneto, sono stati chiesti chiarimenti anzitutto all'Autorità giudiziaria locale anche a seguito dell'incontro tra i rappresentanti della Camera Penale e altri rappresentanti del Foro di Cosenza e rappresentanti del Ministero avvenuto a Roma il 6.2.1997.

Le informazioni hanno confermato che effettivamente nel corso del processo contro Pino Franco e altri 117 imputati (cd. processo « Garden »), oltre cento dei quali in stato di detenzione, riguardante fatti criminali commessi nel territorio di Cosenza negli ultimi venti anni e nella fase dibattimentale durata oltre un anno presso la Corte di Assise di Cosenza, alcuni imputati hanno reso dichiarazioni che hanno suscitato profondo turbamento in molti difensori con il riferimento ad istruttorie penali pendenti presso altri uffici giudiziari nelle quali sarebbero coinvolti taluni avvocati e con l'accenno a intenti di pregiudicati d'attentare alla vita di alcuni difensori. Queste dichiarazioni sono state interpretate, anche in ragione della loro asserita falsità, come tentativo d'intimidazione del Foro tutto e sono state contestate anche dalla Camera Penale locale, dopo ampio risalto sulla stampa. Sui fatti oggetto di interrogazione è stato precisato che sono state inviate relazioni dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, al Procuratore Nazionale Antimafia, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Procura della Repubblica di Messina, di cui non è stato rivelato il contenuto anche perché riguardante persone estranee ai fatti di cui alle interrogazioni.

Da ulteriori informazioni ricevute risulta tuttavia che il processo ha proseguito regolarmente il suo corso.

Per quanto riguarda la posizione dei detenuti coinvolti nella situazione processuale di cui trattasi, informazioni sono state raccolte presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria da cui è emerso quanto segue.

Quanto al detenuto Francesco PERNA è ritenuto appartenente alla criminalità organizzata di tipo mafioso denominata N.D.R. ritenuto capo della cosca « Pino-

*Siena» con posizione giuridica di appellante per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale con fine pena 14.6.2006.*

*Assegnato presso la Casa Circondariale di Voghera con provvedimento del 20.2.1996 veniva trasferito provvisoriamente presso la Casa Circondariale di Paola dove fa ingresso il 26.2.1996 per presenziare ad udienza dibattimentale fissata per il 27.2.1996 avanti la Corte di Assise di Cosenza, su richiesta del Presidente della suddetta Corte dott. Franco Morano.*

*Con provvedimento del 18.4.1996, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro — dott. Tocci — l'ufficio competente del Dipartimento dispone di trasferimento provvisorio del Perna, per il tempo strettamente necessario al compimento di atti istruttori, dalla Casa Circondariale di Paola alla Casa Circondariale di Cosenza dove fa ingresso il 20.4.1996.*

*Al contempo viene data indicazione alla Direzione della Casa Circondariale di Cosenza per idoneo allocamento del soggetto ambito sez., Alta Sicurezza/Sorveglianza anche con riguardo ad eventuali incompatibilità con i detenuti ristretti nello stesso istituto, tenendo altresì conto di eventuali divieti di incontro disposti dalle Autorità Giudiziarie procedenti.*

*Il Perna rimane presso la Casa Circondariale di Cosenza fino al 25.5.1996 data in cui rientra presso la Casa Circondariale di Paola per la ripresa del cosiddetto Processo Garden sempre avanti la Corte di Assise di Cosenza.*

*Quanto al detenuto Mario PRANNO, indicato dal Perna come una delle persone che lo avrebbero istigato ad accusare avvocati, magistrati e politici, risulta una posizione giuridica di appellante per il reato in concorso di estorsione continuata con fine pena 19.6.2004. Assegnato presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, il 24.2.1996 fa ingresso presso la Casa Circondariale di Cosenza per motivi di giustizia su richiesta del Presidente della Corte di Assise di Cosenza dott. Franco Morano, dove permane fino al 22.12.1996 data in cui viene assegnato alla Casa Circondariale di Prato sez. Collaboratori.*

*La sua posizione di collaborazione risulta acclarata dal dott. Tocci in data 25.11.1996.*

*Il detenuto Francesco TEDESCO, indicato dal Perna al pari di Pranno, ha come posizione giuridica quella di ricorrente per il reato di concorso in estorsione con fine pena 13.3.2006.*

*Arrestato il 13.3.1996 e associato a Cosenza vi permane fino al 16.11.1996 data in cui venne trasferito presso la Casa Circondariale di Catanzaro a seguito della scelta di collaborazione acclarata dal dott. Tocci in data 14.11.1996.*

*Il detenuto Aldo ACRI, pure indicato dal Perna, ha posizione giuridica di giudicabile per il reato di concorso in omicidio aggravato.*

*Arrestato il 4.3.1996 e associato presso la Casa Circondariale di Cosenza dove permane fino al suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Catania Sez. Collaboratori in data 11.11.1996 a seguito della scelta collaborativa acclarata dal dott. Tocci in data 7.11.1996.*

*Dal quadro sopra esposto si evince che:*

*1) — i detenuti interessati sono stati ristretti tutti presso la Casa Circondariale di Cosenza nel marzo del 1996 e allocati, come comunicato dalla Direzione della Casa Circondariale di Cosenza, al 20 piano sez. G Alta Sicurezza. Durante le ore d'aria (socialità, passeggi e campo sportivo) hanno avuto la possibilità di avere contatti tra di loro.*

*L'Amministrazione ha fatto presente che non esisteva a loro carico alcun divieto di incontro disposto dalle Autorità Giudiziarie procedenti e che all'epoca del loro arrivo a Cosenza non si era ancora manifestata, per quanto consta agli atti in possesso del competente ufficio, alcuna scelta di collaborazione con la giustizia.*

*2) — Dalla comunicazione della Direzione dell'istituto di Cosenza risulta che l'iter collaborativo è stato intrapreso dal detenuto Acri l'1.8.1996, per il detenuto Tedesco il 4.6.1996 e per il Pranno il 2.6.1996, date in cui sono stati allocati al reparto isolamento dello stesso istituto proprio in considerazione del processo collaborativo intrapreso.*

Tale posizione è stata successivamente acclarata dall'Autorità Giudiziaria procedente e comunicata al Dipartimento, per i provvedimenti di competenza, il 25.11.1996 per il detenuto Pranno, il 14.11.1996 per il detenuto Tedesco e il 7.11.1996 per il detenuto Acri.

3) — Il detenuto Perna ha lasciato la Casa Circondariale di Cosenza in un periodo precedente all'inizio della collaborazione degli altri soggetti precisamente il 25.5.1996 per raggiungere, come già evidenziato, la sede di Paola per presenziare alla celebrazione del processo Garden in corso avanti la Corte di Assise di Cosenza.

Per quanto riguarda il detenuto Antonio Sena si rappresenta che lo stesso non ha mai fatto ingresso presso la Casa Circondariale di Cosenza.

Per quanto concerne i riferiti incontri tra i collaboratori nel circuito carcerario finalizzati ad accordi criminosi la locale Procura Distrettuale di Catanzaro ha smentito che siano avvenuti con il consenso dell'ufficio giudiziario precisando che proprio per evitare occasioni di aggregazione mafiosa in cui sfociano spesso detti incontri lo stesso Ufficio ha presentato numerose proposte per la applicazione di regimi differenziato.

Peraltro come è stato più volte osservato il sovraffollamento carcerario rende assai difficile la separazione dei detenuti e la diversità dei regimi trattamentali disposti dalla magistratura di sorveglianza per i condannati rende ancora più problematica la soluzione.

Nel caso di specie non vi è alcun elemento che consenta di affermare che i detenuti collaboranti fossero stati preordinatamente allocati nello stesso carcere per concertare accuse — false o veridiche che siano spetta comunque all'A.G. acclarare — e che abbiano indotto altro detenuto a fare altrettanto.

Dalle notizie raccolte risulta infatti che il detenuto Perna trascorse un periodo di circa un mese insieme agli altri detenuti e che fu trasferito altrove prima che tutti e tre, in tempi diversi manifestassero la loro volontà collaborativa.

Né sull'aspetto del trasferimento carcerario asseritamente strumentale del detenuto Perna né sul merito delle dichiarazioni il Ministero ha motivo o investitura istituzionale per intervenire, avuto riguardo ai dati acquisiti e al fatto che il processo si è regolarmente svolto e che l'asserito coinvolgimento di uomini politici e avvocati e i loro comportamenti devianti sono oggetto di approfondimenti e ricerca di riscontri in apposite indagini della magistratura.

Per quanto concerne poi i singoli punti di doglianza degli avvocati di Cosenza nelle richieste di intervento del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero di Grazia e Giustizia la Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha precisato quanto segue.

a) Sulla gestione deviante dei Collaboratori

Essendo emerso che un ufficiale dei Carabinieri aveva consentito incontri di collaboratori tra loro e con estranei a insaputa della Direzione Distrettuale Antimafia, quell'Ufficio aveva affidato le indagini in cui venivano utilizzati i collaboratori ad altro Servizio di Polizia Giudiziaria, con eliminazione di ogni ingerenza del reparto di tale ufficiale.

Questo indirizzo della Procura Distrettuale portava, secondo le dichiarazioni rese in udienza dibattimentale nel febbraio scorso dal collaboratore Pino Francesco, come risultato sia ad una asserita attività di istigazione posta in essere dall'ufficiale dei Carabinieri estromesso dall'indagine per accusare il magistrato del P.M. Tocci sia a una denuncia dello stesso ufficiale nei confronti della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Quest'ufficio ha tuttavia confermato che il rapporto di collaborazione con l'Arma dei Carabinieri non era mai venuto meno in conseguenza dei comportamenti devianti di taluni appartenenti all'Arma.

Lo stesso ufficio non ha tuttavia potuto escludere che la negativa gestione dei collaboratori si sia caratterizzata anche con la predisposizione o l'agevolazione di incontri tra i collaboratori, all'insaputa dei magistrati.

Per quanto riguarda il Perna la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha acclarato in particolare che stando nel carcere di Paola aveva cercato di indurre tale Greco Edgardo, appartenente al suo gruppo criminoso, a rendere false dichiarazioni per inquinare le indagini.

Non essendo poi egli collaboratore, non era mai stato messo con nessun collaboratore all'interno del carcere per cui doveva escludersi ogni strumentalità nel suo trasferimento.

b) Esclusione di avvocati dai colloqui tra il dott. Tocci ed alcuni imputati.

La circostanza è stata smentita dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro con la precisazione che sarebbero stati i difensori di alcuni imputati che avrebbero preferito non essere presenti per non comprometersi.

c) Incriminazione di avvocati difensori

Risultano avviate indagini sui comportamenti di singoli soggetti coinvolti in più indagini e le cui posizioni non vanno confuse con quelle dell'Avvocatura. In effetti sono state acquisite dichiarazioni di collaboratori che hanno riferito di aggiustamenti di processi in Cosenza e hanno denunciato canali di veicolazione di notizie che passano attraverso studi professionali.

Sulle posizioni in questione risultano indagini in corso.

d) È stato infine precisato che il rilievo degli avvocati circa diverse valutazioni delle dichiarazioni di collaboranti ad opera della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e della Procura della Repubblica di Cosenza oltre ad essere generico trova comunque spiegazione plausibile nel fatto che le dichiarazioni del collaborante portavano a conclusioni diverse sul piano processuale secondo che siano o meno confermate da riscontri.

## II) Osservazioni del Ministero

Dall'esame degli atti ricevuti o acquisiti attraverso i competenti Servizi del Dicastero è stato rilevato uno stato di forte tensione

tra il dott. Stefano Tocci, sostituto procuratore presso la D.D.A. di Catanzaro da una parte e dall'altra gli avvocati della Camera Penale di Cosenza, variamente impegnati in procedimenti penali contro la criminalità organizzata nonché il cap. Angelo Giurgola già comandante del Nucleo Operativo presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza.

Quest'ultimo ha inoltrato per via gerarchica un rapporto su una serie di comportamenti anomali tenuti dal dott. Tocci nell'esercizio delle funzioni giudiziarie con particolare riguardo alla gestione dei collaboratori di giustizia, che sono stati ripresi anche con esposti dagli avvocati del Foro di Cosenza, i quali hanno evidenziato una gestione non sempre conforme alla ortodossia processuale. In particolare si lamenta che sarebbe stato consentito ai collaboratori durante il programma di protezione di avere contatti esterni finalizzati tra l'altro alla trasmissione di messaggi trasversali nei confronti di coimputati o di terzi ovvero a concertare ogni valutazione in ordine alla convenienza e alle linee della collaborazione sollecitata nel corso di colloqui investigativi.

Dal rapporto del Cap. Giurgola è sorto un procedimento penale a carico del dott. Tocci presso la Procura Distrettuale di Messina e tale circostanza è stata rivelata davanti alla Corte di Assise di Cosenza nell'udienza del 5 febbraio 1997 dall'imputato collaborante Pino Francesco che presentatosi spontaneamente, dopo aver confutato le dichiarazioni rese dal coimputato Perna, indicato nella interrogazione, sul suo conto, riferì che la denuncia contro il Tocci pervenne nell'agosto '96 per competenza alla Procura di Messina e lui stesso venne invitato, da persona non meglio indicata, a deporre contro il dott. Tocci.

In tale occasione il Pino ha anche dichiarato che la finalità per cui era stato contattato era quella di calunniare e delegittimare il magistrato.

A seguito della rivelazione gli avvocati difensori degli imputati del processo « GARDEN » con ricorso del 7 febbraio 1997 hanno evidenziato la condizione di incompatibilità del Tocci a esercitare le funzioni di

pubblico ministero d'udienza nello stesso processo, evocando uno specifico interesse personale.

Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha però rigettato il 10.2.97 la richiesta di sostituzione.

Il procedimento penale contro il dott. Tocci risulta archiviato dal GIP del Tribunale di Messina il 3.5.97 su conforme richiesta del P.M. del 23.7.97, per i reati di cui all'articolo 323 c.p., 478 c.p., 326 c.p.

La esclusione della rilevanza penale di taluni dei comportamenti enucleati a carico del dott. Tocci non ha fatto venir meno la necessità di doverose valutazioni per ogni profilo di rilevanza amministrativa che possa aver interessato la sua attività nella gestione di collaboratori di giustizia o nei rapporti con ufficiali di P.G. e difensori di imputati nei procedimenti e lui assegnati. Per questo il Ministro ha disposto una approfondita verifica per accertare la sussistenza di eventuali profili disciplinari e comunque per avere un quadro più esauritivo a mezzo inchiesta, anche a tutela del prestigio e dell'immagine del magistrato. Tali accertamenti ispettivi non sono ancora ultimati.

Va tuttavia evidenziato che il magistrato risulta trasferito a domanda alla Procura Circondariale di Lucca nel luglio 1997 e che sono cessate le cause dello stato di conflittualità e contrasto determinatesi tra il dott. Tocci da un lato, l'Arma dei Carabinieri locale e il Foro di Cosenza dall'altro lato.

III) La vicenda ripropone all'attenzione del Governo le problematiche poste dalla normativa vigente in tema di collaboratori di giustizia.

Per quanto concerne le iniziative a proposito del loro trattamento va ricordato che è ormai all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 2702/S di iniziativa governativa. La Commissione Giustizia del Senato sta ora procedendo al suo esame.

Tra le novità, per limitarsi ai profili evidenziati con le interrogazioni odierne, vi è quella della situazione carceraria del collaboratore: sono previste ipotesi di soppressione della detenzione extracarceraria e circuiti differenziati all'interno del sistema. È inoltre previsto un regime di separazione

(isolamento) all'interno del carcere per il detenuto che decide di collaborare ed un termine di centottanta giorni decorrente da tale decisione per rendere le notizie. Il fine è di evitare le cosiddette dichiarazioni a rate dei pentiti e l'uso di tattiche opportunistiche dirette ad ottenere la concessione di vantaggi di diversa e crescente entità.

Per quanto riguarda i colloqui investigativi previsti dall'articolo 18 bis va ricordato che il tema è tra quelli affrontati dal testo del d.d.l. in ordine al problema della asserita concertazione e compromissione della genuinità delle dichiarazioni.

L'articolo 6 prevede infatti che quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione riguardino soggetti detenuti o internati la custodia debba avvenire curando che durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo della dichiarazione, la persona che rende le dichiarazioni non sia ammessa, salvo che per finalità connesse ad esigenze di protezione ad avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica né i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e che, anche mediante la previsione del divieto di incontrare persone che già risultino collaborare con la giustizia, sia viceversa sottoposta a misure, specie organizzative, di trattamento penitenziario dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa.

È poi previsto l'obbligo per il collaboratore di sottoporsi sempre al contraddittorio, con possibilità in caso contrario della revoca dei benefici concessi e delle misure di protezione.

Queste e altre previsioni sono finalizzate a garantire la genuinità della collaborazione e a ridurre il paventato rischio di dichiarazioni concordate ed eventualmente preordinate alla prospettazione di false accuse.

Va nondimeno ricordato che siccome non appare possibile evitare del tutto che ciò accada — non essendo evidentemente prevedibile né programmabile il momento in cui una persona detenuta decide di collaborare rendendo alla autorità giudiziaria dichiarazioni indispensabili per la loro no-

vità, attendibilità, ampiezza ai fini penali, non è neppure possibile prevedere o imporre un regime di separazione rispetto ad altre persone che in astratto potrebbero rendere dichiarazioni autonome sullo stesso tema ovvero di riscontro alle prime — occorre che la valutazione sulla stessa attendibilità intrinseca del collaborante venga effettuata con rigorosa professionalità e scrupolo da parte della magistratura e con particolare cura nella motivazione nell'ambito del procedimento e da parte dell'organo competente a dare il parere sulle speciali misure di protezione.

In tali competenti sedi devono trovare evidentemente spazio anche le considerazioni sul significato e la rilevanza, nel comportamento del collaboratore, di incontri con altri detenuti, prima o dopo il manifestarsi della collaborazione. Quanto alla valutazione probatoria le regole attualmente previste dal codice di rito appaiono adeguate a garantire il rispetto dei diritti del cittadino.

Il Governo auspica quindi che nell'esame e con il confronto sul disegno di legge trovino presto soluzione i problemi sollevati dagli interroganti e segue con estrema attenzione l'iter del disegno legislativo.

IV) Per quanto concerne la dotazione e il rafforzamento degli uffici giudiziari della Calabria, con particolare riguardo a Catanzaro e Cosenza si comunicano i seguenti dati.

Presso la Corte di Appello di Catanzaro sono presenti il Presidente e 6 Presidenti di Sezione, 17 Consiglieri su 22 posti con altri due in entrata. Degli altri tre posti vacanti due sono stati pubblicati il 15.5.97.

Il personale di cancelleria presenta 37 posti vacanti su 87 in organico e quello ausiliario 3 posti vacanti su 23.

La Procura Generale ha presenti il Procuratore Generale e i 7 Sostituti in organico. È vacante il posto di Avvocato Generale.

Il personale di cancelleria ha 11 vacanze su 30 posti e due vacanze su 10 delle qualifiche ausiliarie.

Il Tribunale di Catanzaro ha 1 solo posto vacante sui 19 di giudice in organico.

Sono presenti altresì il Presidente e 3 Presidenti di Sezione. Il posto vacante è stato pubblicato il 21 luglio.

Il personale di cancelleria presenta 9 vacanze su 60 e quello ausiliario 7 su 18.

La Procura del Tribunale di Catanzaro ha 1 solo posto vacante di sostituto pubblicato il 15 maggio.

Il personale di cancelleria ha 7 vacanze su 50 e quello ausiliario 3 su 23.

La Pretura di Catanzaro presenta 1 vacanza tra i 14 Pretori (sono presenti 11, con due in entrata).

Il personale di cancelleria ha 3 vacanze su 40 mentre quello ausiliario è al completo.

La Procura Circondariale ha 1 posto vacante sui 5 di Sostituto oltre il Capo, presente.

Il personale di cancelleria ha 1 posto vacante su 28 e quello ausiliario 1 su 10.

Il Tribunale di Cosenza ha due posti vacanti di giudice, uno dei quali pubblicato il 15 maggio.

Il personale di cancelleria ha 8 posti su 41 vacanti mentre è completo il personale ausiliario.

La Procura del Tribunale ha presenti il Capo e gli Otto Sostituti e vi sono solo 3 vacanze nei 33 posti di amministrativi.

La Pretura non ha posti vacanti (23 posti oltre Pretore Dirigente e Consigliere Pretore) e 1 solo tra il personale amministrativo (44 posti).

La Procura Circondariale di Cosenza ha 1 posto di Sostituto vacante (su 5) e 2 vacanze nel personale amministrativo e ausiliario (28 posti).

L'istituzione del giudice unico comporterà la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

La copertura degli organici dovrebbe essere assicurata dalla legge sugli incentivi economici e di altra natura per i magistrati trasferiti o assegnati in sedi disagiate di regioni come la Calabria.

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata ma superiori ai sette giorni dovrebbe provvedersi con le tabelle infradistrettuali che consentiranno una osmosi di magistrati

anche se dislocati in territori diversi dello stesso distretto, previsti dallo stesso d.d.l. n. 3686.

*I posti vacanti non coperti da aspiranti potranno essere coperti all'esito del tirocinio prescritto con gli uditori in servizio ovvero con quelli che risulteranno vincitori dei concorsi che si stanno espletando.*

*Si ricorda che dovrebbero essere assunti entro i primi mesi del 1998, 254 uditori vincitori del concorso con decreto ministeriale 25.2.95.*

*Sono in corso le prove orali per i 300 posti messi a concorso con decreto ministeriale 7.10.95.*

*A fine giugno si sono svolte le prove scritte del concorso ad altri 300 posti indetto con decreto ministeriale 16.1.97.*

*Per il personale amministrativo ci si riserva di indicare analiticamente le modalità di copertura dei posti vacanti.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**VOLONTÈ e BASTIANONI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 novembre 1996, il consiglio di amministrazione dell'Enasarco, ente nazionale degli agenti e dei rappresentanti di commercio, ha deliberato la privatizzazione dell'ente, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dal decreto legge n. 509 del 1994;

detta delibera è il risultato formale di un accordo conclusosi il 23 ottobre 1996, tra alcune organizzazioni delle ditte mandanti ed alcuni sindacati della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, alla presenza del direttore generale del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

la delibera del 27 novembre 1996, appare illegittima;

la illegittimità della delibera deriverebbe dalla mancata consultazione di tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative; alcune di esse infatti, come la

Federagenti, la Cinal, la Confartigianato, la Cna, la Casa, non sono state neppure convocate;

quanto sopra è avvenuto nonostante la richiesta di convocazione avanzata da Federagenti in data 26 novembre 1996, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, richiesta ulteriormente e formalmente reiterata anche al Ministero del lavoro;

la delibera del 27 novembre 1996, appare illegittima inoltre perché non rispetterebbe — così come dispone decreto legge n. 509 del 1994 — i « vigenti criteri di composizione degli organi » dell'Ente, « così come previsti dagli attuali ordinamenti »;

lo statuto vigente al momento della delibera prevedeva infatti, all'articolo 4, che i rappresentanti da nominare nel consiglio di amministrazione fossero scelti tra « i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale »;

il testo è stato invece così recepito dal nuovo statuto, all'articolo 8, comma 2: « (...) invita le organizzazioni (...) firmatarie degli accordi applicati alla categoria e maggiormente rappresentative a designare i membri del Consiglio (...) ». E — ove vi fossero dubbi — l'articolo 1, comma 2, richiama le regole fissate nel citato accordo del 23 ottobre 1996, e limita la partecipazione nel consiglio alle sole organizzazioni delle ditte mandanti e degli agenti oggi presenti in detto organismo: non più, quindi, tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative, ma soltanto quelle firmatarie degli accordi economici collettivi; anzi, non tutte quelle firmatarie, ma soltanto alcune di esse (quelle, guarda caso, che hanno sottoscritto l'accordo del 23 ottobre 1996);

questo punto e l'intera materia della composizione dei comitati, dei poteri dei

vicepresidenti e delle maggioranze qualificate violano palesemente il disposto dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 509 del 1994 —:

quali provvedimenti intenda assumere per una più trasparente ed automatica procedura di convocazione delle parti, e se intende sospendere l'attuazione del nuovo statuto dell'Enasarco;

se intenda riconvocare tutte le parti e ridefinire lo Statuto in termini di più sicura legittimità;

se intende dare in concreto legittimità e rappresentatività nell'Enasarco a tutte le parti interessate. (4-06748)

**RISPOSTA.** — *Nell'atto parlamentare indicato in oggetto la S.V. On.le solleva la questione relativa alla legittimità sia della delibera di trasformazione in persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 1 del d. leg.vo 30 giugno 1994, n. 509, che dello Statuto dell'ENASARCO.*

*In via preliminare va precisato che quanto affermato dalla S.V., in relazione all'illegittimità della delibera di trasformazione dell'ENASARCO in soggetto privato, adottata in data 24 novembre 1996, in quanto conseguenza dell'accordo del 23 ottobre, non trova alcun fondamento. Infatti, la validità di detta delibera deve essere valutata in base alla sua rispondenza al disposto dell'articolo 1, comma 1, del d. leg.vo 509/94 il quale stabilisce che « gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti ».*

*Dall'esame della succitata delibera, da parte di questa Amministrazione e del Ministero del Tesoro, è emerso che tale atto è stato adottato dall'organo competente, ossia dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella composizione al tempo vigente e con la maggioranza prescritta dei due terzi, come da rogito agli atti di questa Amministrazione.*

*Contrariamente a quanto segnalato dall'interrogante, il testo definitivo dello Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 16 giugno 1997, all'articolo 1 non fa menzione dell'accordo del 23 ottobre 1996, ma richiama in modo generico « gli accordi collettivi vigenti », con espressione analoga a quella contenuta nell'articolo 1 dello Statuto previgente (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756).*

*Inoltre, il succitato Statuto all'articolo 8, come da ultimo riformulato in adempimento delle condizioni contenute nel dispositivo del decreto di approvazione, riconosce a questo Dicastero il potere istituzionale di individuazione del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali di categoria.*

*Quanto alla composizione degli organi collegiali ed ai criteri di formazione della volontà dei predetti organi, le norme del nuovo Statuto dell'Ente privatizzato, da ultimo adeguato agli ulteriori rilievi ministeriali contenuti sotto forma di condizione all'approvazione dell'atto, nel dispositivo del precitato decreto interministeriale 16 giugno 1997, appaiono conformi al precetto contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera a) del d. leg.vo 509/94, ai sensi del quale la composizione degli organi statutari collegiali deve rispettare i criteri di composizione vigenti all'atto della trasformazione in Ente di diritto privato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

**VOLONTÈ.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*in data 27 novembre 1996 il consiglio di amministrazione dell'Enasarco, ente nazionale degli agenti e dei rappresentanti di commercio, vigilato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha deliberato la privatizzazione dello stesso ente, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dal decreto-legge n. 509 del 1994;*

*la menzionata delibera è stata adottata a seguito dell'accordo concluso il 23*

ottobre 1996 con il direttore generale del ministero del lavoro tra alcune organizzazioni delle ditte mandanti ed alcuni sindacati della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio;

nella stessa riunione, unitamente a detta delibera è stato adottato — come dispone il decreto-legge n. 509 del 1994 — lo statuto dell'Enasarco;

l'analisi del menzionato statuto, ora all'esame del Ministero del lavoro, appaleserebbe lo stesso illegittimo, perché demanda alla contrattazione collettiva funzioni che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge, devono essere esercitate in conformità alle norme vigenti, e cioè alla legge n. 12 del 1973, secondo la quale le variazioni delle aliquote contributive possono avvenire esclusivamente con decreto del Presidente della Repubblica, mentre le modifiche delle prestazioni previdenziali possono essere realizzate solo tramite un atto avente forza di legge;

il nuovo statuto dell'Enasarco, all'articolo 1, comma 2, individua gli accordi economici quale fonte dei criteri e dei livelli di contribuzione e delle prestazioni, ignorando il fatto che la previdenza Enasarco non è, in negativo, sostituita e, in positivo, integrativa di quella erogata dall'Inps e che l'ente degli agenti e dei rappresentanti non aveva un potere impositivo e regolamentare autonomo, trattandosi di materia regolamentata per legge;

l'articolo 1 dello statuto dell'Enasarco evidenzia il contrasto *de facto* con l'articolo 3 del decreto-legge n. 509 del 1994, il quale prevede, tra l'altro, che esclusivamente per le forme di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere siano adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non può dare certezza alla categoria interessata circa l'opportunità di mantenere in vita un ente previdenziale autonomo, di diritto privato, e quindi sog-

getto al rischio di liquidazione, agendo con atti *contra legem* —:

quali provvedimenti intenda adottare per sospendere l'attuazione dello statuto dell'Enasarco e quindi rivederlo in una chiave di legittimità, anche al fine di evitare azioni di impugnazione da parte degli interessati;

se intenda restituire per opportunità al Parlamento, quale sede legittima, la decisione di modificare le disposizioni della legge n. 12 del 1973, che sono vigenti nonostante l'entrata in vigore del decreto-legge n. 509 del 1994. (4-06749)

RISPOSTA. — *Nell'atto parlamentare indicato in oggetto la S.V. On.le solleva la questione relativa alla legittimità della delibera assunta dall'ENASARCO, ai sensi dell'articolo 1 del d. leg.vo 30 giugno 1994, n. 509, al fine della trasformazione in persona giuridica di diritto privato, nonché del relativo Statuto.*

*Per quanto riguarda la delibera di trasformazione dell'ENASARCO in soggetto privato, adottata in data 27 novembre 1996, la stessa deve essere valutata in base alla sua rispondenza al disposto dell'articolo 1, comma 1, del d. leg.vo 509/94, il quale stabilisce che « gli enti di cui all'elenco A, allegato al presente decreto legislativo, sono trasformati, a decorrere dall'1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti ».*

*Dall'esame della succitata delibera, da parte di questa Amministrazione e del Ministero del Tesoro, è emerso che tale atto è stato adottato dall'organo competente, ossia dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella composizione al tempo vigente e con la maggioranza prescritta dei due terzi, come da rogito agli atti di questa Amministrazione.*

*« L'accordo » del 23 ottobre, che la S.V. cita nell'atto parlamentare, è stato solo un incontro « informale » tra le forze sindacali già presenti negli organi statutari dell'ENASARCO.*

*Relativamente allo Statuto dell'Ente, si precisa che sono stati formulati dei rilievi in relazione ad alcune norme contenute nello stesso.*

*La Fondazione ha provveduto a riformularle in adempimento alle condizioni poste nel dispositivo del decreto di approvazione del menzionato Statuto.*

*Circa il contrasto tra la legge 2 febbraio 1973, n. 12 dell'articolo 1 dello Statuto, che attribuisce alla contrattazione collettiva il potere di modificare contributi e prestazioni, occorre riportarsi al disposto dell'articolo 2, commi 1 e 2 del d. leg.vo 509/94 (e, prima ancora, della legge di delega: articolo 1, comma 33, lett. a), n. 4 della legge n. 537/93). In particolare, il citato articolo attribuendo agli enti privatizzati l'autonomia gestionale, nonché la responsabilità di assicurare l'equilibrio del bilancio, pena il commissariamento, richiede il superamento, da parte della nuova normativa, dei vincoli imposti nella materia in esame dalla normativa previgente, non senza la previsione, tuttavia, di uno strumento idoneo a garantire la verifica, da parte della pubblica autorità, del rispetto dei diritti della categoria degli assicurati, quale appunto quello previsto dall'articolo 3, comma 2, del d. leg.vo 509/94, ai sensi del quale ogni statuizione dell'Ente in materia di contributi e prestazioni, è sottoposta ad approvazione dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ZACCHERA. — Al Ministro dell'interno.  
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 315 del 10 dicembre 1993, all'articolo 17, aveva disposto agevolazioni postali per i candidati alle elezioni politiche ed amministrative che si concretizzavano in una tariffa agevolata per la spedizione della propaganda elettorale;

la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (« finanziaria 1997») all'articolo 2, comma 9, ha disposto la soppressione di ogni tariffa a carattere sociale, e, quindi, agevo-

lata, fornita dall'ente poste e pertanto la direzione dell'ente ha disposto, con circolare interna, la soppressione delle agevolazioni elettorali, a far tempo da quella in corso per le amministrative in molte città;

ciò comporta un incremento di dieci volte del costo della spedizione della corrispondenza da parte del candidato, turbando gravemente la campagna elettorale in corso, perché di fatto diventa un aiuto manifesto ai sindaci uscenti o, comunque, ai candidati più conosciuti, costituendo una limitazione notevole della spedizione del materiale elettorale —:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo al fine di ripristinare le tariffe postali agevolate nel periodo elettorale e se non ritenga che il silenzio davanti a questa situazione configuri una situazione di assoluta anormalità della campagna elettorale, anche perché di tale situazione si è venuti, di fatto, a conoscenza solo a campagna elettorale iniziata. (4-13490)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che, al fine di garantire un interesse pubblico di rilevanza costituzionale, quale è quello che le elezioni si svolgano con la maggiore informazione possibile degli elettori, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, agli articoli 17 e 20, prevede che ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati usufruiscano, nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati.

Le disposizioni dettate dal comma 19 dell'articolo 2 della legge 662/1996, che prevedono la cessazione di ogni forma di agevolazione tariffaria, si propongono, semplicemente, di evitare che siano posti a carico dell'ente Poste Italiane oneri conseguenti a riduzioni tariffarie disposte da norme particolari per servizi resi in regime di libera concorrenza.

*Data la diversa finalità delle due disposizioni e considerata la specialità della normativa dettata dalla legge 515/1993, secondo i principi interpretativi correnti, non si ritiene che la legge successiva abbia voluto implicitamente abrogare la norma speciale anteriore; pertanto l'affrancatura degli invii elettorali rimane quella prevista dagli articoli 17 e 20 della legge 515/1993.*

*Si ricorda, in proposito, che l'ente Poste Italiane in un primo momento aveva inteso abrogata la disposizione dettata dalla legge sulle campagne elettorali. Tuttavia, su invito del Governo, ha riconsiderato la propria posizione e, per le trascorse elezioni ammi-*

*nistrative, ha proceduto ad accettare il materiale di propaganda elettorale secondo le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore della legge collegata alla finanziaria per l'anno 1997.*

*Si assicura, infine, che il problema di contemperare le esigenze di bilancio dell'ente Poste Italiane e quelle di un democratico svolgimento delle elezioni è tenuto ben presente dal Governo che conta quanto prima di fare assoluta chiarezza sulla materia di cui trattasi.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.